COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

(Continuata nel giorno 24 ottobre 1991)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ADRIANO CIAFFI**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzioni:

Labriola Silvano, *Presidente* 17, 72, 105

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612);

Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400);

Contu e Rojch: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515);

Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564);

Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575);

Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098);

PAG.

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100);

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1101);

Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111);

Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865);

Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954);

Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059);

PAG.

Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074);

Sarti e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391) 3

Labriola Silvano, *Presidente*, (gruppo PSI) *Relatore* 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 76 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126

Ciaffi Adriano, *Presidente* 19, 34, 35

Berselli Filippo (gruppo MSI-destra nazionale) 39, 68, 79, 84, 96

Bertoli Danilo (gruppo DC) 13, 25, 40 62, 81, 82

Camber Giulio (gruppo PSI) . 11, 19, 30, 34, 40 43, 45, 47, 62, 63, 65, 66, 74

Cardetti Giorgio (gruppo PSI) 34, 61

De Carolis Stelio (gruppo repubblicano) . 5, 13 18, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 59

Del Pennino Antonio (gruppo repubblicano) 17, 18, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48 72, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 95 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124

D'Onofrio Francesco, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali* 16, 17, 21, 23, 24, 25, 29, 30 31, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 52, 56, 63 64, 68, 72, 81, 88, 90, 103, 107, 113, 116, 125

PAG.

Fachin Schiavi Silvana (gruppo comunista-PDS) 21, 24, 25, 54, 55

Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS) .. 11 108, 119, 125

Franchi Franco (gruppo MSI-destra nazionale) 14, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 30 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55 61, 63, 66, 71, 72, 77, 93, 100 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 123

Lanzinger Gianni (gruppo verde) 125

Parigi Gastone (gruppo MSI-destra nazionale) 14, 16

Pascolat Renzo (gruppo comunista-PDS) 31 74, 93

Pazzaglia Alfredo (gruppo MSI-destra nazionale) 4, 5, 11, 20, 21, 24, 26, 29, 31 34, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 58, 59 60, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84 85, 86, 87, 88, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Servello Francesco (gruppo MSI-destra nazionale) 110, 111, 112

Soddu Pietro (gruppo DC) 5, 24, 51, 91, 125

Votazioni nominali:

Labriola Silvano, *Presidente* .. 17, 20, 21, 22, 29 30, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 72 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 98, 103 104, 105, 106, 109, 110, 111, 114, 117, 118, 124

La seduta comincia alle 16,15.

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che venga assicurata la pubblicità della seduta anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione degli articoli delle proposte di legge Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612); Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400); Contu e Rojch: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515); Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564); Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575); Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1101); Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111); Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865); Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954); Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059); Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074); Sarti e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione degli articoli delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Labriola ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Scovacricchi e Romita: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Contu e Rojch: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica »; Fincato: « Norme per la tutela delle minoranze linguistiche »; Patria ed altri: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Russo Franco ed altri: « Norme in materia di minoranze linguistiche »; Russo Franco ed altri: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda »; Russo Franco ed altri: « Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana »; Zangheri ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Tealdi: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Cristoni ed altri: « Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane »; Loi e Columbu: « Norme in materia di tutela

delle minoranze linguistiche. Riconosci mento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna »; Bertoli e Soddu: « Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori »; Sarti e Tealdi: « Tutela delle minoranze etnico-linguistiche ».

Faccio presente che nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi ieri non è stata raggiunta un'intesa fra i gruppi circa il contingentamento dei tempi. Comunico quindi di aver così ripartito, ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 del regolamento, il tempo complessivo disponibile per l'esame degli articoli, pari a otto ore, che si possono ritenere sufficienti per la redazione del testo da sottoporre all'Assemblea: relatore, 15 minuti; Governo, 45 minuti; gruppo comunista-PDS, 30 minuti; gruppo DC, 30 minuti; gruppo DP-comunisti, 15 minuti; gruppo federalista europeo, 15 minuti; gruppo liberale, 15 minuti; gruppo MSI-destra nazionale, 2 ore; gruppo PSDI, 15 minuti; gruppo PSI, 15 minuti; gruppo repubblicano, 2 ore; gruppo sinistra indipendente, 15 minuti; gruppo verde, 15 minuti.

Aggiungo che il gruppo repubblicano ha comunicato la rinuncia ad una parte del tempo accordato, ovvero due ore, a vantaggio del gruppo MSI-destra nazionale. Alla luce di ciò il gruppo repubblicano potrà disporre di un'ora ed il gruppo MSI-destra nazionale di tre ore.

Ritengo che la suddetta ripartizione sia equa, in considerazione del lungo tempo trascorso, del dibattito svolto dalla Commissione sul provvedimento e della posizione di un gruppo parlamentare che contestando decisamente il progetto di legge al nostro esame intende intervenire su ciascun articolo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Richiamandomi al regolamento, rilevo che l'intenzione del presidente di contingentare i tempi era matura da tempo e soltanto oggi è stata manifestata concretamente. A mio avviso, sarebbe stato certamente più opportuno trovare un'intesa sulla ripartizione dei tempi, intesa che non è stata raggiunta non per la indisponibilità del nostro gruppo, ma per l'irrigidimento di coloro che intendono approvare il testo degli articoli entro la giornata di domani o di martedì prossimo.

La soluzione prospettata dal presidente si muove infatti in tale direzione: siamo di fronte a ben 19 articoli e, se me lo consentite, ad un titolo che ha una non scarsa rilevanza. Il regolamento stabilisce che ogni deputato possa intervenire nella discussione degli articoli per non più di venti minuti; ora, come i colleghi della Commissione sanno, sono sempre intervenuti nel dibattito diversi deputati del gruppo del MSI-destra nazionale sia durante la discussione sulle linee generali in sede legislativa, sia successivamente, anche a causa di un motivo specifico: non tutte le parlate alle quali il testo si riferisce possono essere oggetto di conoscenza da parte di un singolo deputato. Ognuno, in effetti, può conoscerne bene soltanto alcune, anche in base alla sua provenienza. Sarebbe stata pertanto preferibile ed accettabile che ad un gruppo come il nostro, tradizionalmente avverso al provvedimento in esame, fosse stato assegnato quanto meno il tempo massimo previsto dal regolamento per un intervento sugli articoli per ciascun deputato.

Va infatti tenuto presente che la sede redigente comporta un impegno particolare sugli articoli poiché la Commissione è chiamata a deliberare in ordine alla loro redazione; il presidente, invece, ci ha assegnato due ore, cioè centoventi minuti, che essendo riferibili a 19 articoli ed al titolo corrispondono a sei minuti per ciascun articolo. Giudico pertanto il tempo assegnato al nostro gruppo assolutamente insufficiente, tenuto conto degli emendamenti (soprattutto quelli presentati ultimamente da parte nostra) che investendo aspetti sostanziali meritano di essere adeguatamente discussi. In genere, personalmente, sono piuttosto sintetico, ma ritengo che il tempo assegnatomi sia assolutamente inadeguato.

Grazie alla rinunzia del gruppo repubblicano, il tempo a nostra disposizione è

divenuto leggermente superiore, ma rimane ugualmente insufficiente. Invito pertanto il presidente ad individuare un'altra soluzione che consenta non tanto di allungare i tempi, dato che siamo ormai giunti al loro contingentamento, quanto di svolgere una discussione più completa che dia modo di esplicitare le posizioni di chi ha da opporre argomenti che non sono tutti da « buttare a mare ». Si tratta, anzi, di argomenti di grande importanza sul piano costituzionale e dell'interesse nazionale. Non condivido pertanto la decisione comunicata dal presidente circa il contingentamento dei tempi.

PIETRO SODDU. Intervenendo contro il richiamo al regolamento, concordo sulla soluzione comunicata dal presidente in quanto il precedente dibattito sul provvedimento ha già messo in luce le questioni più importanti; la Commissione è quindi ormai matura per decidere consapevolmente sugli articoli.

Condividiamo tuttavia una preoccupazione sollevata dai colleghi del gruppo del MSI-destra nazionale, che non possiamo considerare del tutto infondata: mi riferisco all'uso delle lingue minoritarie nel corso dei procedimenti giudiziari e nei relativi uffici. A tale proposito rileviamo l'opportunità di evitare l'utilizzo delle lingue ammesse a tutela in questo ambito, prevedendo in tal senso una esplicita disposizione da inserire nel provvedimento. I rilievi avanzati dal gruppo del MSI-destra nazionale al riguardo concernono una sentenza della Corte costituzionale in base alla quale il riconoscimento di una minoranza linguistica comporta automaticamente il diritto ad usare la lingua minoritaria nelle fasi processuali. Non sono personalmente in grado di sciogliere questo problema, ma ritengo che sarebbe opportuno trovare una soluzione in materia che, tra l'altro, potrebbe servire per sdrammatizzare il confronto tra le varie posizioni in Commissione, per procedere più speditamente nella redazione degli articoli del testo da sottoporre all'Assemblea.

PRESIDENTE. A quale articolo lei pensa possa riferirsi tale precisazione?

PIETRO SODDU. Mi pare che la questione riguardi l'uso delle lingue minoritarie non soltanto negli uffici, ma soprattutto nei procedimenti giudiziari. Invito quindi il presidente della Commissione, che è anche relatore del provvedimento, a contribuire con la sua specifica competenza ad enucleare una qualche eccezione e chiedo nel contempo ai colleghi del movimento sociale di confermare o meno se il punto essenziale di contrarietà al provvedimento sia rappresentato dall'uso delle lingue ammesse nell'ambito degli uffici giudiziari. È chiaro che, se ce ne fossero altri molto importanti, anche la mia ipotesi cadrebbe, perché la definizione di tale questione non riuscirebbe comunque a rendere spedito l'*iter* del provvedimento in discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare, per rispondere all'onorevole Soddu.

PRESIDENTE. Do la parola ad un rappresentante per gruppo, avvalendomi delle facoltà previste dall'articolo 41 del Regolamento, anche perché stiamo discutendo un richiamo alquanto atipico. In ogni caso, non può esservi dialogo tra i deputati.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, è stata formulata una proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, lei sa benissimo che in mancanza di un accordo fra i gruppi, il riparto dei tempi è un potere esclusivo del Presidente.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'onorevole Soddu le ha proposto di rivolgerci una domanda: volevamo rispondere subito.

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto della sua contestazione.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, ho già avuto modo di ringraziarla nella precedente riunione in sede di

chiusura della discussione sulle linee generali, quando mi concesse di rendere una dichiarazione, nonostante fossero stati già fissati i tempi per la chiusura della stessa. La ringrazio anche per la disponibilità odierna: pur nella mia breve esperienza parlamentare, non ricordo che il mio gruppo abbia mai avuto un trattamento così magnanimo per quanto riguarda la possibilità di svolgere interventi. Insomma, mai abbiamo avuto in nessun dibattito due ore a disposizione e poiché non sapremmo come utilizzarle, abbiamo rinunciato ad un'ora.

Non si tratta di un problema di contingentamento di tempi, bensì della discussione di una legge molto sofferta, in relazione alla quale le posizioni sono note. Noi non siamo abituati ad andare a scontri frontali su problemi in ordine ai quali, tutto sommato, occorre trovare un minimo di convergenza. Anche noi le saremmo grati se nella materia controversa, di cui all'articolo 9, si potesse trovare un'intesa fra i gruppi.

PRESIDENTE. Penso che possiamo considerare esaurita questa fase. Mi dispiaccio molto della mancata accettazione delle indicazioni del presidente da parte di uno dei due gruppi che avvertono maggiormente l'esigenza di non procedere alla conclusione dell'*iter* legislativo. Non saprei come agire diversamente e non mi sento di formulare altre proposte. Il piano di ripartizione dei tempi di intervento fra i gruppi, da me proposto, rimane pertanto valido.

Questo non esclude naturalmente, che nel corso della discussione e della deliberazione sui vari articoli, si possano creare condizioni politiche e regolamentari tali da permettere un diverso andamento, ma questo lo dovremo valutare, come suol dirsi, in corso d'opera; diversamente, la Commissione verrebbe meno ad un mandato ad essa affidato dall'Assemblea. Non so se quest'ultima abbia agito bene o male, e anche in quella sede ci siamo fieramente opposti, ma alla fine si è arrivati ad una decisione della quale dobbiamo tenere conto.

Ritengo che, in considerazione dell'altissimo senso di responsabilità di tutti i colleghi, nessuno escluso, nel corso della discussione e della deliberazione dei vari articoli potremo tener conto del clima diverso che eventualmente dovesse instaurarsi. Aggiungo che tutte le questioni politiche, che sono state accennate da qualche collega, saranno prese in considerazione.

Credo che la domanda del collega Soddu sia retorica. Egli ha fatto molto bene a porla, se non altro per ricordare il problema, ma si tratta di una questione che avevamo già deciso di risolvere nel senso indicato dal collega medesimo. È una questione che esamineremo comunque quando arriveremo al punto da lui indicato, che, se non ricordo male, riguarda l'articolo 9.

Avverto che da questo momento scatta il piano di ripartizione dei tempi.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 1, iniziata nella seduta di mercoledì 16 ottobre 1991. Ne do nuovamente lettura:

ART. 1

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone, Viviani.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Le regioni possono tutelare le lingue locali e i dialetti.

1. 2.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone. Viviani.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Le tradizioni e la cultura locale sono tutelate e valorizzate secondo le norme della presente legge.

1. 53.

Berselli.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

La Repubblica tutela le tradizioni e la cultura delle popolazioni delle varie zone d'Italia.

1. 54.

Franchi.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

La Repubblica tutela le lingue locali, dialetti compresi.

1. 4.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone, Viviani.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

La Repubblica tutela le parlate locali.

1. 3.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Viviani.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

La Repubblica tutela le tradizioni e la cultura delle popolazioni di origine greca ed albanese, dei sardi e dei friulani.

1. 55.

Pazzaglia.

Sopprimere il comma 1.

1. 5.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Viviani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Repubblica tutela le tradizioni culturali delle minoranze etniche e la loro parlata sempre che internazionalmente riconosciuta come lingua.

1. 6.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Repubblica tutela la cultura e le lingue delle minoranze etniche del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

1. 8.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Viviani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Repubblica tutela le culture e le lingue delle minoranze etniche del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

1. 47.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 1, sopprimere le parole la lingua e.

1. 48.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 1, sopprimere le parole la lingua e.

1. 10.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Nania.

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola lingua *con la parola* parlata.

1. 11.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole la lingua e la cultura *con le parole* le parlate e la cultura.

1. 9.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Viviani.

Al comma 1, sopprimere le parole e la cultura.

1. 12.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sostituire le parole la cultura delle popolazioni di origine *con le seguenti* la cultura dei gruppi etnici di origine.

1. 14.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

Al comma 1, sostituire le parole la cultura delle popolazioni di origine *con le seguenti* la cultura delle minoranze di origine.

1. 13.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle popolazioni che sono state definite minoranze etniche nei trattati di pace con gli stati confinanti.

1. 18.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle minoranze etniche nelle località in cui costituiscono almeno il 30% della popolazione residente nel comune.

1. 19.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, sostituire le parole da delle popolazioni *sino alla fine del comma con le seguenti* delle minoranze linguistiche rappresentanti almeno il 25% della popolazione residente nel comune.

1. 46.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle minoranze etniche.

1. 16.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Caradonna, Maceratini.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano *con le seguenti* delle minoranze etniche.

1. 17.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sostituire le parole delle popolazioni di origine *con le seguenti* degli abitanti nei comuni dello Stato di origine.

1. 15.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Maceratini.

Al comma 1, sostituire le parole di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara *con le seguenti* delle popolazioni che si trovano ai confini dello Stato e parlano comunemente la lingua dello Stato confinante.

1. 20.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Tassi, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere la parola albanese.

1. 21.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sopprimere la parola albanese.

1. 22.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Baghino, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sopprimere la parola catalana.

1. 23.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Del Donno, Fini.

Al comma 1, sopprimere la parola germanica.

1. 24.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Maceratini.

Al comma 1, sopprimere la parola greca.

1. 25.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, sopprimere le parole slava e zingara.

1. 26.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sopprimere la parola slava.

1. 27.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Baghino.

Al comma 1, sopprimere la parola slava.

1. 45.

Camber.

Al comma 1, sopprimere la parola zingara.

1. 28.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Nania, Parigi, Parlato.

Al comma 1, sopprimere le parole e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

1. 29.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, sopprimere le parole e di quelle parlanti il ladino.

1. 30.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Poli Bortone, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere le parole il ladino.

1. 31.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Al comma 1, dopo le parole parlanti il ladino *aggiungere le seguenti* il francese.

1. 52.

Fachin Schiavi, Pascolat, Bertoli, Ferrandi, Renzulli.

Al comma 1, sopprimere le parole il franco-provenzale.

1. 32.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, sopprimere le parole e l'occitano.

1. 33.

Franchi, Berselli, Pazzaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole e tutte le altre lingue locali, compresi i dialetti.

1. 34.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole il friulano e il sardo nonché tutte le lingue locali, dialetti tutti compresi *e conseguentemente sopprimere il comma 2.*

1. 35.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Sopprimere il comma 2.

1. 36.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Sopprimere il comma 2.

1. 49.

Del Pennino, De Carolis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica tutela la cultura locale.

1. 51.

Del Pennino. De Carolis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica tutela altresì la cultura e le tradizioni delle popolazioni delle singole regioni italiane.

1. 37.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Nania.

Al comma 2, sopprimere le parole la lingua e.

1. 50.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 2, sopprimere le parole le popolazioni *e conseguentemente sostituire le parole* friulane e sarde *con le seguenti* friulana e sarda.

1. 39.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Del Donno, Tassi.

Al comma 2, sostituire le parole delle popolazioni friulane e sarde *con le seguenti* del Friuli e della Sardegna.

1. 38.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tremaglia, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole e la cultura delle popolazioni friulane *con le seguenti* e la cultura delle popolazioni del Friuli, della Carnia e.

1. 44.

Camber.

Al comma 2, sopprimere le parole friulane e.

1. 40.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Nania.

Al comma 2, sopprimere le parole e sarde.

1. 41.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone. Nania.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole nel rispetto dei diversi dialetti esistenti.

1. 42.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Valensise, Tremaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole quale parte inscindibile della tradizione del popolo italiano.

1. 43.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che si discuta preventivamente il titolo del provvedimento.

PRESIDENTE. Del titolo discuteremo alla fine, non all'inizio, quando ancora non si conoscono gli articoli che verranno approvati. Ad esempio, se approvassimo gli emendamenti soppressivi proposti a tutti gli articoli, a quel punto anche il titolo dovrebbe essere soppresso per mancanza di contenuti.

GIULIO CAMBER. Premetto che parlerò per illustrare soltanto gli emendamenti da me presentati e per fare una precisazione di ordine personale, vale a dire che in linea di massima voterò a favore degli emendamenti presentati dal gruppo repubblicano e mi asterrò su quelli presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale, salvo qualche caso che di volta in volta mi riservo di valutare.

Per quanto riguarda il primo articolo, desidero richiamare l'attenzione della Commissione in particolare su un emendamento da me presentato che sottolinea la necessità di introdurre un criterio quantitativo per l'individuazione delle minoranze da tutelare. In sostanza, propongo di introdurre una limitazione di ordine numerico nell'ambito di tale articolo, poiché chiedo che la normativa si applichi nei comuni dove risieda una minoranza da tutelare di consistenza non inferiore al 25 per cento dell'intera popolazione del comune.

Intendo sostanzialmente richiamare l'attenzione sul fatto che il provvedimento nel suo complesso, non ponendo alcuna limitazione di ordine oggettivo, potrebbe prestarsi a evidentissime forzature.

Io sono espresso dal movimento locale « Lista per Trieste », ho presente la situazione di questa città e più in generale del Friuli–Venezia Giulia. Là esistono parecchie situazioni di confine, ma situazioni analoghe potrebbero determinarsi nelle grandi città italiane, laddove sono residenti popolazioni non italiane che potrebbero essere ricomprese per un verso o per l'altro nello spirito del provvedimento. Se non fosse introdotto un criterio quantitativo, rischieremmo di assistere ad un vero e proprio guazzabuglio, ad una vera e propria Babele, laddove non vi fossero due o tre minoranze da tutelare, ma un numero imprecisato e oggettivamente imprecisabile.

In conclusione, l'introduzione di un criterio numerico è essenziale dal punto di vista della *ratio* del provvedimento che stiamo discutendo.

GIOVANNI FERRARA. Il collega Camber ha parlato a titolo personale, quindi mi pare che dissenta dal suo gruppo.

PRESIDENTE. Questo dovremmo chiederlo al capogruppo, che non è presente: allo stato è l'unico intervento socialista fino a questo momento.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non ho posto il problema della discussione preliminare del titolo per fare invertire l'ordine normale dei lavori, ma per chiarire una questione di carattere politico, che a mio avviso influisce su tutto il dibattito. L'oggetto della tutela dovrebbe riguardare la cultura e le tradizioni locali. Il problema che poniamo alla base della nostra posizione negativa deriva dal fatto che le minoranze linguistiche definite dall'articolo 1 della proposta che noi vorremmo tutelare, non possono essere riconosciute

come tali. Abbiamo posto il problema anche alla luce della norma costituzionale ma è evidente che, a prescindere da questa, soprattutto dal titolo e quindi dal contenuto dell'articolo 1 che stiamo discutendo, deriveranno conseguenze di notevole gravità.

Se i sardi dovessero essere riconosciuti come minoranza linguistica – il discorso naturalmente vale non soltanto per i sardi, ma anche a maggior ragione per gli altri – dovremmo applicare subito l'articolo 109 del codice di procedura penale, il quale recita testualmente: « Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità ».

L'interrogatorio nella madrelingua già avviene in alcuni casi ma, se approvassimo l'articolo 1 in discussione, si dovrebbe provvedere anche alla verbalizzazione in una serie di differenti parlate. L'articolo 1, infatti, rappresenta una prima applicazione del titolo del provvedimento, in quanto esso indica quelle che possono essere considerate minoranze linguistiche nel nostro paese. Se superassimo preventivamente la questione del titolo, si potrebbe giungere ad un atteggiamento molto (anche se non completamente) diverso da parte nostra.

Per tale motivo pongo un problema politico. L'articolo 1, in sostanza, stabilisce che le norme processuali di cui ho dato lettura si applicano, per esempio, alle popolazioni di origine albanese, per cui in Calabria i processi sia in primo grado, sia in corte d'appello dovrebbero essere svolti anche in lingua albanese. Analogamente, bisognerebbe svolgere i processi anche in lingua catalana in Sardegna, anche in lingua greca in Puglia, anche in lingua slava nelle zone di confine, anche in lingua zingara nelle numerose parti del nostro paese in cui vi sono insediamenti, anche in ladino nel Trentino Alto Adige, anche in franco-provenzale e occitano nel Piemonte e Valle d'Aosta. Diverso è poi il caso della lingua germanica, già ampiamente tutelata, anche in sede processuale.

Vi sono inoltre il friulano ed il sardo: non aggiungo nulla per quanto riguarda il primo, di cui ho già parlato in altre occasioni, citando tra l'altro il maggiore studioso in materia, Francescato. Per la Sardegna, invece, come ho già osservato in passato, in conseguenza del collegamento tra l'articolo 1 ed il titolo, bisognerebbe svolgere processi in catalano ad Alghero, in sassarese per i residenti a Sassari ed in due comuni vicini (si tratta infatti di una parlata completamente a se stante), in logudorese per la zona da Porto Torres fino a Bono, in gallurese per tutta la Gallura, regione oggi ben nota per il suo rilievo turistico, in barbaricino a Nuoro e nei dintorni (fra l'altro il barbaricino, considerata la zona, dovrebbe essere utilizzato spesso nei processi !) e in campidanese nel Campidano. Ora, colleghi, dovete essere voi a dirmi se questo aspetto ha un'importanza preminente rispetto agli altri !

D'altro canto la tutela della cultura e delle tradizioni locali ci trova indubbiamente consenzienti; ho infatti proposto personalmente un diverso titolo del provvedimento del seguente tenore: « Tutela della cultura e delle tradizioni locali », mentre l'onorevole Franchi ha proposto il seguente titolo: « Disposizioni per la valorizzazione delle tradizioni e delle culture locali ». Per quanto riguarda invece l'articolo 1, abbiamo proposto di sostituirlo con il seguente: « La Repubblica tutela le tradizioni e la cultura delle popolazioni di origine greca, albanese, dei sardi e dei friulani »; non abbiamo quindi

considerato le culture slava, zingara, catalana, perché non ci riguardano e non ci interessano per i vari motivi illustrati.

Ora, signor presidente, chi potrebbe sostenere che nell'intenzione di valorizzare le tradizioni e le culture locali non è compresa la parlata locale? Soltanto chi volesse negarlo per principio: nella cultura sono infatti naturalmente comprese le parlate locali. È diverso però l'intendimento di ufficializzarle al punto di farle parlare negli uffici pubblici (come previsto nell'articolo 9), riconoscendo come minoranze linguistiche quelle che non sono considerabili tali.

Vogliamo ragionare in un determinato modo? Benché potremmo non essere completamente lieti, potremmo riflettere, poiché riteniamo possibile una tutela che non comporti tutte le conseguenze negative che vengono attualmente previste.

Ci assumiamo pienamente la responsabilità della battaglia, molto dura, che abbiamo compiuto: se potessimo ancora portarla avanti, in assenza della decisione autoritativa del presidente, lo faremmo. Tuttavia, occorre anche osservare che non si è voluto recepire nulla delle nostre tesi, le quali non sono del tutto da respingere, neanche da parte di chi ha opinioni diverse dalle nostre. Ritengo che alcuni colleghi della Commissione sappiano quale rilievo abbiamo dato a determinati punti anche in passato, quando il provvedimento era al nostro esame in sede legislativa, osservando che se si fossero superati alcuni nodi la nostra posizione non sarebbe stata rigida. Ci opponiamo, infatti, non alla tutela della cultura e delle tradizioni locali, ma al riconoscimento delle minoranze linguistiche ed alle conseguenze che ne derivano, in primo luogo sul processo.

STELIO DE CAROLIS. Il gruppo repubblicano ha presentato alcuni emendamenti all'articolo 1, riferiti in particolare al comma 2, sui quali ci auguriamo di trovare il consenso dei colleghi della Commissione.

È indubbiamente condivisibile l'intento di dare piena attuazione all'articolo 6 della Costituzione, ma occorre anche farsi carico di un grave *vulnus* che si rischia di portare all'articolo 5 della stessa Costituzione, che sancisce l'unità della Repubblica e quindi anche l'unicità della lingua italiana. Se il vero obiettivo che si pone il legislatore è quello di tutelare la cultura e le tradizioni locali, il comma 2 dell'articolo 1 deve essere a nostro avviso modificato. Abbiamo in proposito presentato un emendamento che tende a sottolineare come la Repubblica tuteli le culture locali.

Abbiamo presentato un terzo emendamento per sopprimere le parole « la lingua e », perché il comma 2 riguardi solamente la cultura delle popolazioni friulane e sarde, come vanno tutelate tutte le culture delle varie regioni.

Consideriamo l'adesione del collega Camber come un'adesione del gruppo socialista, essendo egli l'unico rappresentante presente di una forza politica molto importante quale il PSI e questo dovrebbe far ricredere sui tempi e sui modi per accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento.

Ripeto, signor presidente, che non vorremmo boicottare i lavori, invitiamo soltanto i colleghi a tener conto dei nostri emendamenti, soprattutto di quelli presentati all'articolo 1.

DANILO BERTOLI. Vorrei esprimere la mia opinione in ordine all'argomento testé utilizzato dall'onorevole Pazzaglia. Egli ha richiamato il codice di procedura penale a proposito dell'eventualità che nei processi sia fatto obbligo di usare la lingua delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo che stiamo discutendo.

Credo che si possa fugare la preoccupazione dell'onorevole Pazzaglia almeno con due argomenti.

Innanzi tutto anche il codice di procedura penale può essere derogato da una legge successiva, come potrebbe essere questa. Questo può avvenire a maggior ragione in quanto stiamo discutendo uno speciale provvedimento di legge rivolto a dare una tutela rinforzata ai cittadini

appartenenti alle particolari formazioni sociali, che consideriamo minoranze linguistiche.

In secondo luogo, approvando il testo al nostro esame, alle minoranze linguistiche del nostro paese si darebbero in pratica gradi diversi di tutela. Vi sono le minoranze linguistiche nazionali, come la francese, la tedesca e la slovena, nonché le minoranze linguistiche non nazionali, indicate nel testo al nostro esame. È perfettamente coerente con l'articolo 6 della Costituzione prevedere un grado diverso di tutela delle minoranze linguistiche.

La preoccupazione dell'onorevole Pazzaglia mi sembra superata da questi due argomenti. In ogni caso, da ultimo è da aggiungere, come ha affermato dianzi il capogruppo, onorevole Soddu, che sussiste la nostra disponibilità, quando si discuterà l'articolo 9, a delimitare meglio il campo circa l'uso della lingua delle minoranze linguistiche non nazionali nei rapporti con la pubblica amministrazione.

FRANCO FRANCHI. Noi spenderemo qualche minuto di più su questo articolo, perché è quello fondamentale. Non a caso abbiamo tentato di rispondere subito alla domanda dell'onorevole Soddu: è certo che, se riuscissimo a chiarire questo aspetto, affronteremmo la discussione degli articoli successivi con animo sollevato. Da parte nostra non vi è la volontà di condurre un ostruzionismo, per altro impossibile, bensì di richiamare l'attenzione su una viva preoccupazione che abbiamo.

Con il provvedimento al nostro esame non ci limitiamo a riconoscere, ma creiamo le minoranze. Un discorso è riconoscere l'esistente, un altro è inventare ciò che non esiste.

Le minoranze che sono veramente tali si sono fatte sentire, hanno gridato, hanno protestato, hanno combattuto battaglie. Nel nostro caso tutto ciò non esiste. Sarebbe stato allora sufficiente tutelarle, aiutandole a conservare l'esistente. Qualcuno poco fa rilevava che le conseguenze del provvedimento, di per sè eccezionali, non si limiteranno al processo. Abbiamo già fatto uno strappo per l'Alto Adige, uno strappo non dovuto, ammesso che le restanti misure lo siano; ora stiamo polverizzando l'ordinamento giuridico, perché non si può dimenticare che, come suol dirsi, l'appetito vien mangiando e dopo questo riconoscimento ne saranno chiesti altri: voglio dire che le minoranze chiederanno, in relazione a situazioni anologhe che già esistono, quei diritti che in questo momento la legge non riconosce loro. In sostanza creeremmo delle separazioni nell'ambito di popolazioni, in cui le separazioni ora non esistono, perché quelle popolazioni convivono felicemente con i propri costumi e le proprie abitudini. Anzi, in alcune zone è la popolazione maggioritaria che partecipa attivamente alle manifestazioni della cultura e delle tradizioni delle popolazioni che possono essere definite minoritarie.

Oltre alle separazioni, creeremmo fatalmente con un provvedimento di questa natura dei privilegi nello stesso ambito di una popolazione, che oggi non conosce privilegi di nessun genere.

Non è possibile stare tranquilli, anche e soprattutto per l'impostazione del disegno legislativo, che esclude persino dall'ambito del territorio la scelta relativa alla presenza dello Stato. La nostra preoccupazione è forte, non abbiamo nessuna intenzione di far perdere tempo alla Commissione: per favore, veniteci incontro, cercate di capire la nostra preoccupazione fondamentale, vale a dire che non si può inventare ciò che non esiste e che è possibile aiutare a crescere quelle culture senza dover creare impalcature, per altro costosissime!

Se avessimo potuto cominciare a discutere dal titolo e la maggioranza della Commissione fosse venuta incontro alla nostra preoccupazione, sarebbe stato molto più facile anche da parte nostra affrontare la discussione dell'articolato.

PRESIDENTE. Preciso ancora una volta che la questione relativa al titolo è impregiudicata.

GASTONE PARIGI. Signor presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'articolo

1 esordendo con il racconto di un episodio molto significativo svoltosi a Udine sabato scorso. I tre colleghi presenti della mia provincia ne sono a conoscenza, anche perché esso è stato ampiamente riferito dai giornali.

In tale data nella sala Aiace di Udine si è svolto un incontro ufficiale fra il Movimento Friuli e il Movimento sociale italiano. Il primo è l'inventore, quanto meno il coinventore, del problema della lingua friulana. Esso è anche un tutore fedelissimo e zelante della parlata e della cultura friulane.

La collega Schiavi mi rivolge alcune espressioni e allora mi correggo: il Movimento Friuli, dopo la collega Schiavi, è l'associazione che ha maggiori meriti in fatto di friulanità !

Ci siamo incontrati ufficialmente e si è svolto un dibattito con gli esponenti del Movimento Friuli, compreso il conte di Caporiaco. Noi abbiamo sempre sostenuto che è la buona borghesia friulana e non il popolo minuto a tenere a questa lingua. Ebbene, il conte di Caporiaco, il corifeo di questa battaglia, mi ha posto alcune domande. In altri termini mi ha chiesto le ragioni per le quali con tanta pervicacia, insistenza e caparbietà il Movimento sociale italiano si oppone all'approvazione del provvedimento, che viene invece perseguita da tutto il restante schieramento politico, ad eccezione del partito repubblicano.

Io ho fornito le mie spiegazioni, nel corso di questo incontro pubblico, e le autorità e i rappresentanti ufficiali del movimento, oltre ad applaudirmi rumorosamente, nel commentare il mio intervento si sono dichiarati concordi con le intenzioni e l'attività che il Movimento sociale italiano svolge a tale proposito.

Siccome qualcuno potrebbe sospettare che abbia raccontato la « favola dell'orso », invito i colleghi a leggere *Il Messaggero veneto*, il più autorevole quotidiano della nostra regione, nel quale sono state riferite, sia pure in sintesi, le mie argomentazioni che riporto con ancora maggior sintesi in questa sede. Ho spiegato agli amici del Movimento Friuli le motivazioni della nostra posizione e il vicepresidente del Movimento, quasi preso da un *raptus*, ha preso il microfono e si è dichiarato talmente d'accordo con le nostre tesi che alle prossime elezioni voterà per il Movimento sociale italiano. Tutto questo semplicemente perché ho riferito sulla nostra battaglia alla cittadinanza presente nella sala Aiace; ho soltanto detto, nella sostanza, che « siamo come voi amanti della tradizione, anche perché ciò rientra in qualche modo nella nostra inclinazione caratteriale ». Ci si indica come nostalgici, o tradizionalisti, e quindi proprio per una coerenza intellettuale e caratteriale siamo visceralmente tutori delle tradizioni. Pertanto, come i friulani, amiamo la cultura del Friuli, amiamo la « friulanità » e mai potremmo ritenere che un popolo così ordinato, educato e civile possa attraverso una disposizione di legge come quella al nostro esame minare l'unità dello Stato. Tale rischio può piuttosto esservi per l'Alto Adige, per il serbo-croato, e così via.

D'altro canto, molto recentemente, nella tanto derelitta Croazia, il governo di Zagabria ha dato l'ordine di togliere tutte le testimonianze italiane dagli edifici pubblici e privati della città venetissima di Rovigno. Ecco, in questo caso, vi può essere una manovra da parte slovena per lo sradicamento dell'italianità, ma non certo nel Friuli. Amiamo quindi il friulano come gli stessi abitanti del Friuli, e per coltivare questo amore non vi è certamente bisogno di una legge ! Mi sia consentito il paragone: per amare una donna, non vi deve essere un ufficiale che lo ordina. Non vi è alcun bisogno di questo tipo, soprattutto per chi crede nel libero amore, o nella libera passione per una cultura.

Le mie argomentazioni hanno convinto alcuni dei maggiori esponenti della cultura friulana sull'opportunità di appoggiare la battaglia che il gruppo del MSI-destra nazionale sta conducendo. Oltre ad argomentazioni di carattere logico, sentimentale, culturale, ve ne sono altre di carattere scientifico, giuridico e costi-

tuzionale, relative alla proprietà della definizione di minoranza linguistica per determinate parlate, che mi piacerebbe affrontare se mi fosse concesso il tempo necessario.

Posso brevemente rifarmi ad alcune note scritte che ho redatto perché condannato agli studi forzati dall'onorevole Pazzaglia; ne traggo alcuni spunti, osservando come l'articolo 6 della Costituzione faccia riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche. Dobbiamo quindi chiederci quali siano le minoranze linguistiche dal punto di vista giuridico ed anche dal punto di vista del diritto naturale. In pratica, per minoranza linguistica si intende quella che per diverse ragioni, anche storiche, si rifà ad una lingua specifica dietro la quale esiste un popolo, un'arte, una cultura, una tradizione, eventualmente oltre i confini nazionali dell'Italia. La minoranza linguistica utilizza quindi una comunicazione verbale riferibile ad una precisa lingua, che a sua volta è attribuibile ad un popolo.

Se tali sono le minoranze linguistiche, dobbiamo allora chiederci cosa sia una lingua: essa è un sistema di comunicazione con una diffusione territoriale che va oltre il campicello, il villaggio, o l'accampamento degli zingari sotto il ponte sul Tevere. Per lingua si intende quindi un sistema di comunicazione che oltre ad avere una storia ha anche un vasto territorio di diffusione, nel quale una comunità vive, come dicevano i retori, « con una comunanza di destini ».

La differenza tra lingua e minoranze linguistiche deriva pertanto da due concetti collegati e combinati fra loro, in base ai quali si può definire ciò che non è né lingua, né minoranza linguistica, ma è invece dialetto, o parlata minore, anche se nobilissima. Se l'onorevole Schiavi, con la sua accentuata femminilità, può sentirsi offesa ritenendo che si voglia sminuire il concetto di dialetto rispetto a quello di lingua, desidero precisare che a mio avviso il dialetto può essere più nobile, bello, familiare e romantico della lingua.

Quindi, una differenziazione tra lingua e dialetto non deve essere considerata diminutiva per il secondo: si tratta di una questione di carattere « metrico », poiché riguarda sistemi di comunicazione riferibili a spazi più o meno grandi. A sostegno dei concetti che sto esponendo, potrei citare tutte le dotte definizioni dei più illustri studiosi sui concetti di minoranza linguistica, lingua, parlata, territorio, diffusione, sulle quali tuttavia sorvolo in questa sede. A tali concetti si è peraltro riferito lo stesso Alessandro Manzoni, che il presidente non prenderebbe assolutamente in considerazione...

PRESIDENTE. Per quale ragione ?

GASTONE PARIGI. Intendevo dire che lei non condividerebbe le opinioni di Alessandro Manzoni da un punto di vista scientifico.

Per dare un senso alla norma che impone la tutela della minoranza linguistica è necessario che detta disposizione sia rivolta a regolare situazioni diverse nell'ambito dello stesso ordinamento. A nessuno perciò può sfuggire che proprio per tale ragione la norma di cui all'articolo 6 della Costituzione è destinata non ad un dialetto piuttosto che ad un altro, quanto a coloro che per ragioni storiche, culturali, etniche usano una lingua diversa da quella generalmente adottata nell'ambito territoriale di riferimento. Ecco cosa intende tutelare l'articolo 6 citato ed ecco quale può essere, sia pure per sommi capi, il concetto di dialetto che in questa sede si vuole umiliare a livello di lingua.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario all'emendamento Pazzaglia ed altri 1.1.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 1.2. In qualità di relatore, esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.2 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, potrei rinviare la seduta di un'ora. Tuttavia, poiché fra un'ora avranno luogo votazioni in Assemblea, sospenderò la seduta, che riprenderà domani alle 9.

Prima di chiudere la seduta desidero però fare due comunicazioni. In primo luogo, salvo diverso avviso della Presidenza della Camera, nel caso di richiesta di votazioni qualificate in Commissione, considero applicabile in via analogica quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento, cioè il preavviso di venti minuti. Ritengo che tale norma si debba applicare anche in Commissione perché essa garantisce ai deputati presenti nel Palazzo il tempo necessario per partecipare alla votazione.

In secondo luogo, poiché siamo in regime di contingentamento dei tempi e l'iniziativa del gruppo repubblicano assume un intento chiaramente ostruzionistico, che pure è pienamente legittimo, comunico altresì che intendo avvalermi in futuro della facoltà prevista dall'articolo 85, comma 8, del regolamento, sull'ordine di votazione degli emendamenti.

Sospendo la seduta fino a domani mattina alle 9.

La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle 9,5 di giovedì 24 ottobre 1991.

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in missione il deputato Caveri.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Amato, Angius, Azzolini, Barbera, Barbieri, Battaglia Adolfo, Berselli, Binetti, Ferrara, Gitti, Ingrao, La Ganga, Magri, Mattarella, Novelli, Occhetto, Riggio, Sarti, Sbardella, Tortorella, Vecchiarelli, Zampieri e Zangheri nella mattinata sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Breda, Pascolat, Fronza Crepaz, Gasparotto, Motetta, De Carolis, Parigi, Santuz, Bonfatti, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Renzulli, Ferrandi, Bruni Francesco, Sanna, Trabacchi, Zuech, Sorice, Sapienza, Cavagna, Perani, Carrara e Grassi. Inoltre, l'onorevole Cappiello mi ha comunicato con una lettera di non poter partecipare ai lavori della Commissione per motivi di salute. Poiché analoga comunicazione non è stata trasmessa all'Assemblea, mi riservo di considerare successivamente le conseguenze che da tale comunicazione possono derivare in ordine al computo del numero legale della Commissione.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che la seduta di ieri 23 ottobre è stata sospesa dopo che, in sede di votazione per appello nominale dell'emendamento Pazzaglia ed altri 1.2, era stata constatata la mancanza del numero legale. L'onorevole De Carolis insiste sulla richiesta del suo gruppo di votazione per appello nominale?

STELIO DE CAROLIS. No, signor presidente.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, confermo il parere contrario sull'emendamento Pazzaglia ed altri 1.2 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Berselli 1.53, Franchi 1.54, Pazzaglia ed altri 1.4, Franchi ed altri 1.3, Pazzaglia 1.55, Franchi ed altri 1.5 e 1.6, agli identici emendamenti Franchi ed altri 1.8 e Del Pennino e De Carolis 1.47, nonché agli identici emendamenti Del Pennino e De Carolis 1.48 e Franchi ed altri 1.10.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 1.53, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Franchi 1.54, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1.55, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Franchi ed altri 1.8 e Del Pennino e De Carolis 1.47, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Del Pennino e De Carolis 1.48 e Franchi ed altri 1.10, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 1.11, sul quale esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 1.11 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

STELIO DE CAROLIS. A nome del gruppo repubblicano la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

GIULIO CAMBER. Dichiaro la mia astensione su tale emendamento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, dobbiamo esaminare il caso dell'onorevole Cappiello, la quale ha inviato una lettera al presidente comunicando la sua impossibilità di prendere parte ai lavori della Commissione per ragioni di salute. Considero sufficiente la motivazione addotta, ma occorre stabilire se sia possibile considerare un deputato in missione limitatamente ai lavori della Commissione a prescindere da quanto possa valere per l'Assemblea. Questo è il problema che pongo alla Commissione.

ADRIANO CIAFFI. Intervenendo per un richiamo al regolamento, vorrei far presente che nel regolamento, per quanto riguarda i lavori in Commissione, è stabilito un rinvio generale per analogia alle norme concernenti l'Assemblea. Poiché le sedute delle due sedi non sono strettamente contemporanee, ma, anzi, si tengono in orari diversi e in giornate o addirittura in settimane differenti, rendere obbligatorio il filtro dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea per valutare l'ammissibilità delle missioni oltre ad introdurre una complicanza superflua, comporterebbe un richiamo a figure dell'Assemblea che in Commissione non ci sono. Mi riferisco ai presidenti di gruppo, poiché in Assemblea sono loro a chiedere e certificare le missioni.

A livello di Commissione abbiamo già sanzionato l'ufficio di presidenza, che rappresenta il corrispettivo della Conferenza dei presidenti di gruppo per l'Assemblea, e che il presidente, in attuazione del rinvio per analogia alle norme d'aula, fa funzionare. Ritengo, pertanto, che quando la richiesta di missioni sia presentata o avallata dai capigruppo spetti al presidente della Commissione valutarne l'ammissibilità.

Si potrà obiettare che, con tutto il rispetto per le persone, si è a un livello minore, ma dobbiamo tener presente che i lavori delle Commissioni sono funzionali a quelli dell'Assemblea, anche quando vi sia la sede legislativa nei casi espressamente previsti. A mio parere, quindi, alla conduzione dei lavori della Commissione debbono applicarsi per analogia le norme regolamentari che si applicano in Assemblea, compresi i criteri di computo delle missioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento sul richiamo al regolamento possono intervenire soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

FRANCO FRANCHI. Intervengo contro il richiamo al regolamento perché, al di là delle motivazioni, senza dubbio valide, dell'onorevole Cappiello, non possiamo applicare per analogia le norme invocate dall'onorevole Ciaffi, tanto è vero che ieri abbiamo considerato in missione – ed era giusto fare così – i deputati che risultavano tali in Assemblea. Sono le missioni risultanti in Assemblea, infatti, che valgono anche per la Commissione, mentre non possiamo invertire questo meccanismo. In conclusione riteniamo che l'ammissibilità di una missione debba essere decisa dal Presidente della Camera e non da quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi per le loro autorevoli opinioni. Pur essendo favorevole a considerare in congedo l'onorevole Cappiello, ritengo che si tratti di un problema nuovo ed estremamente delicato poiché attiene alla definizione del *quorum* per le votazioni. Pertanto, anche per evitare di creare un precedente, rimetterò la questione alla Presidenza della Camera.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Berselli ed altri 1.11.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 1.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	22

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

De Carolis, Franchi, Parigi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bonfatti, Breda, Bruni Francesco, Cavagna, Ciaffi, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Gasparotto, Grassi, Labriola, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Sapienza, Soddu, Strumendo, Trabacchi e Zuech.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intervengo sull'ordine dei lavori perché credo che la votazione appena conclusa abbia dimostrato che le difficoltà di procedere rapidamente riguardano non solo noi, ma la Commissione nel suo complesso. Gli emendamenti da votare sono molti, gli appelli nominali sono lunghi e non credo che questa strada giovi a nessuno. Diversamente da quanto mi consentirebbe il regolamento, non intendo porre questioni che potrebbero far perdere tempo, ed anzi ne pongo qualcuna che forse potrebbe facilitare lo svolgimento dei nostri lavori: mi chiedo, cioè, se non si possa trovare un modo per eliminare dalla legge le parti che danno luogo a maggiori contrasti. Noi siamo contrari a qualunque legge su questa materia, ma forse possono individuarsi formulazioni meno contestabili di quelle attuali. Se possiamo trovare la strada per tentare di liberare la legge dai problemi più importanti, siamo a disposizione. In proposito, sottolineo nuovamente l'importanza che riveste in tale ambito l'articolo 1.

PRESIDENTE. Dovremmo a questo punto completare la discussione dell'articolo 1 per accantonare successivamente....

ALFREDO PAZZAGLIA. Esclusa la votazione dell'articolo 1 !

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, se lei permettesse al presidente di completare il proprio pensiero...

ALFREDO PAZZAGLIA. Dopo la votazione dell'articolo 1, sarebbe inutile cercare di trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Se la via che propongo viene subito scartata, proseguiremo nelle votazioni. Comunque, ritengo che si possa votare ora l'articolo 1, accantonare gli articoli dal 2 all'8 e passare alla discussione ed alla votazione dell'articolo 9, in modo che si possa introdurre quel chiarimento che alcuni colleghi della Commissione chiedono con insistenza. Potremmo poi tornare alla discussione degli articoli accantonati, definire il titolo e completare l'esame del provvedimento.

ALFREDO PAZZAGLIA. La proposta del presidente ha una sua validità, ma è necessario eliminare due o tre cosette dall'articolo 1: cosa c'entrano i tedeschi e gli sloveni ?

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Vorrei rispondere alla domanda dell'onorevole Pazzaglia.

PRESIDENTE. Onorevole Fachin Schiavi, non può perché non è possibile riaprire la discussione sull'articolo 1.

Dovendo constatare che la mia proposta non viene accettata, riprendiamo le votazioni degli emendamenti all'articolo 1. Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 1.9, sul quale il relatore esprime parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Franchi ed altri 1.9 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

STELIO DE CAROLIS. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 1.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	22

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

De Carolis, Franchi, Parigi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bonfatti, Breda, Bruni Francesco, Cavagna, Ciaffi, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Gasparotto, Grassi, Labriola, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Sapienza, Soddu, Strumendo, Trabacchi e Zuech.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Devo rilevare che non sempre è risultata chiara la risposta dei deputati nella votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Invito i componenti la Commissione ad osservare maggior silenzio durante l'espletamento delle operazioni di voto.

Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 1.12, sul quale il relatore esprime parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo è contrario.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo che l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.12 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 1.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	27
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	23

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, De Carolis, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bertoli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Gasparotto, Grassi, Labriola, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Sapienza, Soddu, Strumendo, Trabacchi e Zuech.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

FRANCO FRANCHI. Richiamandomi al regolamento, desidero chiedere se le sostituzioni dei deputati siano state precedute, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, da una comunicazione diretta al presidente della Commissione. Sono state consegnate le relative deleghe ?

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, non vi è bisogno delle deleghe poiché le sostituzioni sono state attestate dai rappresentanti di gruppo in Commissione. È la prima volta in dieci anni che l'onorevole Franchi si appella ad una regola notarile che non ha mai richiamato in precedenza, comprese le sostituzioni dei membri del suo gruppo. Comunque, in questa Commissione, con l'attestazione del presidente di gruppo abbiamo sempre accettato le sostituzioni.

FRANCO FRANCHI. Devo rammaricarmi per l'andamento dei lavori, anche perché il presidente della Commissione ha sempre presieduto bene le nostre sedute e non è abituato a lavorare come stiamo ora procedendo. D'altro canto, ritengo che questo modo di lavorare non sia gradito neanche agli altri membri della Commissione. Rinnoviamo quindi le nostre richieste che nascono non soltanto dal nostro desiderio, considerato che prima dell'inizio della seduta ci siamo confrontati con alcuni colleghi che hanno fortemente a cuore il provvedimento al nostro esame, i quali sono disponibili a ragionare sui due o tre punti che abbiamo sottolineato. Presidente, mi creda, un colloquio di mezz'ora potrebbe permettere di arrivare ad un utile chiarimento e consentire di approvare successivamente gli articoli del testo unificato delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Ritengo che lo schema proposto dall'onorevole Franchi possa essere preso in considerazione: votiamo con la puntualità e la rapidità del caso tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, poi, prima di votare l'articolo 1, possiamo sospendere la seduta per verificare se vi siano le condizioni per raggiungere un'intesa tra i gruppi oppure no.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti Berselli ed altri 1.14, 1.13, 1.16, 1.17, 1.15, 1.21, 1.23, 1.24, 1.26, 1.29 e 1.30; Franchi ed altri 1.18, 1.19, 1.22, 1.25 e 1.28; Camber 1.46 e 1.45; Pazzaglia ed altri 1.20, 1.27 e 1.31.

FRANCESCO D'ONOFRIO *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.19, non accettato dal relatorné dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Camber 1.46, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.20, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Berselli ed altri 1.21 e Franchi ed altri 1.22, non accettati dal relatore né dal Governo.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.23, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.24, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.25, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.26, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Pazzaglia ed altri 1.27 e Camber 1.45, non accettati dal relatore né dal Governo.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.28, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.29, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.30, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.31, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi 1.52.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Si tratta di un emendamento che interessa in particolare le valli valdesi, la Val Chisone e l'alta Val di Susa, i cui abitanti parlano quasi tutti tre o quattro lingue, tra cui il francese come lingua di lessico familiare, del culto e della cultura. Considerato che tale lingua non è inclusa tra quelle tutelate, mi pare opportuno inserirvela, anche perché nel 1943 furono proprio i valdesi in un famoso manifesto conosciuto come la « carta di Chivasso » a sottolineare l'importanza della tutela delle minoranze linguistiche nel nostro paese. L'approvazione di tale emendamento, quindi, mi sembra non solo giusta ma anche doverosa.

FRANCO FRANCHI. Annuncio il voto contrario del mio gruppo su questo emendamento.

PIETRO SODDU. Dichiaro il mio voto favorevole.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi 1.52, accettato dal Governo e per il quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 1.32, sul quale in qualità di relatore esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'emendamento Franchi ed altri 1.32 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Fachin Schiavi ed altri 1.52, perché sono sostanzialmente identici.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo, onorevole Pazzaglia: l'emendamento Fachin Schiavi aggiunge il francese alle lingue oggetto di tutela mentre l'emendamento Franchi elimina da queste il franco provenzale.

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.32, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti Franchi ed altri 1.33 e 1.38; Pazzaglia ed altri 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37; Del Pennino ed altri 1.49; Del Pennino e De Carolis 1.51 e 1.50; Berselli ed altri 1.39.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il relatore.

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.33, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.34, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.35, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Pazzaglia ed altri 1.36 e Del Pennino ed altri 1.49, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino e De Carolis 1.51, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 1.37, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino e De Carolis 1.50, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.39, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.38, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Camber 1.44.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

DANILO BERTOLI. Dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Anch'io voterò contro l'emendamento Camber 1.44.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Camber 1.44, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

In qualità di relatore esprimo parere contrario sugli emendamenti Franchi ed altri 1.40 e 1.41 e Berselli ed altri 1.42 e 1.43.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.40, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 1.41, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.42, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 1.43, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Abbiamo così completato le votazioni degli emendamenti all'articolo 1. Onorevoli colleghi, com'è stato deciso in precedenza, interrompiamo i nostri lavori per qualche minuto.

ALFREDO PAZZAGLIA. Vorremmo capire chi assumerà la guida di questa trattativa; noi saremmo lieti che fosse il relatore.

PRESIDENTE. Invito i gruppi a seguirmi nel mio ufficio per raggiungere i termini di un'intesa, secondo quanto già convenuto.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Nania.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della pubblica istruzione sono indicate le varie zone d'Italia e le relative culture e tradizioni sottoposte a tutela.

2. 28.

Franchi.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Con decreto del ministro della pubblica istruzione sono indicati i territori nei quali sono tutelate le culture e le tradizioni delle popolazioni di origine greca ed albanese, dei sardi e dei friuliani.

2. 29.

Pazzaglia.

Sopprimere il comma 1.

2. 2.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Nania.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I comuni in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti sono stabiliti con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, presa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. 3.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'ambito territoriale nel quale si applica la tutela delle parlate locali pre-

vista dalla presente legge è delimitato con legge regionale d'iniziativa popolare.

2. 30.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Nania.

Al comma 1, premettere le seguenti parole Nelle regioni a statuto ordinario.

2. 27.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole dalle disposizioni degli articoli seguenti *con le seguenti* dalla presente legge.

2. 4.

Pazzaglia, Franchi, Berselli.

Al comma 1, sostituire le parole Presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima *con le seguenti* Presidente del Consiglio dei ministri *e conseguentemente sopprimere il comma 2.*

2. 5.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Matteoli, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole della giunta medesima *con le seguenti* del consiglio.

2. 6.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Matteoli, Tassi.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo Nelle regioni a statuto speciale, l'ambito territoriale in cui s'applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con legge regionale d'iniziativa popolare.

2. 60.

Camber.

Sopprimere il comma 2.

2. 7.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Matteoli, Tassi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Prima dell'esame della proposta di legge di iniziativa regionale il consiglio regionale promuove l'audizione dei comuni interessati.

2. 8.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Parlato, Colucci Gaetano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni disciplinano con apposita legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti, delle condizioni, dei tempi che saranno precisati con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

2. 9.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

Al comma 2, premettere il seguente periodo Con decreto del Presidente della Repubblica vengono precisate le modalità relative al procedimento d'adozione inerente l'individuazione degli ambiti territoriali d'applicazione della tutela, avuto riguardo alle regioni a statuto ordinario ed alle regioni a statuto speciale.

2. 25.

Camber.

Al comma 2, sostituire le parole È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge *con le seguenti* Le regioni interessate provvedono ad emanare norme per.

2. 10.

Pazzaglia, Franchi, Berselli.

Al comma 2, sostituire le parole È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge *con le seguenti* Le regioni disciplinano con propria legge.

2. 11.

Pazzaglia, Franchi, Berselli.

Al comma 2, sostituire le parole È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge *con le seguenti* Le regioni disciplinano con legge.

2. 12.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato, Colucci Gaetano.

Al comma 2, sostituire le parole prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati *con le seguenti* sempre che esso sia promosso da almeno il 70 per cento dei cittadini residenti da almeno 5 anni nei comuni interessati.

2. 13.

Berselli, Pazzaglia, Franchi.

Al comma 2, sostituire le parole sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali *con le seguenti* sia promosso da almeno il 25 per cento dei cittadini residenti da almeno tre anni nei comuni interessati.

2. 24. Camber.

Al comma 2, sostituire le parole dai cittadini *con le seguenti* dalla maggioranza dei cittadini.

2. 14.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato, Colucci Gaetano.

Al comma 2, sostituire le parole dai cittadini *con le seguenti* da almeno il 30 per cento dei cittadini.

2. 15.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato, Colucci Gaetano.

Al comma 2, sostituire le parole che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione *con le seguenti* sempre che il consiglio comunale del paese interessato abbia espresso parere conforme alla richiesta dei cittadini aventi diritto.

2. 16.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Al comma 2, sostituire le parole gli stessi comuni siano sentiti *con le seguenti* i consigli comunali degli stessi comuni abbiano deliberato favorevolmente.

2. 17.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato. Colucci Gaetano.

Al comma 2, sostituire le parole che gli stessi comuni siano sentiti *con le seguenti* previa deliberazione favorevole dei consigli comunali dei comuni interessati.

2. 23.

Camber.

Al comma 2, dopo le parole liste elettorali dei comuni interessati *aggiungere le seguenti* quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al quindici per cento della popolazione residente nel comune.

2. 31.

Camber, Bertoli, Cardetti, Renzulli, De Carolis, Breda.

Al comma 2, sostituire le parole gli stessi comuni *con le seguenti* i consigli comunali degli stessi comuni.

2. 18.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone, Viviani.

Al comma 2, sostituire le parole siano sentiti *con le seguenti* esprimano parere vincolante.

2. 22.

Camber.

Al comma 2, sostituire le parole quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa *con le seguenti* quando sussistano tutte le condizioni indicate nella legge stessa.

2. 19.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Caradonna, Maceratini.

Al comma 2, sostituire le parole nella legge stessa *con le seguenti* della presente legge, e in ogni caso devono interessare minoranze linguistiche che rappresentano almeno il 20 per cento della popolazione.

2. 20.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Poli Bortone. Viviani.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. La richiesta promossa dai cittadini residenti nel comune da oltre 5 anni deve tendere alla conservazione della lingua e non anche a quella di dialetti locali. Pertanto la giunta regionale dovrà accertare se la parlata in uso rappresenta una lingua con proprie strutture grammaticali e sintattiche, oppure una forma colloquiale di dialetto.

2. 21.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Caradonna, Maceratini.

FRANCO FRANCHI. L'articolo 2 prevede che l'ambito territoriale in cui si applica la tutela di cui alla legge al nostro esame sia delimitato con decreto della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima; in altre norme del provvedimento, però, si fa riferimento alle competenze del Governo. Ritengo quindi che, essendo quello della delimitazione territoriale uno dei momenti più importanti nell'ambito del provvedimento in esame, sia più opportuno che essa venga definita dal Governo, sentite le regioni ed i comuni. Come accennavo, in altri articoli del provvedimento al nostro esame si richiamano le competenze del Governo; ciò avviene quanto meno nel caso di uno specifico articolo relativo al ministro della pubblica istruzione.

Per la delimitazione degli ambiti territoriali non è opportuno affidarsi alle regioni, che potrebbero essere spinte da motivi contingenti, ma è preferibile prefigurare una visione globale della situazione. Chiediamo, quindi, che l'ambito territoriale sia delimitato con provvedimento del Governo, eventualmente anche individuando specificamente il ministro competente, sentite le regioni ed i comuni interessati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario all'emendamento Franchi ed altri 2.1.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento Franchi ed altri 2.1 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

STELIO DE CAROLIS. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, De Carolis, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi,

Forleo, Frasson, Gasparotto, Grassi, Labriola, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu, Sorice, Strumendo e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sull'emendamento Franchi ed altri 2.28.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

FRANCO FRANCHI. L'emendamento 2.28 fa espresso riferimento ad un provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio su proposta del ministro della pubblica istruzione. Chiedo che sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

STELIO DE CAROLIS. A nome del gruppo repubblicano la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

In un clima del genere, onorevole Franchi, tutti gli emendamenti sono destinati ad essere respinti, anche quelli di cui si è discusso in separata sede, perché una maggioranza che si trova in una situazione nella quale si chiede l'appello nominale su ogni votazione addirittura in Commissione non può approvare emendamenti che portano la firma di coloro che avanzano tale richiesta. Diventa una questione di fatale logica politica. Come dico sempre, noi qui non rappresentiamo delle verità ma degli interessi collettivi e la battaglia politica ha le sue regole. La democrazia, per chi ancora non ne avesse capito le regole, è questo e non altro.

Preannuncio che mi rimetterò alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Camber 2.31.

GIULIO CAMBER. L'emendamento 2.31 di cui sono primo firmatario risulta presentato, tra gli altri, anche dai deputati Cardetti e Bertoli.

FRANCO FRANCHI. Naturalmente voterò a favore dell'emendamento 2.28. Per quanto riguarda le votazioni qualificate, vorrei precisare che il nostro gruppo non le chiede per il gusto di farlo; se la Commissione volesse esaminare almeno qualcuna delle nostre proposte potremmo rivedere le nostre posizioni. Vi prego di considerare l'opportunità di accogliere questo emendamento che, tra l'altro, potrebbe farci risparmiare tempo più avanti.

PRESIDENTE. La situazione cui prima ho fatto riferimento, ripeto, si determinerà per motivi di logica politica.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 2.28, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, De Carolis, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolin, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Grassi, Labriola, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu, Sorice, Strumendo e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario all'emendamento Pazzaglia ed altri 2.29.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 2.29, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

RENZO PASCOLAT. Intervenendo sull'ordine dei lavori, vorrei ricordare che su richiesta dell'onorevole Franchi si è svolto un incontro tra i gruppi per verificare la possibilità di giungere ad una convergenza su alcuni punti qualificanti del provvedimento. Mi sembra che proprio in base alla discussione svoltasi tale obiettivo sia stato raggiunto. L'atteggiamento perseguito in questo momento dal gruppo del movimento sociale italiano, pertanto, contravviene completamente al tipo di incontro che si è svolto. A questo punto dovrebbe esserci una volontà diversa, altrimenti ha ragione il presidente nel sostenere che la maggioranza respingerà tutti gli emendamenti presentati. Invito, pertanto, il gruppo del Movimento sociale a porre la questione in termini di maggior correttezza e coerenza.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non credo che si possa computare nel tempo assegnato al mio gruppo la risposta che devo all'onorevole Pascolat. Comunque, i conti li faremo alla fine...

PRESIDENTE. Nella nostra Repubblica, i conti, per quanto mi riguarda, li abbiamo fatti con l'approvazione della Costituzione repubblicana, dopodiché non sono rimasti conti aperti.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'osservazione dell'onorevole Pascolat sarebbe giusta se la realtà fosse di un certo tipo. Ora, abbiamo sostenuto più volte, anche nella riunione informale appena conclusa, che la nostra posizione sarà influenzata dalle intese che si potranno raggiungere sul titolo. Per quanto riguarda quest'ultimo, infatti, non è stata raggiunta un'intesa: se è vero che l'onorevole Pascolat aveva proposto un titolo accettato da parte nostra, e che siamo ancora disposti ad accettare, modificando la nostra posizione iniziale, titolo per altro ritenuto accettabile anche da parte del gruppo democratico cristiano, è anche vero che il gruppo socialista ed il relatore non lo hanno invece accettato.

Di conseguenza, siamo rimasti nella situazione di partenza, per cui non si può affermare che il nostro non è un comportamento corretto, visto che esso è conseguente a quanto avevamo in precedenza sostenuto. Siamo comunque sempre disponibili a riconsiderare la nostra posizione se si può raggiungere un'intesa su un punto qualificante della legge: altrimenti, signor presidente, non vi può essere un accordo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pazzaglia. Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 2.2, sul quale il relatore esprime parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo che l'emendamento Franchi ed altri 2.2 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franchi.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 2.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, De Carolis, Franchi, e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Bertoli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Grassi, Labriola, Mazzuconi, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu, Sorice, Strumendo e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 2.3, sul quale esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 2.3 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franchi.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 2.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, De Carolis, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Bertoli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Grassi, La-

briola, Mazzuconi, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu, Sorice, Strumendo e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Franchi 2.30, sul quale esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Franchi 2.30 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

STELIO DE CAROLIS. A nome del gruppo repubblicano la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 2.30, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, De Carolis, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Bertoli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Grassi, Labriola, Mazzuconi, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu, Sorice, Strumendo e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, presento il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto, con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 10 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

2. 32.

Il Relatore.

Come sapete, ai sensi del comma 8 dell'articolo 85 del regolamento, in circostanze particolari il presidente può modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Avvalendomi di tale facoltà, porrò ora in votazione l'emendamento 2.32, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

GIULIO CAMBER. Chiedo al relatore se il suo emendamento accolga la percentuale del 15 per cento proposta dall'emendamento 2.31 di cui sono primo firmatario. Nel caso la proposta sia accolta, voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Accedo volentieri alla sua richiesta e riformulo il mio emendamento 2.32 sostituendo le parole « 10 per cento » con le seguenti « 15 per cento ».

FRANCO FRANCHI. La nuova formulazione che formalmente sarà senza dubbio migliore, nella sostanza, a parte la percentuale fissata, non cambia poiché rimane attribuita alla regione l'adozione del provvedimento di delimitazione dell'ambito territoriale. Non viene preso in considerazione, quindi, l'intervento del Governo che noi avevamo auspicato anche per essere in armonia con l'articolo successivo nel quale si fa riferimento al ministro della pubblica istruzione.

Voteremo invece a favore della parte dell'emendamento relativa alla percentuale del 15 per cento, poiché è indubbiamente migliorativa. Per tale motivo chiediamo la votazione per parti separate dell'emendamento 2.32.

ALFREDO PAZZAGLIA. Vorrei un chiarimento in merito alla procedura di adozione del decreto per capire se esso viene adottato dalla giunta, come è previsto nel primo comma, o dal suo presidente, come è previsto nel secondo comma.

GIORGIO CARDETTI. Essendo cofirmatario dell'emendamento Camber ed altri 2.31, sono soddisfatto del suo recepimento nell'emendamento del relatore. Ritengo, invece, non praticabile la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 2.

ADRIANO CIAFFI. Mi domando se il comma 2 dell'emendamento 2.32 vada in qualche modo corretto, visto che occorre lasciare libertà in materia agli ordinamenti regionali. La competenza per la definizione degli ambiti territoriali dovrebbe essere forse stabilita dagli statuti egli enti locali; in quella sede, potrebbe essere indicato il consiglio regionale come organo competente.

PRESIDENTE. In questo caso si tratta di una competenza delegata dallo Stato.

ADRIANO CIAFFI. Sì, ma lo Stato non può intervenire sugli *interna corporis* regionali.

PRESIDENTE. Nella fattispecie non si tratta di competenze regionali.

ADRIANO CIAFFI. Se non erro, una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che anche le deleghe vanno esercitate nell'ambito degli ordinamenti delle regioni; non si può, in base ad una delega, modificare le competenze di un consiglio o di una giunta regionale. Infatti, per esempio, ammettiamo un potere regolamentare trasferito dal consiglio alla giunta, ma lo prevediamo a livello costituzionale.

PRESIDENTE. Occorre considerare che nel comma 1 dell'emendamento 2.32, si deferisce alla legge regionale il compito di disciplinare il procedimento: quindi, se la regione intende farlo, può prevedere la deliberazione del consiglio regionale ed il decreto del presidente della regione che deve essere adottato sulla base di una deliberazione della giunta. Questo non esclude affatto il consiglio regionale, visto che la legge regionale – e non statale –

prevista nel comma 1 dell'emendamento, rende totalmente libera la regione di stabilire il procedimento che preferisce in rapporto alle competenze del consiglio.

ADRIANO CIAFFI. Vi sarebbero però due delibere: quella del consiglio e quella formale della giunta, imposta dalla legge.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 2.32 del relatore.

PRESIDENTE. Circa la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.32, ritengo difficilmente praticabile la votazione dell'intero emendamento salvo la percentuale del 15 per cento; considero invece possibile votare per parti separate l'emendamento, come riformulato, nel senso di votare prima il comma 1 e successivamente il comma 2.

Pongo in votazione il comma 1 dell'emendamento 2.32 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma 2 dell'emendamento 2.32 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Baghino.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Nelle scuole medie dell'obbligo delle zone dove si applica la tutela delle

tradizioni e della cultura locale, a richiesta degli interessati è previsto l'insegnamento degli usi, dei costumi, delle tradizioni e della cultura locali secondo programmi fissati dal Ministero della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. 35.

Berselli.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Nelle scuole elementari e medie delle zone indicate all'articolo 2 può essere effettuato l'insegnamento, con esercitazioni, degli usi, dei costumi e delle tradizioni delle comunità locali.

2. In tale insegnamento può essere compresa la parlata locale.

3. 37.

Pazzaglia, Franchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle scuole elementari dei comuni di cui ai precedenti articoli, verranno insegnati gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

3. 2.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Baghino.

Al comma 1, sopprimere le parole ed elementari.

3. 32.

Fachin Schiavi, Pascolat, Bertoli, Ferrandi, Renzulli.

Al comma 1, sostituire le parole indicati nel decreto del presidente della giunta regionale *con le seguenti* indicati nei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. 27.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole da l'educazione linguistica *sino alla fine del comma con le seguenti* Possono, a richiesta dei familiari degli alunni, essere insegnate nozioni elementari sulle tradizioni e la parlata del luogo, nonché sui costumi della popolazione.

3. 3.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Baghino.

Al comma 1, sostituire le parole l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale *con le seguenti* l'apprendimento della lingua locale deve servire.

3. 4.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Caradonna, Maceratini.

Al comma 1, sostituire la parola prevede *con le seguenti* può prevedere.

3. 5.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Baghino.

Al comma 1, dopo le parole l'educazione linguistica prevede l'apprendimento *aggiungere le seguenti* a richiesta degli interessati.

3. 26.

Camber.

Al comma 1, dopo la parola apprendimento *aggiungere la seguente* facoltativo.

3. 28.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 1, sostituire le parole in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie *con le seguenti* per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna.

3. 33.

Fachin Schiavi, Pascolat, Bertoli, Ferrandi, Renzulli.

Al comma 1, prima della parola nonché *inserire le seguenti* nelle scuole elementari dovrà essere garantita l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana.

3. 34.

Bertoli, Fachin Schiavi, Pascolat, Ferrandi, Renzulli.

Al comma 1, sopprimere le parole nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

3. 7.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Caradonna, Maceratini.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Nelle scuole medie dell'obbligo delle zone ove si applica la tutela delle tradizioni e della cultura locale a richiesta degli interessati fra le materie d'insegnamento è compresa quella relativa alla cultura del luogo con nozioni elementari della lingua locale.

3. I programmi e gli orari delle materie di cui sopra saranno fissati con decreto del ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. 36.

Pazzaglia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle scuole medie dell'obbligo, a richiesta dei familiari degli alunni, possono essere insegnate le parlate locali in ore supplementari rispetto a quelle dei programmi approvati dal ministero della pubblica istruzione.

3. 8.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Baghino.

Al comma 2, sostituire le parole è previsto *con le seguenti* può essere previsto.

3. 9.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Baghino.

Al comma 2, sostituire le parole è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati *con le seguenti è* previsto in corsi separati, l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. 10.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Caradonna, Maceratini.

Al comma 2, sostituire la parola lingua *con la seguente* parlata.

3. 6.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Baghino.

Sopprimere il comma 3.

3. 11.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Baghino.

Al comma 3, sopprimere le parole e gli orari.

3. 12.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Baghino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole su dettagliato piano di studio proposto dal provveditore agli studi competente per territorio.

3. 13.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parlato, Maceratini.

Sopprimere il comma 4.

3. 14.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Al comma 4, dopo le parole previa consultazione delle regioni *aggiungere le seguenti* delle province e dei comuni interessati.

3. 25.

Camber.

Al comma 4, dopo le parole previa consultazione delle regioni *aggiungere le seguenti* dei comuni.

3. 15.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parlato, Maceratini.

Al comma 4, sopprimere le parole e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.

3. 31.

Camber.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole anche di natura associativa.

3. 16.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parlato, Maceratini.

Sopprimere il comma 5.

3. 17

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Al comma 5, sostituire le parole lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni *con le seguenti* lo stesso decreto deve prevedere l'istituzione di corsi paralleli per gli alunni.

3. 18.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parlato, Maceratini.

Sopprimere il comma 6.

3. 19

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Al comma 6, dopo le parole per la nomina degli insegnanti *aggiungere le seguenti* che debbono essere cittadini italiani.

3. 20.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parlato, Maceratini.

Al comma 6, dopo le parole per la nomina degli insegnanti *aggiungere le seguenti* cittadini italiani.

3. 29.

Camber.

Al comma 6, sopprimere le parole anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

3. 21.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Al comma 6, sostituire le parole anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento *con le parole* entro i limiti dei posti organici disponibili.

3. 22.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Al comma 6, sostituire le parole anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento *con le seguenti* nei limiti dei posti organici disponibili.

3. 30.

Camber.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole sempre che in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore.

3. 23.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Matteoli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole sempre che in possesso di un titolo di studio corrispondente, secondo le

norme generali dell'ordinamento, al corso di insegnamento cui vengono preposti.

3. 24.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Matteoli.

FILIPPO BERSELLI. Con riferimento all'articolo 3, desidero osservare che gli italiani conoscono poco le lingue straniere; lo dimostra il fatto che ai deputati viene assicurato un corso di lingue straniere dalla Camera, poiché anche noi le abbiamo imparate male a scuola. Ritengo quindi che sarebbe necessario intervenire fin dall'età scolare perché i nostri ragazzi imparino l'inglese, il francese, il tedesco, lingue che nella maggior parte dei casi ignorano totalmente.

Indubbiamente, sono molto più utili le lingue straniere del sardo, dell'occitano, del franco-provenzale, del friulano: proprio per tale motivo, siamo contrari all'articolo 3. Inoltre, non riusciamo a comprendere come lingue minori come l'occitano, il friulano, il sardo, possano servire per un migliore apprendimento delle altre materia scolastiche, come ipotizza lo stesso articolo 3: la geografia, l'aritmetica, la storia si apprendono infatti, indubbiamente, indipendentemente dallo studio delle lingue minori. L'insegnamento di queste ultime nella scuola, d'altro canto, comporterà inevitabilmente la possibilità per i professori di fare domande in dialetto e per gli alunni di rispondere ugualmente in dialetto. Vi saranno quindi ulteriori difficoltà per coloro che si trasferiscono da una regione all'altra del paese, poiché un romano o un bolognese potrebbero essere obbligati non già ad imparare l'inglese, il tedesco e il francese, ma lingue minori che non serviranno certamente loro quando affronteranno il mondo del lavoro o una professione. Per tali motivi siamo totalmente contrari all'articolo 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 3.1, sul quale esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Pazzaglia ed altri 3.1 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

STELIO DE CAROLIS. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Carolis.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, De Carolis, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Bertoli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Grassi, Labriola,

Lanzinger, Mazzuconi, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu, Sorice e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ho l'impressione che la velocità con cui viene effettuata la chiama dei deputati, senza ascoltarne le risposte, possa causare determinati errori.

PRESIDENTE. Ringraziando l'onorevole Frasson, segretario, per la sua collaborazione, assicuro l'onorevole Pazzaglia che effettuerò personalmente la prossima chiama, lentamente, in modo che non si abbiano dubbi sulla verifica del numero legale.

Presento, in qualità di relatore, il seguente emendamento interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

3. 37.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.37 del relatore.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 85 del regolamento, porrò in votazione questo emendamento prima di tutti gli altri.

GIULIO CAMBER. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento del relatore, chiedendogli però di integrarlo nel senso di prevedere al comma 1 dopo la parola « apprendimento » le seguenti « a richiesta degli interessati ».

DANILO BERTOLI. Vorrei far rilevare al presidente che il suo emendamento in pratica sopprime il riferimento alle scuole elementari, quindi, ritengo che andrebbe completato con il recepimento del contenuto dell'emendamento 3.34 che riguarda le scuole elementari.

PRESIDENTE. Accolgo la proposta dell'onorevole Bertoli, mentre non concordo con il suggerimento dell'onorevole Camber. Riformulo quindi conseguentemente il mio emendamento 3.37.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento 3.37 del relatore sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento 3.37 del relatore, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	21
Hanno votato *no*	4

(La Commissione approva).

S'intendono, pertanto, preclusi tutti gli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 3.

Hanno votato sì:

Bertoli, Breda, Cardetti, Cavagna, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Gei, Grassi, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu, Sorice e Trabacchi.

Hanno votato no:

Berselli, De Carolis, Franchi e Pazzaglia.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia 3.36, sul quale in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario.

ALFREDO PAZZAGLIA. Evidentemente questo emendamento si riferisce alla scelta delle zone – e non dei comuni come è scritto nell'articolo 2 – nelle quali deve essere insegnata la cultura e la lingua locale. Questo emendamento non si colloca, onorevoli colleghi, fra quelli diretti a far saltare il provvedimento o a prolungare il più possibile i tempi della sua approvazione, ma contiene norme che potrebbero anche essere prese in considerazione visto che, fra l'altro, stabiliamo che gli orari ed i programmi devono essere fissati con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta di una valorizzazione delle lingue e delle culture locali e non di norme tendenti a scardinare un insegnamento che, come ha già sottolineato l'onorevole Berselli, deve essere considerato con particolare attenzione.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Pazzaglia 3.36 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia 3.36, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	22

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Bertoli, Breda, Bonfatti, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Grassi, La-

briola, Lanzinger, Motetta, Pacetti, Pascolat, Sanna, Santuz, Soddu, Sorice e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 3.8, sul quale in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 3.8 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 3.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	22

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Bertoli, Breda, Bonfatti, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Frassi, Labriola, Lanzinger, Motetta, Pacetti, Pascolat, Sanna, Santuz, Soddu, Sorice e Trabacchi.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 3.9.

ANTONIO DEL PENNINO. Il gruppo repubblicano è favorevole all'emendamento Berselli ed altri 3.9, la cui rilevanza non può sfuggire ad alcuno dei colleghi, in quanto esso riguarda lo stesso impianto del provvedimento al nostro esame. La sostituzione delle parole « è previsto » con le seguenti « può essere previsto », proposta con l'emendamento 3.9, è analoga concettualmente ad altre nostre proposte con le quali intendiamo sostanzialmente rendere facoltativo l'insegnamento delle lingue minori nelle scuole dell'obbligo.

Se approvassimo l'emendamento 3.9, trasformando da obbligatorio a facoltativo l'insegnamento della lingua locale, conferiremmo alla legge al nostro esame un significato di indicazione, di suggerimento, di tendenza, togliendole invece il carattere cogente insito nell'attuale formulazione, che per altro comporta un aggravio notevolissimo per la finanza comunale e statale. Nel momento in cui ci stiamo ponendo il problema di adottare una serie di misure volte a ridurre il disavanzo pubblico, l'introduzione dell'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua locale si muoverebbe esattamente

nella direzione opposta alle indicazioni ed ai tagli previsti nella manovra finanziaria del Governo.

Raccomando pertanto vivamente ai colleghi della maggioranza, che nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria dovranno sostenere la coerenza – se coerenza v'è – della manovra economica governativa, di riflettere attentamente sull'emendamento 3.9, valutando come la facoltatività dell'insegnamento delle lingue locali nelle scuole sia coerente alle intenzioni che la stessa maggioranza dichiara di avere con riferimento al contenimento della spesa pubblica, nell'ambito della quale ha indubbiamente rilevanza quella per la scuola.

FRANCO FRANCHI. Appare opportuno insistere sulla necessità di approvare l'emendamento 3.9, poiché la formula « è previsto » è naturalmente in relazione alla successiva specificazione « a richiesta degli interessati ». Domandiamo allora: quante potranno essere le richieste ? Se prevediamo l'obbligo dell'insegnamento delle lingue locali, anche una sola richiesta potrà costringere a mettere in moto un determinato meccanismo, a ricercare gli insegnanti (che per altro non vi saranno), a sostenere quei costi cui ha giustamente accennato l'onorevole Del Pennino.

Lasciamo quindi una facoltà di decidere in relazione alla consistenza del numero delle richieste: se essa sarà di una certa entità, varrà la pena di mettere in moto il meccanismo necessario per l'insegnamento delle lingue locali, mentre se vi sarà una sola richiesta, si potrà decidere diversamente in base alla considerazione di un costo sproporzionato. Non appare infatti opportuno prevedere una norma in base alla quale potrà essere generalizzato quello che oggi avviene in Alto Adige, dove se un solo ragazzo è di lingua tedesca, si mette la scuola in cima ad una montagna, alle porte del maso chiuso: dobbiamo fare i conti con la spesa pubblica. Ci permettiamo pertanto di sottolineare che l'emendamento 3.9 non stravolge affatto quanto previsto dall'articolo al nostro esame, in quanto offre semplicemente un potere discrezionale per una valutazione che potrà essere la più puntuale in relazione alle necessità: invitiamo pertanto la Commissione ad approvarlo.

GIULIO CAMBER. Considerato che l'emendamento 3.9 è fondato su criteri di praticità e di buon senso, riprendendo per altro un concetto contenuto in altro emendamento da me presentato, mi dichiaro ad esso favorevole.

PRESIDENTE. Desidero ora domandare ai presentatori se essi intendano rinunciare agli altri emendamenti riferiti al comma 2. Questo atteggiamento permetterebbe infatti di votare favorevolmente sulla linea proposta dall'emendamento Berselli ed altri 3.9.

ALFREDO PAZZAGLIA. Se l'emendamento 3.9 verrà approvato, ritireremo gli altri emendamenti riferiti al comma 2.

PRESIDENTE. Il relatore si rimette alla Commissione per l'emendamento Berselli ed altri 3.9.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 3.9.

(È approvato).

Essendo preclusi i restanti emendamenti riferiti al comma 2, passiamo all'emendamento Berselli ed altri 3.11, sul quale esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO , *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 3.11 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 3.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	27
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	23

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Balestracci, Bertoli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Gei, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu e Sorice.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 3.12, sul quale il relatore esprime parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 3.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 3.13.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 3.13 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 3.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	27
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	23

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Balestracci, Bertoli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Gei, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu e Sorice.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 3.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Camber 3.25 che invito il presentatore a ritirare.

GIULIO CAMBER. Lo ritiro.

ALFREDO PAZZAGLIA. Lo faccio mio e chiedo che sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Camber 3.25, fatto proprio dall'onorevole Pazzaglia, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	20

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Balestracci, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Frasson, Gasparotto, Gei, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Motetta, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu e Sorice.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 3.15, sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

FRANCO FRANCHI. Onorevoli colleghi, alla prevista consultazione delle regioni chiediamo di aggiungere anche i comuni, perché sono quelli maggiormente interessati. Questo è il fine dell'emendamento da noi presentato.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento Franchi ed altri 3.15 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 3.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Balestracci, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Frasson, Gasparotto, Gei, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu e Sorice.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Camber 3.31, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 3.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento Franchi ed altri 3.17 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 3.17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Balestracci, Bonfatti, Breda, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Gasparotto, Gei, Labriola, Lanzinger,

Mazzuconi, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Soddu e Sorice.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 3.18, non accettato dal relatore né Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 3.19, non accettato dal relatore né Governo.

(È respinto).

Desidero fornire un chiarimento a tutti i colleghi. Quando il testo parla di deroga alle norme sugli incarichi, si riferisce ad una deroga circa il conferimento degli incarichi e non certamente circa i requisiti necessari. Nel testo, cioè, è implicito il fatto che il requisito della cittadinanza italiana rimane essenziale; onde evitare equivoci, comunque, ritengo opportuno rendere esplicito questo requisito. In qualità di relatore, al fine di prevedere tra i requisiti necessari per la nomina degli insegnanti il possesso della cittadinanza, presento un emendamento sostitutivo del comma 6 dell'articolo 3 che risulta del seguente tenore:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento nei limiti dei posti disponibili.

3. 38.

FRANCO FRANCHI. L'emendamento del relatore contribuisce a chiarire i termini della situazione; in merito vi è già l'emendamento 3.20 da noi presentato, ma si tratta di una richiesta subordinata.

Il nostro emendamento principale riferito al comma 6 rimane quello soppressivo: non possiamo pertanto votare a favore dell'emendamento presentato dal relatore, perché esso prevede una deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento e non capiamo perché si debba compiere un ulteriore strappo con il nuovo testo del comma 6.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo del comma 6 come riformulato recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, che fissa il quadro delle compatibilità finanziarie per la concessione degli incarichi.

GIULIO CAMBER. A seguito della specificazione relativa alla cittadinanza italiana, richiamandomi al parere della Commissione bilancio, voterò a favore dell'emendamento del relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ritengo che prima della votazione dell'articolo 3 debba essere nuovamente richiesto il parere della Commissione bilancio, poiché l'emendamento del relatore comporta oneri finanziari.

PRESIDENTE. Ricordo nuovamente che il comma 6 dell'articolo 3 come riformulato si conforma al parere espresso dalla Commissione bilancio e mi riservo di valutare successivamente quanto viene affermato dall'onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38 del relatore.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e*

gli affari regionali. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che l'emendamento 3.38 del relatore sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento 3.38 del relatore, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuto	1
Maggioranza	14
Hanno votato *sì*	23
Hanno votato *no*	3

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bertoli, Bonfatti, Breda, Camber, Cardetti, Cavagna, Ciaffi, Fachin Schiavi, Ferrandi, Frasson, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Mazzuconi, Motetta, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Sanna, Santuz, Soddu e Sorice.

Hanno votato no:

Berselli, Franchi e Pazzaglia.

Si è astenuto:

Del Pennino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Rimangono pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati al comma 6 dell'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Al comma 1, sopprimere le parole elementari e.

4. 2.

Pazzaglia, Franchi, Berselli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e medie.

4. 3.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Maceratini, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale *con le seguenti* compresi nell'ambito territoriale delimitato con decreto del presidente della giunta regionale.

4. 4.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole indicati nel decreto del presidente della giunta regionale *con le seguenti* indicati nei provvedimenti di cui al comma 1, dell'articolo 2.

4. 23.

Camber.

Al comma 1, sopprimere le parole la cultura e.

4. 5.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Poli Bortone, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento *con le seguenti* costituisce materia di insegnamento.

4. 6.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parlato, Baghino.

Al comma 1, sostituire le parole la cultura e le tradizioni locali costituiscono *con le seguenti* la cultura e le tradizioni locali possono costituire.

4. 22.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole insegnamento obbligatorio *con la seguente* insegnamento.

4. 21.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole di insegnamento obbligatorio *con le seguenti* insegnamento facoltativo ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

4. 7.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Parlato, Parigi.

Al comma 1, sostituire le parole di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di *con le seguenti* di insegnamento correlativamente agli insegnamenti di.

4. 8.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Parigi, Nania.

Al comma 1, sostiture la parola obbligatorio *con la seguente* facoltativo.

4. 24.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 1, sopprimere le parole nell'ambito degli insegnamenti di storia, di geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

4. 9.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato, Parigi, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

4. 10.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Matteoli.

Al comma 1, sostituire le parole nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale artistica e tecnica *con le seguenti* nell'ambito delle materie dei corsi relativi.

4. 11.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Matteoli.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: sempre che compresi nei normali programmi dei corsi.

4. 12.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Valensise, Nania.

Sopprimere il comma 2.

4. 13.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Matteoli, Viviani.

Al comma 2, sostituire le parole sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4, *con le seguenti* sono definiti dai direttori didattici previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4.

4. 14.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Colucci Gaetano.

Al comma 2, sostituire le parole sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4, *con le seguenti* sono definiti dai provveditori agli studi intesi i direttori didattici previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

4. 15.

Pazzaglia, Franchi, Berselli.

Al comma 2, sostituire le parole con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4, *con le seguenti* sono definite dai provveditori agli studi territorialmente competenti di intesa con i direttori didattici o i responsabili delle singole scuole.

4. 16.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Matteoli, Baghino.

Al comma 2, sopprimere le parole e 4.

4. 17.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tassi. Maceratini.

Sopprimere il comma 3.

4. 18.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Maceratini, Nania.

Al comma 3, sopprimere le parole dello stesso livello.

4. 19.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Poli Bortone, Maceratini.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole nonché ai corsi di educazione permanente.

4. 20.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Maceratini, Parigi.

FRANCO FRANCHI. Con riferimento all'articolo 4, una prima domanda da porsi è la seguente: avendo la Commissione già approvato l'articolo 3, relativo a programmi, orari, e così via, è necessario ora ripetere tutto all'articolo 4 ? Non è infatti opportuno ripetere in due articoli di una stessa legge le medesime disposizioni. Invitiamo pertanto i colleghi a riflettere su tale ripetizione, considerato che al comma 2 dell'articolo 3 si fa riferimento alle scuole medie e che il comma 1 dell'articolo 4 riguarda ugualmente le scuole medie, oltre a quelle elementari.

In secondo luogo, per quale motivo, mentre ci riferiamo per i programmi e gli orari al decreto del ministro della pubblica istruzione, non dobbiamo rimettere allo stesso ministro la scelta degli insegnamenti ? Per esempio, un ministro della pubblica istruzione potrebbe pensare di inserire tra gli insegnamenti quello dell'educazione civica, che potrebbe servire quale omogeneo legame in una polverizzazione di insegnamenti.

In sostanza, cosa domandiamo ? Che il comma 1 dell'articolo 4 si fermi alle parole « costituiscono materia di insegnamento obbligatorio »; ai sostenitori del provvedimento al nostro esame, d'altro canto, preme proprio che la cultura e le tradizioni locali costituiscano materia di

insegnamento obbligatorio. Per quanto riguarda gli insegnamenti, poi, il ministro della pubblica istruzione potrebbe effettuare scelte estensive o restrittive, comunque non fissate da una formula schematica e fissa. La formula prevista nell'articolo 4 è infatti tassativa, a meno che non si ritenga possibile l'inserimento di altri tipi di insegnamento.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 4, si tratta soltanto di una ripetizione di quanto già stabilito per le scuole medie dall'articolo 3.

Un'ultima osservazione concerne il comma 3 dell'articolo 4: è proprio necessario? Ritengo, in verità, che potrebbe esserci risparmiato.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intervenendo sull'articolo 4, devo effettuare innanzi tutto un'osservazione su come si sta svolgendo il nostro lavoro. Il nostro gruppo continua a sostenere le sue tesi, anche se il presidente ha affermato che troverà il modo per accelerare i tempi; servendoci dell'emulazione, ognuno troverà le soluzioni adeguate. Credo che invece si debba ragionare in termini diversi. Sono convinto, signor presidente, che la cultura e le tradizioni locali si debbano tutelare; per questo motivo l'articolo 4 ci ispira un atteggiamento diverso da quello che abbiamo assunto nei confronti delle altre parti del provvedimento.

A prescindere da alcuni interessi universitari di cui parlerò più tardi, è chiaro che la cultura comprende la lingua; di conseguenza, non siamo contrari finché si tratta di insegnare la cultura e le tradizioni locali. L'obiezione nasce dalla considerazione che tale insegnamento è obbligatorio. Di interessi culturali ne abbiamo molti e forse il giorno in cui andassi a studiare in Piemonte potrebbero interessarmi la cultura e le tradizioni locali, ma potrebbe anche non essere così. Pertanto, non essendo materie di interesse formativo, l'insegnamento potrebbe non essere necessario.

Vi è anche un'altra obiezione: perché dobbiamo riconoscere come importante lo studio della cultura delle tradizioni locali solo in queste regioni e non anche in altre quali, per esempio, il Veneto?

In un prezioso libro regalatomi da mio figlio, concernente l'influenza dei dialetti sulla lingua italiana, si afferma che il Veneto è quello che ne ha avuta di più. Se ci fosse un rappresentante delle leghe, metterei in evidenza anche i contributi del dialetto lombardo; non solo per omaggio al presidente, poi, non bisogna dimenticare le influenze sul vocabolario italiano del napoletano. È inutile anche parlare della Toscana, regione alla quale tanto io che l'onorevole Franchi ci onoriamo di appartenere. Non si capisce, pertanto; perché, lo studio delle tradizioni locali debba essere regolato da una norma concernente la tutela delle minoranze linguistiche e non da una norma di carattere generale riguardante l'intero paese.

Questa argomentazione mi pare dovrebbe suggerirci di demandare ai programmi predisposti dal Ministero della pubblica istruzione lo studio di queste materie, proprio per l'inesistenza di un esclusività dello studio delle culture locali per queste regioni.

Tornando all'influenza dei dialetti sulla lingua italiana, è pacifico che i due dialetti meno importanti sono proprio il friulano ed il sardo. Quest'ultimo mi pare abbia contribuito solo con la parola « orbace ».

PIETRO SODDU. Non è una parola sarda.

ALFREDO PAZZAGLIA. Si tratta di un tessuto tipicamente sardo; almeno così risulta dal libro da me consultato. Non ricordo quali siano le parole friulane entrate nella nostra lingua, ma sono certamente poche. Ve ne sono molte, invece, provenienti dal Veneto a cominciare da « ghetto ».

Siamo quindi contrari all'approvazione dell'articolo 4 non perché non si debbano valorizzare le culture e le tradizioni locali, ma perché questa materia dovrebbe essere collocata nell'ambito di un'attenzione generale dello Stato verso le culture e le tradizioni di tutto il paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 4 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Il dibattito ha evidenziato la mancanza all'articolo 4 di una disposizione che consenta alle regioni di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le disposizioni dell'articolo in questione al proprio ordinamento. Poiché ritengo che un'indicazione in tal senso, naturalmente solo autorizzativa, debba essere fornita, presento il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

4. 24.

Ritengo che tale emendamento debba essere votato prioritamente rispetto agli altri.

ALFREDO PAZZAGLIA. Mi pare che debba essere posto in votazione per primo l'emendamento Franchi ed altri 4.1 che, essendo interamente soppressivo dell'articolo, è certamente più lontano dal testo di quello del relatore.

PRESIDENTE. Ribadisco all'onorevole Pazzaglia che è facoltà del presidente modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno. Comunque, al solo fine di accogliere la sua richiesta, pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al mio emendamento 4.24.

FRANCO FRANCHI. Siamo contrari all'emendamento 4.24 del relatore poiché non lo consideriamo migliorativo del testo dell'articolo 4; esso, infatti, non tiene minimamente conto del problema che abbiamo sollevato sulla tassatività degli insegnamenti, che sarebbe stato preferibile rimettere alla discrezionalità del ministro della pubblica istruzione.

A quale istruzione ci si riferisce in considerazione delle competenze regionali? A quella prevista realmente dall'articolo 117 della Costituzione o a quella che si vorrebbe affidata alle regioni? A tutt'oggi, infatti, le competenze regionali si limitano all'istruzione professionale. Cosa può dunque estendere la regione, secondo quanto si prevede al comma 4? Sinceramente, non riesco a capirlo. Sarebbe comprensibile soltanto se per istruzione venisse già dato per acquisito il trasferimento alle regioni delle competenze generali in materia di pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Franchi. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24 del relatore.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.24 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parigi, Valensise.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Le iniziative nell'ambito della sperimentazione scolastica per lo studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate previa consultazione delle regioni e delle istituzioni anche di natura associativa interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.

5. 2.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Maceratini.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Le iniziative nell'ambito della sperimentazione scolastica per lo studio delle lingue e delle tradizioni storico-culturali delle popolazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate previa acquisizione del parere degli organi collegiali delle scuole interessate.

5. 3.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Del Donno, Viviani.

Al comma 1, sostituire le parole dello studio delle lingue *con le seguenti* della conoscenza delle parlate.

5. 10.

Pazzaglia.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e.

5. 4.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Del Donno, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sostituire le parole delle lingue *con le parole:* degli usi.

5. 5.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tassi, Maceratini.

Al comma 1, sostituire le parole delle lingue *con le parole* della parlata.

5. 6.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tassi, Maceratini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole e delle relative tradizioni storico-culturali.

5. 7.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Del Donno, Colucci Gaetano, Caradonna.

Al comma 1, sostituire le parole normativa legislativa *con la seguente:* legislazione.

5. 8.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo presente quanto disposto all'articolo 3, commi 3 e 4, in quanto applicabili.

5. 9.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Colucci Gaetano, Caradonna.

ALFREDO PAZZAGLIA. Francamente, nonostante che mi sia personalmente interessato da tempo al provvedimento in esame, non ho compreso quali possano essere gli effetti dell'articolo 5: che cosa si intende per sperimentazione scolastica in questo ambito? A quale livello si attua? Ritengo che in proposito si debba fornire qualche chiarimento: non sono membro della Commissione cultura e confesso di non essere a conoscenza della normativa legislativa in materia. Non sono dunque pregiudizialmente contrario all'articolo 5, non conoscendone gli effetti.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. La sperimentazione scolastica si estende anche ai gradi superiori di istruzione, e quindi al di là della scuola media, in base ad una procedura ampiamente regolamentata: viene promossa dai collegi dei docenti, vagliata dai consigli scolastici provinciali e dagli IRRSAE, successivamente approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha posto una questione reale, poiché la formulazione dell'articolo 5 risulta imperfetta, non contenendo una delimitazione precisa degli interventi previsti e non prevedendo in maniera specifica il soggetto competente a deliberare, che in effetti è il ministro della pubblica istruzione.

Vi è innanzitutto la necessità di rendere esplicito questo punto perché ciò definisce meglio la parte finale ai sensi della normativa vigente, vale a dire che con riguardo a questa particolare materia sono integralmente richiamate le leggi che regolano la sperimentazione scolastica. Devo ricordare anche che abbiamo un ulteriore onere relativo all'articolo 6, nel quale per ottemperare al parere espresso dalla Commissione bilancio dobbiamo inserire il limite delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Di conseguenza preannuncio la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo degli articoli 5 e 6, la prima parte del quale stabilisce che è il ministro della pubblica istruzione a provvedere in ordine a quanto disposto con il precedente articolo 5, secondo le leggi vigenti (in tal modo l'articolo si esplica come un ampliamento della sperimentazione che per il resto rimane regolata dalla disciplina vigente). La seconda parte pone il vincolo degli organici, recependo in tal modo il parere della Commissione bilancio.

L'emendamento risulta del seguente tenore:

Sostituire gli articoli 5 e 6 con il seguente:

ART. 5.

1. Il ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti, entro i limiti delle risorse disponibili.

5. 11.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento Bertoli ed altri 6.9 che propone che, in coordinamento con la legge sugli ordinamenti didattici, la n. 341 del 1990, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti facciano capo alle università.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Fachin Schiavi per il suo suggerimento e riformulo il mio emendamento nel modo seguente:

Sostituire gli articoli 5 e 6 con il seguente:

ART. 5.

1. Il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

ALFREDO PAZZAGLIA. Richiamandomi al regolamento, devo rilevare che a mio parere la Commissione bilancio non ha tenuto conto dei maggiori oneri che derivano dall'introduzione di nuove attività nel campo scolastico. L'articolo 5, prevedendo iniziative nel campo dello studio delle lingue, a mio avviso, comporta una maggiorazione degli oneri finanziari. A prescindere dall'opportunità di tale scelta, sulla quale discuteremo in un momento successivo, ritengo non si possa votare tale emendamento, alla luce del comma 3 dell'articolo 94 del regolamento, che si applica anche alla sede redigente, prima dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Vorrei, anzi, far presente al presidente l'opportunità (considerato anche che in qualità di relatore nel prosieguo della discussione probabilmente presenterà altri emendamenti interamente sostitutivi degli articoli del testo al nostro esame) di chiedere preliminarmente il parere della Commissione bilancio. Ho presentato un emendamento all'articolo 19, il 19.2, che prevede appunto la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 5, 9, 12 e 15, comma 1.

PRESIDENTE. Per il momento ritengo di non poter accogliere il richiamo al regolamento avanzato dall'onorevole Pazzaglia. Mi riservo, in ogni caso, di affrontare la questione in sede di discussione dell'articolo 19 dei disegni di legge.

FRANCO FRANCHI. Il nuovo testo dell'articolo 5 ingloba anche l'articolo 6 che, però, rimane intatto, salvo l'aggiunta relativa alle risorse disponibili. La formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, quindi, vengono affidati agli istituti regionali per la ricerca e la sperimentazione. Mi domando come sia possibile che l'insegnamento di una materia, che tra l'altro avete reso obbligatoria a richiesta, sia affidata ad insegnanti alla cui formazione provvedono le regioni e non lo Stato. Un emendamento da noi proposto proponeva di introdurre il vincolo del limite delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Voi, però, avete previsto che la formazione degli insegnanti spetti agli istituti regionali, il che non mi sembra possibile, considerato che viene in tal modo assegnata alle regioni una nuova competenza non ancora prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11 del relatore interamente sostitutivo degli articoli 5 e 6.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.11 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti presentati all'articolo 5, nonché quelli presentati all'articolo 6 (di cui darò comunque lettura), che sono del seguente tenore.

Ricordo che l'articolo successivo era del seguente tenore:

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

A tale articolo erano riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Caradonna, Baghino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge n. 341 del 1990.

6. 9.

Bertoli, Fachin Schiavi, Ferrandi, Renzulli.

Al comma 1, sostituire le parole provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione dell'università, alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti *con le seguenti* provvedono con appositi corsi alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

6. 2.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Baghino, Caradonna.

Al comma 1, sostituire le parole provvedono con appositi corsi e con la collaborazione *con le seguenti* provvedono gratuitamente con appositi corsi o con la collaborazione.

6. 3.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Baghino, Matteoli.

Al comma 1, sostituire le parole con la collaborazione delle università *con le seguenti* con la collaborazione degli istituti superiori e delle università.

6. 4.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Baghino, Nania.

Al comma 1, dopo le parole con la collaborazione dell'università *aggiungere le seguenti* quando la lingua, la storia, le tradizioni, la cultura della minoranza etnica abbiano rilevanza e trattazione a livello superiore.

6. 5.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Valensise, Tremaglia.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole entro i limiti delle risorse disponibili nei relativi bilanci.

6. 6.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tassi, Maceratini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole nei limiti risultanti dai rispettivi bilanci.

6. 8. Camber.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Agli insegnanti, che a seguito della frequentazione dei corsi hanno conseguito

l'idoneità all'insegnamento della lingua di una minoranza etnica e dimostrato piena conoscenza della cultura e delle tradizioni di quella popolazione, è rilasciata apposita attestazione abilitativa all'insegnamento.

6. 7.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Valensise, Del Donno.

Do lettura dell'artcolo successivo:

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tassi, Maceratini.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 15.

Del Pennino, De Carolis.

Sopprimere i commi 1 e 2.

7. 14.

Camber.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2 gli atti pubblici possono essere estesi nella lingua locale con accanto il testo ufficiale in lingua italiana.

7. 2.

Pazzaglia, Berselli, Maceratini, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale *con le seguenti* nei comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel decreto del presidente della giunta regionale.

7. 3.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno.

Al comma 1, sostituire le parole nei comuni indicati *con le seguenti* nell'ambito territoriale indicato.

7. 4.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Maceratini, Matteoli.

Al comma 1, sopprimere le parole dei consigli comunali e circoscrizionali e.

7. 5.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Nania, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sopprimere le parole: e degli organi circoscrizionali della scuola.

7. 6.

Franchi, Pazzaglia, Valensise, Matteoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nelle attività pubbliche di cui al comma 1 gli organi ed i rappresentanti comunali e circoscrizionali, nonché quelli della scuola non possono rifiutare l'accettazione di documenti o atti scritti soltanto

in lingua italiana, né possono rifiutarsi a chi si rivolge loro parlando l'italiano.

7. 7.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Parigi, Parlato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dichiarazioni, gli atti, e quanto altro che non siano espresse anche in lingua italiana sono prive di effetti giuridici.

7. 8.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Valensise, Tremaglia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tale facoltà è esclusa allorquando non sia possibile disporre di personale che effettui una traduzione simultanea. Ove siano fatte, ciò nonostante, dichiarazioni nelle parlate locali, salvo l'adozione di provvedimenti da parte del presidente dell'assemblea, non producono alcun effetto giuridico.

7. 9.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Parlato, Maceratini.

Al comma 2, sostituire le parole sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana *con le seguenti* solo le dichiarazioni espresse anche in lingua italiana producono effetti giuridici.

7. 10.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Poli Bortone, Parigi.

Al comma 2, sopprimere la parola: anche.

7. 11.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato, Maceratini.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole e sempre che corrispondano esattamente all'altro testo.

7. 12.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Poli Bortone, Tassi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A cura di ogni comune compreso nell'ambito territoriale di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve essere nominato uno o più traduttori ufficiali.

7. 13.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Valensise.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'articolo 7 rappresenta un punto delicato del provvedimento, anche se non il più delicato. In proposito devo nuovamente mettere in evidenza che non si tratta soltanto di facoltà concesse ai piccoli comuni, che potrebbero avere poco significato, anche perché sappiamo che l'uso delle parlate locali è piuttosto diffuso in periferia. L'articolo 7, però, fa riferimento anche ai consigli circoscrizionali, per cui evidentemente concerne ugualmente i grandi comuni. Il provvedimento al nostro esame è stato presentato all'opinione pubblica (cui tentiamo di far conoscere i nostri punti di vista) come utile per la povera gente dei comuni minori che potrà parlare nel modo in cui è abituata; in realtà, però, vi è un riferimento a tutti i comuni, compresi quelli grandi, come si deduce dall'esplicito richiamo dei consigli circoscrizionali.

Personalmente, sarei disposto ad un certo realismo per i piccoli comuni, per i quali peraltro non vi è bisogno di alcuna legge, come d'altro canto non ve ne è bisogno per coloro che dinanzi all'autorità giudiziaria si esprimono nel proprio dialetto. Per i grandi comuni, però, il discorso è completamente diverso: si rischia di favorire i gruppi che non vogliono parlare l'italiano. Dobbiamo capire che nel provvedimento al nostro esame vi è una sollecitazione per chi non vuole parlare la lingua nazionale; in Italia, vi sono infatti gruppi che si rifiutano di parlare l'italiano, oltre a determinati interessi che dovremo valutare attentamente, poiché è bene chiamare le cose con il loro nome e cognome.

Per tali gruppi si sta approvando il provvedimento in esame, poiché, per

esempio, nel consiglio comunale di Udine si parla benissimo in italiano, e non in friulano, mentre qualcuno forse parla il veneto. Si vuole allora spingere a cambiare il modo di parlare nei grandi comuni, e non favorire le piccole comunità. Per tali motivi siamo contrari all'articolo 7, come già abbiamo rilevato in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare la discussione degli articoli 7 e 8, al fine di inserire una disposizione che rinvii agli statuti comunali, e di passare quindi alla discussione dell'articolo 9.

ALFREDO PAZZAGLIA. Siamo favorevoli ad accantonare gli articoli 7 e 8 per approfondirne il contenuto e non perché riteniamo sufficiente il rinvio agli statuti, che non risolve la questione sollevata da parte del nostro gruppo.

STELIO DE CAROLIS. Differentemente dall'onorevole Pazzaglia, aderisco anche nel merito alla proposta del presidente.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque gli articoli 7 e 8. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato, Maceratini.

Sopprimere l'articolo 9.

9. 11.

Del Pennino, De Carolis.

Al comma 1, sostituire le parole Nei comuni indicati, *con le seguenti* Negli uffici pubblici dei comuni indicati.

9. 2.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Poli Bortone, Parigi.

Al comma 1, sopprimere le parole al fine di agevolare il rapporto dei cittadini.

9. 3.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Parigi, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole da al fine *sino alla fine del comma con le seguenti* con provvedimento del capo dell'amministrazione interessata può essere autorizzato l'uso facoltativo orale, della parlata locale in uffici della pubblica amministrazione. È fatto divieto di assunzione di personale o di trasferimento ad altra sede di personale in servizio nell'ufficio al fine della attuazione del provvedimento anzidetto.

9. 4.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Maceratini, Poli Bortone.

Al comma 1, dopo la parola pubblica *aggiungere le seguenti* esclusi quelli preposti all'esercizio della giurisdizione civile, penale ed amministrativa.

9. 10.

Bertoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Gli uffici di pubblica sicurezza che verbalizzano deposizioni di cittadini della

minoranza etnica protetta hanno l'obbligo di estendere il documento in lingua italiana. A richiesta dell'interessato e sempre che il verbalizzante sia in grado di scrivere correttamente nella lingua minoritaria, può ottenere che le sue deposizioni siano scritte nella propria lingua. In ogni caso ha l'obbligo di sottoscrivere ambedue i testi.

9. 5.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Parlato, Colucci Gaetano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. La persona della minoranza etnica che si rivolge ad un pubblico ufficiale che non conosca la lingua della minoranza protetta deve farsi accompagnare da un traduttore, oppure esprimersi in lingua italiana.

9. 6.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Baghino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. In ogni caso la conoscenza della parlata locale non può essere richiesta né costituire titolo di preferenza nei concorsi per l'assunzione di personale. È altresì vietata l'assunzione di personale al fine di rendere possibile l'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

9. 7.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Del Donno, Tassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

9. 9.

Camber.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Non costituisce titolo di preferenza la conoscenza della lingua locale.

9. 8.

Camber.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'articolo 9, insieme con il titolo, costituisce il punto centrale del provvedimento, poiché anziché prevedere una facoltà, stabilisce alcuni obblighi. È vero, infatti, che nei comuni indicati, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica, ma è anche vero che, se si attribuisce in tal modo un diritto di parlare nella lingua locale, ne consegue l'obbligo per la pubblica amministrazione di attrezzarsi perché tale diritto possa essere esercitato.

Per comprenderci, possiamo fare riferimento all' esempio del cittadino che si rivolge all'impiegato dell'anagrafe nella sua parlata locale, come gli verrà consentito in base alla norma dell'articolo 9; se l'impiegato non darà soddisfazione a quel cittadino, questi chiederà di parlare con il capo ufficio, con il quale ha ugualmente diritto di conferire nella parlata locale.

In tal modo può arrivare fino al capo dell'amministrazione ed al sindaco. A questo punto, tutti coloro che si trovano di fronte ad una amministrazione pubblica, compresa quella della giustizia, potranno pretendere che il capo degli uffici sia in condizioni di parlare la lingua del cittadino che gli si rivolge.

Si potrebbe obiettare che sarebbe sufficiente disporre di qualcuno in grado di effettuare una traduzione; a parte il fatto che ricorrere ad un interprete comporterebbe evidentemente oneri rilevanti per lo Stato, ciò crea problemi anche per quanto riguarda le forze di polizia, poiché anch'esse fanno parte della pubblica ammi-

nistrazione. Mi sembra, poi, che mettersi in rapporto con un capufficio attraverso un impiegato che può raccontare tutto, rappresenti una forma abbastanza particolare di rapporto tra cittadini e funzionari.

Tale norma, a nostro avviso, finisce per scardinare il giusto ordinamento della pubblica amministrazione. Di fronte a questo bisogna anche pensare a come funziona adesso tale struttura, nella quale non mi pare si siano mai verificate difficoltà di questo genere per i cittadini; qualche ostacolo può essersi presentato nella cura di un malato, ma non mi sembra si siano mai verificati danni gravi per motivi di tal genere, almeno finora.

Signor presidente, a mio avviso, questo articolo deve essere completamente riesaminato e per risolvere i problemi di cui parlavo ieri non è assolutamente sufficiente inserirvi una norma che escluda l'autorità giudiziaria. Occorre evitare una pluralità di processi in Italia, con tutte le difficoltà anche di carattere finanziario che ne conseguono. Molti colleghi sanno cosa sta accadendo in questo periodo alla corte d'appello di Trieste, dove si registra l'impossibilità di tenere processi in sloveno per mancanza di personale; comunque si tratta di personale assunto appositamente per effettuare le traduzioni che, quindi, deve essere pagato. È una situazione molto diversa rispetto a quella dello straniero che parla una lingua diversa che ha quindi necessità di essere tradotta da un'interprete. Nei processi per appartenenti a minoranze linguistiche, infatti, anche la verbalizzazione deve essere nella parlata locale.

Dobbiamo allora tornare al discorso a monte, quello relativo allo scopo della legge. Se vogliamo tutelare le lingue, le culture e le tradizioni locali, possiamo trovare soluzioni accettabili; se l'obiettivo della legge, invece, è quello di riconoscere altre minoranze linguistiche nel nostro ordinamento statuale, il risultato che finirete per raggiungere sarà quello di scardinare la pubblica amministrazione e di creare gravi difficoltà nella gestione dello Stato.

FRANCO FRANCHI. Noi tutti accusiamo di inefficienza la pubblica amministrazione della quale non siamo riusciti ad attuare la riforma promessa fin da prima che finisse la guerra. Siamo di fronte ad una struttura vecchia e decrepita che tutti vorremmo vedere snella, efficiente e moderna. Vi sembra di contribuire in questa direzione inserendo un elemento di così grande complicazione?

Se guardate bene alla collocazione dei territori di quelle che voi chiamate lingue locali – che in realtà tali non sono – vi accorgerete che si tratta per la quasi totalità di zone povere, nelle quali la pubblica amministrazione versa già in difficili condizioni e sicuramente non è in grado di sostenere questa ulteriore complicazione.

Vi invito a riflettere meglio: nessuno parla di questa legge; chi si preoccupa di evitare un altro dramma per questo paese già afflitto da milioni di problemi? Il problema delle minoranze linguistiche, in Italia non esiste! Lo avete inventato voi! Pensate alla paralisi di questi comuni senza mezzi, già afflitti da mille difficoltà, alle prese con una legge di questo genere e con un articolo di questo genere.

GIORGIO CARDETTI. Concordando sull'opportunità di trovare una soluzione mirata alla non applicazione dell'articolo 9 del provvedimento nei procedimenti giurisdizionali, al di là anche degli atteggiamenti di netta contrapposizione dei colleghi del movimento sociale, derivanti dalle scelte procedurali da loro adottate, credo che dobbiamo porci, innanzitutto, dei problemi di attuazione pratica.

Se è giusto dare la possibilità ai cittadini di una minoranza linguistica di esprimersi nel loro dialetto, quando parliamo di pubblica amministrazione vorrei non si dimenticasse il fatto che molto spesso negli uffici vi sono dipendenti provenienti da regioni molto lontane da quelle in cui lavorano. In tali condizioni, mi chiedo come sia possibile rispondere ai cittadini nella loro parlata locale. Non vedo, per esempio, come un funzionario

delle poste calabrese che lavori a Trieste possa rispondere in friulano.

ALFREDO PAZZAGLIA. Vogliono cacciare i « terroni », è questa la mentalità !

GIORGIO CARDETTI. Mi sembra, quindi, opportuno, nella prevista riformulazione di questo articolo da parte del relatore, tener conto dell'esigenza di una maggiore elasticità della norma che eviti la creazione di intralci alla pubblica amministrazione.

DANILO BERTOLI. All'ultima battuta dell'onorevole Pazzaglia vorrei rispondere che atteggiamenti come quelli da lui evidenziati si verificano più facilmente in Veneto che non in Friuli. Ritengo, comunque, che le osservazioni del Movimento sociale potrebbero essere superate introducendo due precisazioni nell'articolo 9. Innanzitutto, ribadisco che, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, intendiamo dare una graduazione della tutela delle diverse minoranze linguistiche presenti nel nostro paese: come abbiamo detto più volte le minoranze nazionali, che non sono oggetto di questo testo, sono realtà diverse da quelle non nazionali. È chiaro dalla lettura di questo testo che non si tratta di introdurre un effettivo bilinguismo: è stato infatti più volte ribadito che gli atti ufficiali dovranno essere in lingua italiana. Per quanto riguarda l'articolo 9, si potrebbero allora superare le difficoltà evidenziate, escludendo l'uso, anche orale, delle lingue minori nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali.

Inoltre, dato che l'uso delle lingue locali potrebbe causare problemi di natura pratica, andrebbe definita una disposizione per la quale la possibilità di utilizzare le lingue minori non comporti difficoltà organizzative insormontabili per la pubblica amministrazione, specialmente quella dello Stato a livello periferico. Qualche precisazione supererà le preoccupazioni che sono state evidenziate.

GIULIO CAMBER. Concordo con quanto affermato dall'onorevole Bertoli e desidero far presente che una soluzione ai problemi posti può essere rappresentata dall'uso della lingua ammessa a tutela soltanto in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate, come proposto dall'emendamento 9.9 che ho presentato.

Un'altra utile precisazione, che può sembrare pleonastica ma tende ad evitare successivi problemi di interpretazione, è quella proposta con il mio emendamento 9.8, per il quale non costituisce titolo di preferenza la conoscenza della lingua locale. Auspico pertanto che i miei emendamenti 9.8 e 9.9 siano fatti propri dal relatore.

PRESIDENTE. Al fine di risolvere i problemi legati all'uso della lingua ammessa a tutela nei procedimenti giurisdizionali e di prevedere la facoltà di usare la lingua locale negli uffici dell'amministrazione pubblica sulla base di provvedimenti autorizzativi, di carattere non discrezionale ma vincolante, dei capi delle amministrazioni interessate, presento il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

9. 12.

Il Relatore.

Desidero precisare, per quanto riguarda il comma 2 dell'emendamento, che esso non toglie nulla al carattere vincolante della disposizione, per cui il provvedimento autorizzativo discende da un dovere a provvedere dei capi delle amministrazioni interessate e non da un loro potere libero e discrezionale.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.12 del relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il comma 2 dell'emendamento sostitutivo del relatore non cambia nulla rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 9; lo stesso presidente ha d'altro canto osservato che la norma non riguarda un potere discrezionale. Vi saranno poi le pressioni, i chiassi, le proteste che provocheranno serie difficoltà per tutti i capi delle amministrazioni interessate, che saranno costretti a cedere.

Inoltre, sarebbe stato più utile fare riferimento ad una reale facoltà, visto che quella prevista nel comma 2 dell'emendamento del relatore corrisponde sostanzialmente ad un obbligo per le amministrazioni.

Desidero altresì insistere sul fatto che il riconoscimento di minoranze linguistiche condurrà quasi certamente ad una sentenza della Corte costituzionale di incostituzionalità dell'ultimo periodo del comma 1 dell'emendamento 9.12, nel quale si prevede che « in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali ».

In sostanza, quindi, l'emendamento del relatore serve soltanto a dimostrare che si vuole in qualche modo venire incontro alle preoccupazioni evidenziate in questa sede, senza però prenderle seriamente in considerazione. Non si venga allora a dire che la corte d'appello di Bolzano è stata istituita per chiudere il pacchetto Alto Adige, perché si stanno aprendo con le norme al nostro esame altri pacchetti, per altre minoranze. In Italia avremo così processi in tante parlate, il che non mi sembra da condividere, e difatti nessun collega lo condivide. Devo quindi avvertire che l'emendamento del relatore non tappa la falla che è stata posta in luce, ma dà soltanto la sensazione di chiuderla: invito pertanto ad una maggiore riflessione in proposito.

FRANCO FRANCHI. Vorrei domandare un chiarimento al presidente: è davvero necessaria la precisazione in ordine al dovere a provvedere con riferimento al comma 2 dell'emendamento 9.12 ?

PRESIDENTE. La norma del comma 2 tende ad evitare che la legge sia disapplicata per impossibilità materiale: quindi, il provvedimento autorizzativo rapporta l'esplicazione della disposizione alle condizioni dell'amministrazione. Ciò non toglie, però, che i capi delle amministrazioni interessate devono operare per mettere le amministrazioni in grado di applicare la norma; altrimenti, invece di approvare una legge, approveremmo un ordine del giorno.

GIULIO CAMBER. Intervengo per dichiarare la mia astensione sull'emendamento 9.12 del relatore, in seguito al recepimento in esso delle questioni sollevate dei procedimenti giurisdizionali e dei provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.12 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati all'articolo 9.

Ora che si è chiarito l'orizzonte in cui ci muoviamo, riprendiamo la discussione dell'articolo 7, in precedenza accantonato.

Ricordo che ho già dato lettura di tale articolo e degli emendameti ad esso riferiti, sui quali esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Pazzaglia ed altri 7.1 e Del Pennino e De Carolis 7.15, non accettati dal relatore né dal Governo.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento Camber 7.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 7.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 7.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 7.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 7.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 7.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 7.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 7.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 7.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 7.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 7.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 7.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 7.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Sarebbe opportuno che nell'articolo fosse meglio precisato il riferimento agli organi collegiali della scuola.

PRESIDENTE. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole « organi circoscrizionali della scuola » devono intendersi riformulate nel modo seguente « organi collegiali della scuola ».

GIULIO CAMBER. A titolo personale voterò contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali,fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parlato, Maceratini.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 6.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale *con le seguenti* nel comune compreso nell'ambito territoriale indicato nel decreto del presidente della giunta regionale.

8. 2.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Tremaglia, Baghino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I comuni di cui al comma 1 sono obbligati a rilasciare i documenti anagrafici che debbono essere usati al di fuori dell'ambito territoriale di cui al comma 1 dell'articolo 2 solamente in lingua italiana.

8. 4.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Nania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I documenti di identificazione personale rilasciati dai comuni compresi nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2 debbono essere rilasciati unicamente in lingua italiana conformemente alle disposizioni valide per tutti i comuni della Repubblica.

8. 3.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Valensise, Tremaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I comuni di cui al precedente comma, a richiesta degli interessati, possono rilasciare i certificati e le dichiarazioni anagrafiche nella lingua della minoranza protetta con contestuale traduzione in lingua italiana.

8. 5

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tassi, Colucci Gaetano.

In qualità di relatore presento il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni

del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

8. 7.

FRANCO FRANCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, possiamo essere sicuri che nel clima autonomistico e nell'euforia degli statuti, tutti i comuni inseriranno queste norme. Vi rivolgo allora la stessa domanda che ho posto con riguardo all'articolo 9: i comuni italiani, di cui tutti conosciamo bene le condizioni, hanno bisogno di queste ulteriori spese? Davvero vi è bisogno della pubblicazione in atti ufficiali dello Stato?

Non vi nascondo che siamo sbalorditi. Io mi domando come hanno fatto a sopravvivere finora le minoranze linguistiche della Piana degli albanesi!

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, lo sa che vi è stato un ministro della Repubblica, l'onorevole Tanassi, proveniente da queste minoranze?

FRANCO FRANCHI. Questo vuol dire che non stava male, infatti in queste aule non ha mai sollevato i problemi di quelle minoranze!

Vi invito a riflettere meglio su quanto stiamo esaminando e a non lasciarvi prendere dalla demagogia.

GIULIO CAMBER. A titolo personale voterò contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.7, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti presentati a tale articolo.

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10.1

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Caradonna, Valensise.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. L'adozione di toponimi locali può seguire quella in lingua italiana.

10.2

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Del Donno, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole i consigli comunali possono deliberare *con le seguenti* i consigli comunali con la maggioranza dei due terzi dei componenti possono deliberare.

10.3

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Baghino, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole possono deliberare l'adozione di toponimi *con le seguenti* possono deliberare che ai toponimi locali in lingua italiana faccia seguito il toponimo nella lingua della minoranza etnica.

10.4

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Parigi, Viviani.

Al comma 1, sostituire le parole possono deliberare l'adozione di toponimi *con le seguenti* possono deliberare con il divieto di uso disgiuntivo, l'adozione di toponimi.

10.5

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Viviani, Tremaglia.

Al comma 1, dopo le parole possono deliberare l'adozione di toponimi *aggiungere le seguenti* per le indicazioni stradali.

10.6

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Parlato, Tremaglia.

Al comma 1, dopo le parole deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali *aggiungere le seguenti* sempre che siano scritti con le lettere dell'alfabeto latino.

10.7

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Maceratini, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole: conformi alle tradizioni e agli usi locali.

10.8

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Nania, Maceratini.

Al comma 1, sostituire le parole secondo modalità stabilite con legge regionale *con le seguenti* la legge regionale stabilisce le forme, i tipi, la grafia, la collocazione dei toponimi, nella lingua della minoranza etnica.

10.9

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tremaglia, Viviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I consigli comunali, per introdurre nella toponomastica locale, i toponimi, nella lingua della minoranza etnica debbono chiedere la preventiva autorizzazione alla regione ai fini della uniformità nell'ambito regionale.

10.10

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Viviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I toponimi nella lingua della minoranza etnica debbono essere iscritti con gli stessi caratteri del corrispondente toponimo in lingua italiana.

10.11

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tremaglia, Viviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I toponimi nella lingua della minoranza etnica debbono essere iscritti in caratteri latini.

10.15

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tremaglia, Viviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I toponimi nella lingua della minoranza etnica non possono essere usati disgiuntamente da quelli in lingua italiana.

10.12

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Colucci Gaetano, Poli Bortone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I toponimi nella lingua della minoranza etnica debbono essere scritti nello

stesso colore corrispondente toponimo in lingua italiana.

10.13

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tremaglia, Viviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Gli oneri per la segnaletica dei nuovi toponimi nella lingua della minoranza etnica sono a esclusivo carico dei bilanci dei comuni.

10.14

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Tremaglia, Viviani.

FILIPPO BERSELLI. Con questo articolo si prevede che nei comuni oggetto del disegno di legge, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali secondo modalità stabilite con legge regionale. Ciò vuol dire che possono essere aggiunti toponimi in lingua friulana o sarda.

A Bologna alcuni gruppi politici sono stati coinvolti in una polemica relativa alla sostituzione del nome di viale Lenin. Il gruppo del PDS ed il sindaco di Bologna hanno opposto un rifiuto categorico non per motivi politico-ideologici, ma sulla base del presupposto che la modifica di qualsiasi toponimo avrebbe comportato per i cittadini oneri aggiuntivi per la modifica dei vari documenti di identità. A Bologna, quindi, viale Lenin rimane perché altrimenti i cittadini che vi abitano sarebbero costretti ad esborsi personali per modificare la carta d'identità, il porto d'armi, la patente di guida, il passaporto.

Nel momento in cui tutti questi comuni andassero a deliberare l'aggiunta al toponimo ufficiale di quello in lingua locale, in seguito all'approvazione della legge al nostro esame, ci sarebbe inevitabilmente un aggravio di spesa per i cittadini, poiché la toponomastica diversa costringerebbe a cambiare le certificazioni necessarie per tutti i documenti.

Mentre in altre parti del provvedimento si prevedono spese che incidono in qualche misura sul bilancio dello Stato, le modifiche introdotte da questo articolo comportano oneri aggiuntivi per tutti i cittadini, magari per coloro che non gradiscono parlare in friulano o in sardo. Questo è il motivo per cui siamo assolutamente contrari all'articolo 10.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 10.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 10.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 10.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 10.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 10.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 10.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 10.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 2 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti: il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11.1

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Del Donno, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole I cittadini appartenenti alle popolazioni *con le seguenti:* Le popolazioni.

11.2

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Valensise, Parigi.

Al comma 1, sostituire le parole I cittadini appartenenti alle popolazioni *con le seguenti* i cittadini appartenenti al gruppo linguistico minoritario.

11.3

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Matteoli, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole I cittadini appartenenti alle popolazioni

con le seguenti i cittadini appartenenti ai nuclei minoritari.

11.4

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Matteoli, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole I cittadini appartenenti alle popolazioni *con le seguenti* i cittadini appartenenti ai gruppi etnici.

11.5

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parlato, Viviani.

Al comma 1, sostituire le parole ed appartenenti ai comuni *con le seguenti* e residenti da almeno dieci anni nei comuni.

11.6

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parigi, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole ed appartenenti ai comuni *con le seguenti* e residenti nei comuni.

11.7

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tassi, Maceratini.

Al comma 1, sostituire le parole i cui cognomi o nomi siano stati *con le seguenti* i cui cognomi o nomi sono stati.

11.8

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sostituire le parole: in vigore della presente legge modificati *con le seguenti* in vigore della presente legge modificati d'autorità nel diretto confronto del richiedente.

11.9

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Baghino.

Al comma 1, sostituire le parole in vigore della presente legge modificati *con le seguenti* in vigore della presente legge modificati d'autorità.

11.10

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Caradonna, Del Donno.

Al comma 1, sostituire le parole della Corte d'appello *con le seguenti* del pretore.

11. 11.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Del Donno, Tassi.

Al comma 1, sopprimere le parole il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

11. 12.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Baghino.

Al comma 1, sostituire le parole il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati *con le seguenti* il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti del richiedente, quando sono nati dopo l'emanazione del relativo decreto di accoglimento della domanda.

11. 13.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Maceratini, Poli Bortone.

Al comma 1, dopo le parole anche per i discendenti degli interessati *aggiungere le seguenti* sempre che risiedano nello stesso comune.

11. 14.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tremaglia, Parigi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La domanda del cambiamento del cognome da parte del padre non si estende automaticamente ai minori. In tal caso il procuratore generale della Corte di appello nomina un rappresentante per la tutela degli eventuali diritti del minore.

11. 15.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Colucci Gaetano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La domanda di cambiamento del cognome da parte del capo-famiglia non comporta l'automatico cambiamento per il coniuge e per i figli minori.

11. 17.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tremaglia, Parigi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La norma di cui al precedente comma non si applica quando il cambiamento del cognome è stato chiesto dal richiedente o dal proprio genitore.

11. 16.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Colucci Gaetano, Del Donno.

Al comma 2, sostituire le parole si applicano le norme di cui *con le seguenti* le norme procedurali di cui.

11. 18.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Viviani.

Al comma 2, sostituire le parole regio decreto 2 luglio 1939 *con le seguenti* regio decreto 9 luglio 1939.

11. 19.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Viviani.

Al comma 2, sopprimere le parole e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

11. 20.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Viviani.

Al comma 2, sostituire le parole e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta *con le seguenti* e deve esser adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta compatibilmente con le norme di cui al richiamato decreto-legge.

11. 21.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tassi, Viviani.

FRANCO FRANCHI. L'articolo 11 riconosce ai cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 del testo in esame ed ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima dell'entrata in vigore della legge, il diritto di ottenere il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Si prevede, altresì, che il ripristino del cognome abbia effetto anche per i discendenti interessati. Al riguardo, ricordo ai colleghi che tale possibilità è già consentita dall'ordinamento vigente. Mi chiedo, pertanto, se si ponga davvero la necessità di introdurre una specifica disposizione nel provvedimento che stiamo esaminando.

Tale norma avrà l'effetto di invogliare a fruire del meccanismo previsto tutti coloro che fino ad oggi non vi hanno mai pensato. Ribadisco, comunque, che la disposizione contenuta nell'articolo 11 è superflua, in quanto già contemplata dalla legislazione vigente.

Dovete spiegarmi se davvero intendiamo incitare la gente a vergognarsi dei cognomi italiani che portano! Nell'articolo 11, infatti, è contenuto un vero e proprio incitamento in tal senso. Chi avesse voluto farlo, tra l'altro, avrebbe già potuto attivare negli ultimi 45 anni la procedura per il ripristino del cognome,

così come è avvenuto tante volte per cognomi sloveni. Qual è allora il senso della disposizione in esame ?

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sull'emendamento Franchi ed altri 11.1.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che l'emendamento Franchi ed altri 11.1 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, dichiaro di appoggiarla.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franchi.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 11.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Astenuto	1
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	4
Hanno votato *no*	20

(La Commissione respinge).

Hanno votato no:

Berselli, Bonfatti, Breda, Cardetti, Carrara, Cavagna, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Motetta, Pacetti, Pascolat, Perani, Renzulli, Sanna e Soddu.

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Si riprende la discussione.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, quanti deputati della Commissione risultano sostituiti da altri colleghi ?

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, delle sostituzioni risponde il Presidente ! L'emendamento è stato comunque respinto.

Vorrei ora notare che sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta sino alle ore 14, anche per consentire la predisposizione di emendamenti. Se i colleghi assicurano la loro presenza alle ore 14, ritengo che sarà necessario poco tempo per licenziare il provvedimento.

FRANCO FRANCHI. Non sarebbe preferibile rinviare il seguito della discussione a domani mattina ?

PRESIDENTE. Domani è venerdì, per cui ritengo preferibile riprendere la seduta nel primo pomeriggio, alle 14.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 14.

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato che il deputato Caveri è in missione per la seduta odierna.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Amato, Angius, Barbera, Barbieri, Binetti, Chiriano, Ferrara, Gei, Gitti, Ingrao, La Ganga, Magri, Mattarella, Novelli, Occhetto, Riggio, Sarti, Sbardella, Tortorella, Vecchiarelli e Zangheri nel pomeriggio sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Breda, Pascolat, Gasparotto, Montanari Fornari, Perani, Serra Giuseppe, Di Pietro, Santuz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Renzulli, Ferrandi, Rinaldi, Sanna, Samà, Speranza, Battaglia Pietro, Sapienza, Petrocelli, Alessi e Mainardi.

Proseguiamo nella votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 11.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, anche a nome degli altri proponenti ritiro gli emendamenti 11.5 e 11.6. Ricordo che con l'emendamento 11.6 intendevamo sollecitare la maggioranza della Commissione ad una riflessione sull'opportunità che determinati benefici previsti dalla legge potessero essere conseguiti soltanto nelle ipotesi in cui i beneficiari fossero residenti da almeno dieci anni nei comuni interessati. In realtà, dopo aver riflettuto in modo più approfondito, mi sono reso conto che l'emendamento – che, detto fra di noi, era stato presentato allo scopo di ampliare i tempi di discussione e di esame – sarebbe stato messo in parallelo alle disposizioni in materia elettorale vigenti in Trentino Alto Adige, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, ho rimeditato su tale emendamento ed ho ritenuto che non fosse il caso ...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pazzaglia.

ALFREDO PAZZAGLIA. Vorrei concludere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, io posso anche ringraziarla in corso d'opera.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non vorrei che il suo ringraziamento fosse stato determinato dal convincimento che io avessi concluso il mio intervento.

Ho meditato approfonditamente ed ho ritenuto che questo emendamento non debba essere preso in considerazionné messo in votazione; anche perché l'emendamento successivo, Franchi ed altri 11.7, propone una modifica molto chiara circa l'obbligo di residenza nei comuni interessati, senza indicare limiti di tempo. Pertanto, insistiamo per la votazione dell'emendamento Franchi ed altri 11.7, invitando i colleghi ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 11.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 11.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 11.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ALFREDO PAZZAGLIA. Ritiro l'emendamento 11.13.

GIULIO CAMBER. Lo faccio mio.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ritengo che anche l'emendamento 11.13 non meriti di essere approvato, tanto che ho ritenuto opportuno ritirarlo. Non capisco perché l'onorevole Camber lo abbia fatto proprio, dal momento che nel corso della discussione egli non si è certo collocato su posizioni di sostegno alla maggioranza. I voti che ha espresso e gli atteggiamenti che ha assunto, infatti, non hanno certo rappresentato l'espressione di un orientamento favorevole al provvedimento in esame. Comunque, dal momento che l'onorevole Camber ha fatto proprio l'emendamento 11.3, dichiaro che mi asterrò dalla votazione perché ritengo ingiusto che la data di nascita comporti una differenza di trattamento.

Vorrei ribadire i motivi che mi hanno indotto a preannunciare la mia astensione dalla votazione sull'emendamento in esame.

Ritengo, infatti, assolutamente ingiusto che per il cittadino nato dopo l'emanazione del decreto di accoglimento della domanda debba essere riconosciuto il diritto ad ottenere il nuovo cognome, a differenza di quanto previsto per coloro che sono venuti al mondo prima di quella data. Poiché considero opportuno che in tale materia il riferimento debba essere rappresentato dal compimento della maggiore età, mi asterrò dalla votazione sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 11.13, fatto proprio dall'onorevole Camber, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 11.17.

ALFREDO PAZZAGLIA. Gli emendamenti che ci accingiamo ad esaminare in tema di tutela del diritto dei familiari a non cambiare il proprio cognome meritano particolare attenzione. L'articolo 11, infatti, nel disciplinare la procedura per il ripristino del cognome, prevede espressamente che quest'ultima abbia effetto anche « per i discendenti degli interessati ». L'onorevole Berselli ha già avuto modo di chiarire la nostra posizione al riguardo, indicando gli effetti negativi che certamente deriveranno dall'applicazione di questa disposizione, anche per quanto riguarda l'anagrafe, gli uffici municipali...

RENZO PASCOLAT. Esiste già una legge dello Stato che consente tale possibilità in riferimento alle minoranze slovene !

ALFREDO PAZZAGLIA. Dico solo che ci potrebbe essere qualche discendente – penso, in particolare, ai figli – che non condivida le decisioni del padre. Per tale ragione deve essere esaminato il problema relativo all'influenza di tale decisione. In sostanza, mi pare che si metta in dubbio una facoltà che non possiamo negare a nessun cittadino. Per tali ra-

gioni, invito i colleghi a votare a favore degli emendamenti 11.17 e 11.16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emedamento Franchi ed altri 11.17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 11.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 11.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 11.19.

Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 11.20, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 11.21, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ALFREDO PAZZAGLIA. Richiamandomi al regolamento, desidero sottolineare che stamane non abbiamo rispettato l'articolo 86, comma 5, che recita come segue: « La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono ». Il presidente, nonché relatore, si è valso di questa facoltà e ha presentato emendamenti interamente sostitutivi degli articoli che stavamo per votare. L'approvazione di tali emendamenti ha determinato la preclusione di tutti gli altri emendamenti riferiti agli stessi articoli. Ma l'articolo 86, comma 5, del regolamento stabilisce anche che: « Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ».

Considerato che noi tre appartenenti al gruppo del MSI-destra nazionale rappresentiamo più di quanto rappresentino trenta deputati in Assemblea (meno di un quinto) – inoltre vi è il nostro presidente di gruppo, peraltro appoggiato da un altro presidente di gruppo – ritengo che possiamo presentare subemendamenti. Questo non ci può essere contestato. Rimane da stabilire il termine che non può non decorrere dal momento in cui l'emendamento del relatore o del Governo viene presentato.

Trattandosi di una questione molto delicata, credo si possa chiedere un breve rinvio della votazione per poter esaminare l'emendamento e predisporre eventuali subemendamenti. Altrimenti rischiamo di ripercorrere la strada non corretta già percorsa.

Una volta che il relatore, attraverso la presentazione di emendamenti interamente sostitutivi, fa decadere tutti gli altri, il presidente non può non garantire alle minoranze i diritti previsti dal comma 5 dell'articolo 86 del regolamento, del quale chiedo l'applicazione; la prego nel contempo, signor presidente, di indicare subito quale sia il termine per la

presentazione dei subemendamenti agli emendamenti che il relatore presenterà.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, il presidente si riserva di fare quanto lei così cortesemente chiede, ma le ricorda che ha applicato l'articolo 94 e non 86 del regolamento, per cui il suo richiamo, nei termini in cui è stato presentato, non può essere accolto.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'articolo 94 contiene una disposizione identica.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Del Donno, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni *con le seguenti* sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela.

12. 11.

Bertoli, Fachin Schiavi, Ferrandi, Renzulli, Pascolat.

Al comma 1, sostituire le parole sono incluse trasmissioni *con le seguenti* sono incluse trasmissioni culturali.

12. 2.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Nania, Viviani.

Al comma 1, sostituire le parole sono incluse trasmissioni *con le seguenti* sono incluse trasmissioni divulgative.

12. 3.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Parigi, Parlato.

Al comma 1, sostituire le parole destinate alle popolazioni di cui *con le seguenti* nella lingua dei gruppi minoritari di cui.

12. 4.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Caradonna, Viviani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole Tali convenzioni sono onerose secondo il tariffario ordinario.

12. 5.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parlato, Caradonna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Coloro i quali intendono privatamente diffondere programmi radiofonici e televisivi limitati all'ambito dei comuni ove viene parlata una lingua minoritaria, debbono chiedere apposita autorizzazione alla regione, sottoponendo ad essa lo schema dei programmi con le necessarie indicazioni tecniche.

12. 6.

Pazzaglia, Berselli, Franchi, Baghino, Matteoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Gli organi di pubblica sicurezza delle zone ove esistono comuni con minoranze linguistiche debbono attivare posti di ascolto al fine del controllo di quanto viene radiotrasmesso in lingua straniera.

12. 7.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Nania, Parigi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Tali trasmissioni non possono superare il 10 per cento del complesso dei programmi radiofonici e televisivi regionali.

12. 10.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parlato, Caradonna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le emittenti private televisive e radiofoniche che diffondono i loro programmi esclusivamente per i gruppi minoritari di cui all'articolo 1 della presente legge e nella loro lingua, debbono giornalmente trasmettere programmi in lingua italiana per una durata non inferiore al 50 per cento della durata delle trasmissioni.

12. 8.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Matteoli, Valensise.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le regioni interessate, sentiti i comuni dove è presente la maggior parte della minoranza linguistica, formulano una articolata serie di proposte al fine di avviare specifici programmi e le sottomette alla approvazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che, ai fini della compatibilità anche tecnica, ha l'obbligo di sentire gli organi della RAI-TV.

12. 9.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Del Donno, Tassi.

FRANCO FRANCHI. L'articolo 12 dimostra chiaramente che il provvedimento non ha lo scopo di tutelare la lingua e la cultura delle minoranze, ma solo quello di pubblicizzarle e reclamizzarle. Esso prevede che nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV siano incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, ma non spiega come avvenga tale destinazione. Mi auguro via cavo, e non via etere, perché vi è il rischio che per un solo comune – magari piccolo – si irradino trasmissioni in lingua nell'intera regione. A questo punto dovrebbe intervenire chi ha sempre sostenuto la distinzione tra minoranze nazionali e locali. Si può comprendere che vengano chieste trasmissioni in lingua locale in Alto Adige, anche se forse lì dovremmo chiedere qualche programma in italiano, ma non certo che alla Piana degli albanesi sia dedicata una trasmissione televisiva, tra l'altro, fra lo sbalordimento e l'incredulità della popolazione che scopre all'improvviso l'esistenza di un fenomeno da voi inventato ed elevato a dignità di legge.

Cito l'esempio dell'occitano: ditemi quante sono le famiglie interessate. Purtroppo non riusciamo a farci capire da voi che ormai marciate a ranghi compatti verso l'approvazione di un provvedimento che costerà caro a tutti, perché non credo che alcuno abbia interesse a questa sorta di polverizzazione artificiosa. Per 45 anni si è discusso della lingua tedesca, o del francese in Valle d'Aosta, ma mai si è parlato di tutte queste altre lingue. Ora si prevede addirittura la trasmissione televisiva in occitano! Prima dovremo spiegare alla gente di che si tratta e chiederle di sopportare quegli spazi televisivi a spese del contribuente italiano. Per lo meno bisognerebbe precisare che le trasmissioni nelle lingue minoritarie debbano avvenire via cavo, cioé a spese e ad uso degli interessati, senza inquinare la lingua italiana, peraltro già inquinata e bistrattata a sufficienza.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor presidente, credo che la valutazione dell'articolo 12 meriti attenzione e riflessione da parte di tutti i colleghi. Non sfugge ad alcuno che nella società moderna l'utilizzo dello strumento televisivo e, in misura minore, di quello radiofonico ha

un'influenza enorme nelle scelte della popolazione nel confronto tra modelli di vita, nel determinare stimoli, spinte, richieste che sono poi, evidentemente, anche motivo di mutamenti e turbamenti sociali.

Vorrei considerare l'articolo 12 da una visuale un po' diversa rispetto a quella da cui lo ha analizzato il collega Franchi. Desidero infatti collegarlo ad un fatto che si è verificato durante l'estate scorsa e che è stato certamente motivo di grave turbamento nel nostro paese e – perché no? – nelle relazioni diplomatiche. Mi riferisco alla vicenda degli albanesi. Tutti hanno riconosciuto (ed è stato anche ammesso dal Presidente del Consiglio albanese in un incontro con la delegazione delle Commissioni esteri del Parlamento italiano) che uno degli elementi che ha agevolato, spinto e sollecitato l'esodo degli albanesi verso le coste italiane è stata proprio l'influenza che la televisione del nostro paese, captata in quella nazione, ha avuto nei confronti dei cittadini albanesi. Questi, trovandosi di fronte a due diversi modelli, quello della realtà in cui vivevano e quello della realtà italiana, che vedevano attraverso la televisione, sono stati spinti all'esodo verso il nostro paese. Allora, dal momento che trasmissioni in lingua italiana hanno determinato questi effetti, mi domando, in una situazione che fa prevedere il prossimo verificarsi di grandi ondate migratorie dai paesi dell'Est, se prevedere, in base al primo comma dell'articolo 1 ed alla luce dell'articolo 12 di cui stiamo discutendo, trasmissioni in lingua albanese, slava, e così via, non rischi di diventare un ulteriore elemento di richiamo incontrollato di flussi migratori verso il nostro paese.

Non ci si potrà dire, d'altra parte, che programmi di questo tipo non sarebbero captabili, perché se non venisse adottata la soluzione della trasmissione soltanto via cavo, ma vi fosse la possibilità di una trasmissione via etere (possibilità che viene lasciata aperta dall'attuale formulazione dell'articolo 12) certamente tali programmi potrebbero essere ricevuti da diversi paesi. Quindi il provvedimento in esame avrebbe un ulteriore effetto pernicioso, oltre allo scatenamento di tutti i localismi ed al di là della creazione di una condizione di disparità tra il dialetto romano e quello friulano, tra il meneghino ed il sardo: avrebbe un effetto di turbamento reale della possibilità di governare il fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese.

Ecco perché credo siano necessari una riflessione, un ripensamento ed una riscrittura dell'articolo 12.

È infatti opportuna, in primo luogo, una riflessione sulle considerazioni che ho svolto in merito a quelle che potrebbero essere le conseguenze generali sullo sviluppo dei flussi migratori.

È altresì necessario un ripensamento, alla luce di un altro fattore che credo non possiamo fare a meno di sottolineare, signor presidente: abbiamo assistito negli ultimi anni ad una profonda trasformazione dell'originario modello del terzo canale televisivo. Tutti i colleghi ricorderanno che questo era nato nella logica di dare spazio alle regioni ed alle autonomie; l'istituzione del terzo canale si giustificava proprio con l'obiettivo di consentire un'espressione più compiuta delle realtà locali, per permettere all'informazione, al dibattito, alla cultura locali di esprimersi. La pratica lottizzatoria poi intervenuta nella televisione di Stato, invece, ha fatto sì che il terzo canale perdesse l'originario carattere di mezzo di espressione delle realtà locali e del sistema delle autonomie, per diventare l'espressione del terzo grande partito presente nella vita politica italiana (secondo come dimensioni, ma terzo nella considerazione del potere televisivo). Non è mia la definizione di « telekabul », signor presidente, ma credo provenga dalla sua parte politica. La situazione che si è creata come effetto della lottizzazione (la rete uno di ispirazione democristiana, la rete due di ispirazione socialista e la rete tre di ispirazione comunista) è tale per cui la possibilità di espressione della realtà regionale e del sistema delle auto-

nomie nella struttura televisiva è venuta riducendosi, quasi annullandosi. Ecco, allora, la necessità di un ripensamento, che coinvolga anche l'articolo di cui stiamo discutendo: la scelta di inserire nell'ordinamento una norma che preveda trasmissioni destinate alle minoranze linguistiche, senza una considerazione più vasta del problema relativo alla presenza del sistema delle autonomie nel quadro radiotelevisivo italiano, credo sarebbe certamente oggetto di critica, oltre che contraddittoria con l'insieme del sistema. È questa, ripeto, la ragione del ripensamento che ho sollecitato.

Ho infine suggerito una riscrittura del testo, che senza dubbio servirebbe anche a definire i limiti ed i costi, nonché a determinare a carico di chi debbano ricadere gli oneri derivanti da un provvedimento di questo genere.

In una situazione in cui il servizio radiotelevisivo già pesa gravemente sul contribuente e non vi è controllo sull'andamento dei bilanci della radio e della televisione di Stato lottizzata, è evidente come non si possa pensare di introdurre, come questa norma tende a fare, un nuovo tipo di servizio oneroso senza una visione complessiva del quadro di compatibilità dei costi del servizio stesso. Per questo, onorevole presidente e onorevoli colleghi, ci auguriamo che le osservazioni che ho voluto sottoporre all'attenzione della Commissione siano convincenti e sulla base di esse si possa giungere ad una riformulazione dell'articolo 12.

FILIPPO BERSELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, cercherò di non ripetere quanto già affermato dal collega Del Pennino. Ci troviamo di fronte ad un ente di Stato che agisce in un sistema di monopolio (o quanto meno di duopolio) nei confronti delle emittenti private e che va avanti per mezzo del denaro del contribuente. Tutti i cittadini italiani concorrono al funzionamento dell'ente televisivo di Stato. Se l'articolo 12 fosse approvato nell'attuale formulazione, l'esposizione dell'ente aumenterebbe ancora di più; i contribuenti italiani, cioè verrebbero ulteriormente danneggiati sotto il profilo economico e fiscale-tributario perché ne deriverebbe la necessità di assumere presentatori, intrattenitori ed intrattenitrici in grado di conoscere le parlate locali. Avremo, quindi, presentatori che parlano le lingue delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale, l'occitano, il friulano e il sardo. Dall'approvazione di tale articolo, dunque, deriverebbe non solo un'esasperazione della lottizzazione, come sottolineato dall'onorevole Del Pennino, all'interno dei vari canali televisivi, ma anche la necessità di far comprendere a queste minoranze linguistiche (che, peraltro, essendo a tutti gli effetti cittadini italiani non si vede perché non dovrebbero conoscere la lingua italiana) i programmi trasmessi dotando la struttura di attori ed intrattenitori in grado di farlo.

Ritengo che l'aspetto più importante sia quello della buona conoscenza della lingua italiana da parte dei nostri concittadini. Pochi, purtroppo, conoscono bene la lingua italiana, anche tra i presentatori televisivi o gli esponenti politici. Pertanto, una norma come quella in questione ci rende piuttosto perplessi. Non siamo, infatti, contro l'informazione, ma contro questo tipo di informazione che non va incontro agli interessi generali della collettività, ma è finalizzata soltanto a favorire determinati gruppi, assolutamente minoritari, a spese della collettività, dei contribuenti e di ciascun cittadino italiano che è per lo più assolutamente disinteressato a tali forme di trasmissione televisiva.

Come ha giustamente evidenziato l'onorevole Del Pennino, si rischia anche di incentivare determinate forme di immigrazione. Basti pensare a quanto è accaduto poco tempo fa, quando navi cariche di cittadini albanesi sono approdate sulle nostre coste poiché dal loro paese hanno la possibilità di ricevere i segnali televisivi italiani e di seguire i TG delle tre reti (che finora sono trasmessi in italiano). Dalle nostre trasmissioni hanno avuto la netta sensazione di poter trovare in Italia

il benessere e tutto quello che non potevano neanche immaginare di sognare in Albania. Se a questi disperati (perché tali sono) offriremo addirittura la possibilità di trasmissioni in lingua albanese, ciò finirà inevitabilmente con il favorire un ulteriore flusso immigratorio (probabilmente clandestino) nel nostro paese. Sarebbe anche naturale perché popolazioni economicamente disperate che si vedono offrire su un piatto d'argento dal legislatore italiano non solo l'opportunità di raggiungere il benessere che credono di trovare, ma addirittura trasmissioni nella loro lingua, vedrebbero in ciò un incentivo all'immigrazione. Lo stesso discorso vale, ed è ancora più attuale, anche per le popolazioni slave, che verrebbero in Italia sapendo di trovare uno Stato che li favorisce addirittura con trasmissioni a loro dedicate. Per non parlare degli zingari che, a nostro avviso, farebbero bene a rimanere dove sono, senza venire nel nostro paese.

Un passaggio che ci stupisce in questo articolo 12 è quello che prevede che nei programmi radiofonici e televisivi regionali siano incluse queste trasmissioni. Non si dice « possono essere incluse » ma « sono incluse ». Non vi è, quindi, la previsione che nelle convenzioni fra RAI-TV e regioni interessate sia possibile inserire trasmissioni in lingua diversa da quella italiana, ma l'obbligo. Vi è l'indicazione categorica che tali trasmissioni siano effettuate. Mi rivolgo al presidente e relatore perché si preveda almeno una possibilità per l'inclusione di tali trasmissioni e non una loro obbligatorietà che determina, peraltro, una clamorosa disparità di trattamento tra coloro che parlano il sardo o il friulano e quanti parlano dialetti diversi. Se tale ipotesi fosse stata prevista come una facoltà, tale disparità di trattamento sarebbe risultata meno clamorosa; nel momento in cui si impone alla RAI-TV di realizzare programmi in dialetto sardo e friulano e lo stesso obbligo non si prevede per le altre parlate, ci troviamo di fronte ad una disparità di trattamento che viola, a nostro avviso, il disposto dell'articolo 3 della Costituzione. In questo caso, infatti, quanti parlano il sardo ed il friulano ricevono un trattamento enormemente privilegiato rispetto a quanti in Italia parlano altri dialetti. Ripeto, pertanto, ancora una volta, che l'obbligatorietà della previsione rappresenta un aspetto molto grave.

ALFREDO PAZZAGLIA. Senza ripetere considerazioni già svolte da altri colleghi, desidero aggiungere che le preoccupazioni derivanti dall'approvazione di questo articolo non derivano soltanto dal suo contenuto, ma anche dalla situazione gestionale del settore radiotelevisivo. La lottizzazione della RAI-TV e la « proprietà » delle varie testate (perché di ciò si tratta) impongono una particolare urgenza nell'adozione di misure di qualunque genere. Per conquistare queste minoranze a fini di partito, si avranno trasmissioni loro rivolte dai partiti che posseggono i vari canali della radio e della televisione.

Inoltre, si parla di convezioni da stipulare con le regioni interessate. Vorrei ricordare che la stipula di tali convenzioni comporterà oneri di spesa, ai quali qualcuno dovrà pure fare fronte. Possiamo sancire l'obbligo per le regioni di provvedere, con fondi propri, agli oneri derivanti dalla messa in onda delle trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1 ? Mi pare proprio di no.

Infine, vorrei dedicare un breve riferimento agli zingari. È difficile individuare in quale regione specifica siano localizzati costoro. Supponiamo, tuttavia, che ad un certo momento si riesca ad individuare la regione ove questi ultimi sono concentrati; il problema non sarebbe comunque risolto, perché dovremmo piuttosto preoccuparci (così come ci si preoccupa in molte zone del nostro paese) di fare in modo che gli zingari non circolino molto in Italia. Non auguro ai colleghi di essere avvicinati da qualche zingaro, anche per una semplice richiesta di elemosina. Dobbiamo riconoscere francamente che quando vediamo una di queste persone per strada ci preoccupiamo di tenere ben stretta la borsa. Nonostante tale situazione, con questa legge si intende-

rebbe facilitare la comprensione della lingua di tali popolazioni!

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sull'emendamento Franchi ed altri 12.1.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Franchi ed altri 12.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento 12.1 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la votazione si è già svolta, per cui non posso accogliere la sua richiesta.

Passiamo all'emendamento Bertoli ed altri 12.11.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento Bertoli ed altri 12.11 sia votato per appello nominale.

ANTONIO DEL PENNINO. Per evitare perdite di tempo, chiedo che tutti gli emendamenti siano votati per appello nominale.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, sia in Assemblea che in Commissione non si perde mai tempo; tuttavia, è giusto verificare volta per volta l'incontro, che finora è stato permanente, tra la volontà del gruppo missino e quella del gruppo repubblicano.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'onorevole Bertoli e gli altri firmatari dell'emendamento in discussione, non contenti del disposto dell'articolo, intendono ampliare...

DANILO BERTOLI. Non ampliare, solo precisare.

ALFREDO PAZZAGLIA. ...la portata delle disposizioni. Infatti, si propone di sostituire le parole « sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni », con le seguenti: « sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela ». Onorevole Bertoli, vuole per caso che vi sia un Pippo Baudo per ciascuna minoranza linguistica?

Non credo che investire risorse in queste trasmissioni popolari rappresenti un modo efficace per utilizzare il denaro del contribuente. Non ci lamentiamo, quindi, se c'è qualcuno che chiede di eliminare le spese superflue e di mantenere le pensioni, le tasse e i *ticket* al livello attuale!

DANILO BERTOLI. Nel corso della discussione svoltasi in Assemblea sul provvedimento di riforma del settore radiotelevisivo, il Governo, per il tramite dell'allora ministro Mammì, accolse un ordine del giorno che sostanzialmente riconosceva che in Italia non esiste soltanto il pluralismo dei partiti, delle aziende di produzione dei servizi radiotelevisivi, delle culture filosofiche, ma è riscontrabile anche un pluralismo delle comunità culturali e linguistiche minoritarie, che va rispettato. Tale ordine del giorno, accolto dal Governo, impegnava l'esecutivo in sede di revisione dell'accordo con la RAI ad introdurre una previsione che consentisse la trasmissione dei notiziari e dei programmi culturali e di intrattenimento non solo in francese, in sloveno e in tedesco, ma anche nella lingua delle altre minoranze linguistiche; in questo senso si autorizzavano anche le regioni a stipulare le relative convenzioni.

Credo che questo sia uno dei problemi centrali della legge. I *mass media* rivestono una fondamentale importanza sotto il profilo culturale nel l'attuale fase dell'umanità, e questo sia in positivo sia in negativo; partecipano infatti a determinare il fenomeno dell'evaporazione delle lingue minoritarie non nazionali. È chiaro che un adeguato sistema di difesa delle minoranze linguistiche non può non richiedere che anche lo strumento radiote-

levisivo partecipi con una maggiore qualificazione a perseguire questo obiettivo.

Le considerazioni svolte dall'onorevole Del Pennino in merito all'immigrazione mi sembrano mal poste, giacché la legge sull'immigrazione stabilisce limiti quantitativi per l'ingresso nel nostro paese, limiti regolati dal Governo sulla base delle esigenze del sistema economico-sociale italiano. Pertanto, si tratta di stabilire la non derogabilità di tale criterio, come hanno dimostrato le recenti vicende degli albanesi, e avere una amministrazione in grado di assicurare l'effettività. D'altra parte, la RAI–TV usa l'italiano eppure ha richiamato gli albanesi, che peraltro conoscono l'italiano. Dunque, il tema delle emigrazioni si colloca su un altro piano.

Quanto al problema delle spese, richiamato dall'onorevole Pazzaglia, vorrei ricordare che l'onere è posto a carico delle regioni, non dello Stato. Sono infatti le regioni che devono assumersi la responsabilità in materia.

ALFREDO PAZZAGLIA. Il contribuente continua a pagare!

DANILO BERTOLI. Il problema è rappresentato dal fatto che le trasmissioni in lingua minoritaria sono molto spesso di pessima qualità. Noi vorremmo che tali trasmissioni fossero più qualificate e, per realizzare tale obiettivo, vi è la necessità di attivare un sistema di convenzioni.

ANTONIO DEL PENNINO. Avrei volentieri fatto a meno di intervenire per dichiarazione di voto, se non fossi stato sollecitato dall'intervento del collega Bertoli, il quale mi sembra abbia confuso i termini del problema, nel momento in cui ha ricordato le considerazioni che avevo svolto nell'illustrare la posizione del gruppo repubblicano sull'articolo 12. All'onorevole Bertoli vorrei far rilevare che corrisponde senza dubbio al vero che il problema dell'immigrazione è regolato da una legge dello Stato, che prevede flussi programmati. Ciò, tuttavia, vale per i flussi di immigrazione legittimi e regolari. In realtà, io ho fatto riferimento all'ipotesi di immigrazione clandestina ed ho ricordato l'esempio dell'Albania, non perché il recente flusso degli albanesi sia stato clandestino, ma perché era, appunto, irregolare e non autorizzato. Per tale ragione ho sostenuto che prevedere trasmissioni nella lingua dei paesi da cui possono provenire flussi di immigrazione avrebbe avuto certamente un effetto imitativo e di richiamo nei confronti delle popolazioni di questi paesi.

Nel caso specifico, l'emendamento presentato dall'onorevole Bertoli e da altri colleghi prevede l'introduzione di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento delle lingue ammesse a tutela. La radiotelevisione non prevede trasmissioni generiche, che possono anche essere culturali o a livello di notiziario, ma che comunque vengono lasciate alla discrezionalità dell'ente radiotelevisivo di Stato, e che quindi possono essere prodotte compatibilmente con le esigenze di bilancio. Specificando che si dovrà trattare di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento, si introduce un appesantimento della programmazione per questo tipo di trasmissioni, che avrà l'effetto perverso ed ulteriore al quale mi riferivo in precedenza in merito alla situazione complessiva del bilancio radiotelevisivo.

L'emendamento in questione, in sostanza, tende a vincolare ulteriormente l'attività che dovrà essere svolta dal servizio radiotelevisivo in materia di trasmissioni per le minoranze linguistiche. Tale proposta non solo appesantirebbe il testo, ma aggraverebbe le conseguente che potrebbero derivare dall'approvazione dell'articolo 12. Sono queste le ragioni per le quali voteremo contro l'emendamento Bertoli ed altri 12.11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Bertoli ed altri 12.11.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 27
Votanti 26
Astenuti 1
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 22
Hanno votato *no* 4

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Azzolini, Bertoli, Breda, Cardetti, Di Pietro, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Rinaldi, Samà, Sanna e Soddu.

Hanno votato no:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Si è astenuto:

Camber.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Berselli ed altri 12.2 e Pazzaglia ed altri 12.3 e 12.4.

Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 12.5.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento 12.5 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 12.5.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 27
Votanti 26
Astenuti 1
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 22

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bertoli, Breda, Cardetti, Di Pietro, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Rinaldi, Samà, Sanna e Soddu.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia ed altri 12.6.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento 12.6 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 12.6.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 23

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bertoli, Breda, Camber, Cardetti, Di Pietro, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Rinaldi, Samà, Sanna e Soddu.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 12.7.

ANTONIO DEL PENNINO. Onorevole presidente, preannuncio che voterò contro questo emendamento presentato dai colleghi del gruppo del MSI-destra nazionale. L'ho esaminato molto attentamente ed ho cercato di coglierne la *ratio*, che però non mi convince, anzi la giudico pericolosa e contraddittoria con il corretto spirito del provvedimento, travisato sia dal testo al nostro esame sia, in senso opposto, dall'emendamento Berselli ed altri 12.7.

I colleghi del gruppo del MSI-destra nazionale chiedono che gli organi di pubblica sicurezza delle zone ove esistono comuni con minoranze linguistiche debbano attivare posti di ascolto al fine del controllo di quanto viene radiotrasmesso in lingua straniera.

Ci troviamo di fronte ad una logica opposta e contraddittoria rispetto ai contenuti, anche quelli saggi, del provvedimento, in base alla quale si stabilirebbe una presunzione di illiceità dei comportamenti delle popolazioni che parlano una lingua diversa da quella italiana. Non so se la norma si riferisca alle vere minoranze linguistiche o anche ai dialetti sardo o friulano, ma se così fosse saremmo di fronte ad una misura poliziesca ed inaccettabile da parte di chi pensa di utilizzare il dialetto nelle sue conversazioni o di chi si accinge a ricevere le trasmissioni in dialetto.

Per i motivi esposti, invito i colleghi del gruppo del MSI-destra nazionale a ritirare l'emendamento. Se però essi intendessero mantenerlo, voterò contro.

FILIPPO BERSELLI. Ritiro l'emendamento 12.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 12.10.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ci troviamo di fronte ad un emendamento « di contenuto », a differenza di altri che avevano lo scopo di mettere in evidenza la strada che si sta intraprendendo.

Con l'emendamento 12.10 – al cui contenuto siamo anche disposti ad apportare leggere modifiche – intendiamo prevedere che le trasmissioni nelle lingue locali non possano superare il 10 per cento del complesso dei programmi radiofonici e televisivi regionali.

Se l'emendamento non sarà approvato, porteremo la questione in Assemblea: nessuno ci potrà impedire di presentare un ordine del giorno tendente ad indirizzare il Governo e la Commissione di vigilanza verso una previsione di tal genere.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che l'emendamento Pazzaglia ed altri 12.10 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 12.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 5
Hanno votato *no* 21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Camber, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bertoli, Breda, Cardetti, Di Pietro, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Renzulli, Rinaldi, Samà, Sanna e Soddu.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 12.8.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor presidente, stante l'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea, chiedo che la seduta della Commissione sia tolta.

PRESIDENTE. La seduta proseguirà sino a che il Presidente della Camera non pronuncerà l'ordine di sconvocazione delle Commissioni.

ANTONIO DEL PENNINO. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 12.8, desidero sottolineare che tale emendamento mi sembra davvero di dubbia comprensione ed un po' contradditorio; mi permetterei quasi di definirlo, *absit injuria verbis*, rispondente ad una logica ostruzionistica più che di merito. L'emendamento è del seguente tenore: « Le emittenti private televisive e radiofoniche che diffondono i loro programmi esclusivamente per i gruppi minoritari di cui all'articolo 1 della presente legge e nella loro lingua debbono giornalmente trasmettere programmi in lingua italiana per una durata non inferiore al 50 per cento della durata delle trasmissioni ». Credo che tale emendamento risponda un po', come del resto lo stesso articolo 12, ad una logica di socialismo reale, ossia ad una logica di presenza dello Stato, del pubblico, della norma, in tutti gli aspetti della vita. Se ci troviamo di fronte a radio o televisioni che sono espressione della libera iniziativa di gruppi appartenenti a minoranze linguistiche, francamente non riesco a comprendere come si possa imporre a tali stazioni radiotelevisive di trasmettere in lingua italiana il 50 per cento dei loro programmi. Comprendo che l'emendamento abbia lo scopo – anche se portato all'eccesso – di contrapporsi alla logica dell'articolo 12, in base alla quale si vuole imporre alla radiotelevisione italiana di trasmettere programmi appositi per le minoranze linguistiche, ma francamente ritengo che una disposizione di questo genere, di fatto, si tradurrebbe in una limitazione della libertà di espressione dei soggetti privati. Imponendo a costoro questo tipo di vincoli torneremmo

quasi alla situazione in cui ci trovavamo al tempo del monopolio televisivo, perché costringeremmo le reti private ad uniformarsi ad un comportamento che, nella loro libera scelta imprenditoriale, non vorrebbero seguire.

Per le motivazioni esposte, preannuncio il voto contrario del gruppo repubblicano sull'emendamento Pazzaglia ed altri 12.8 e chiedo che tale emendamento venga votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale dell'emendamento Pazzaglia ed altri 12.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 25
Maggioranza..... 13

Hanno votato *sì* 3
Hanno votato *no* 22

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Breda, Camber, Del Pennino, Di Pietro, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Rinaldi, Samà, Sanna e Soddu.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 12.9.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Franchi ed altri 12.9, desidero ricordare che con l'emendamento 12.10, che è stato respinto, abbiamo tentato inutilmente di aggiungere all'articolo 12 un comma nel quale venisse stabilita la percentuale massima di tempo da dedicare, nel complesso dei programmi radiofonici e televisivi regionali, a quelli trasmessi nelle lingue minoritarie. Abbiamo già preannunciato che presenteremo in Assemblea un ordine del giorno in tal senso.

L'emendamento 12.9 tende a realizzare un altro obiettivo, ossia quello di porre la Commissione parlamentare di vigilanza in condizione di valutare quali siano le spinte locali relative a queste trasmissioni. Nutriamo infatti forti dubbi sul fatto che la Commissione di vigilanza riesca a conoscere tali istanze e possa rendersi conto delle condizioni alle quali determinate richieste siano accettabili.

Voglio anche aggiungere che la Commissione di vigilanza ha la possibilità di valutare gli aspetti generali della disposizione che potrà essere approvata, ma non è in grado di valutare quali siano gli orientamenti di carattere locale. Come si potrebbe ovviare a tutto ciò? A nostro avviso, con una proposta delle regioni interessate, formulata dopo aver sentito i comuni in cui è presente la maggior parte della minoranza linguistica, in modo che tali proposte formino oggetto specifico di una valutazione della Commissione di vigilanza. In base all'attuale testo della norma, la Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce le modalità secondo cui le trasmissioni destinate alle minoranze linguistiche debbono essere inserite nei programmi della RAI-TV, ma non valuta i relativi programmi. Per le ragioni

che ho esposto, invece, noi vogliamo che anche i programmi siano sottoposti ad un simile giudizio. A tale scopo abbiamo presentato l'emendamento 12.9, nel quale si prevede anche che la Commissione di vigilanza debba sentire gli organi della RAI-TV, per stabilire la compatibilità tecnica delle proposte e quindi delle decisioni che la Commissione stessa dovrà adottare.

Chiedo, infine, che l'emendamento 12.9 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Faccio presente che la verifica del numero legale è conseguente alla votazione per appello nominale dell'emendamento.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 12.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Camber, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bertoli, Breda, Del Pennino, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Rinaldi, Samà, Sanna e Soddu.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica apportata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 1.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tremaglia, Parigi.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di propria competenza, possono adeguare la loro legislazione in modo da favorire la tutela

della cultura e delle tradizioni delle popolazioni locali.

13. 2.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parlato, Caradonna.

PRESIDENTE. Come relatore, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

FRANCO FRANCHI. Ritengo questo articolo, che prevede che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa, superfluo. I « principi » di questa legge, infatti, corrispondono alla tutela delle minoranze, e gli statuti di tutte le regioni italiane già contengono tale previsione. Non c'è bisogno di ribadire il concetto giacché vi invito a citare una sola regione che non abbia consolidato nel proprio statuto il principio della tutela delle minoranze linguistiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 13.2.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che l'emendamento Pazzaglia ed altri 13.2 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 13.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Bertoli, Breda, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Rinaldi, Samà, Sanna, Soddu e Zampieri.

Si riprende la discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intervenendo per dichiarazioni di voto, vorrei far presente che su alcuni emendamenti presentati agli articoli precedenti sarebbe stata possibile una convergenza, ma i tempi veloci impressi all'*iter* non sono tali da consentire quelle conversazioni tra noi che talvolta permettono di risolvere i problemi. L'onorevole Franchi ha affermato in termini estremamente chiari le ragioni per le quali sarebbe stato opportuno eliminare questo articolo. Ritengo che se la Commissione potesse valutare con maggiore attenzione gli emendamenti, non ci troveremmo al punto di non riuscire a trovare una soluzione (mi

riferisco anche a precedenti emendamenti) in grado di evitare la reiezione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 13. Ribadisco che mi pare non vi siano ragioni per approvare questo articolo che potremmo ancora eliminare.

Vorrei aggiungere una breve considerazione. Nelle nostre dichiarazioni di voto non ci siamo soffermati se non su quegli emendamenti il cui contenuto era meritevole di considerazione. Gli emendamenti recanti uno scopo differente non sono stati illustrati (se non in fase di discussione generale) e talvolta ritirati. Abbiamo preso in considerazione solo quelli che contenevano una posizione che poteva essere recepita anche da altre parti della Commissione. Ho chiesto di parlare su questo articolo perché – lo ribadisco – riteniamo non ve ne sia assolutamente bisogno e questo rappresenta il nostro contributo per cercare, probabilmente sbagliando, di migliorare la legge. Vuol dire che sarà necessario allargare le dichiarazioni di voto del nostro gruppo per cercare di convincere i colleghi dell'esigenza di apportare alcune modifiche. Preannuncio, anzi, che se l'articolo 13 sarà approvato, ci dovremo soffermare con molta attenzione sull'articolo 14, il cui contenuto è piuttosto preoccupante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 14.

14. 1.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Baghino, Nania.

Sopprimere l'articolo 14.

14. 14.

Camber.

Sopprimere l'articolo 14.

14. 15.

Del Pennino, De Carolis.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

1. Ogni regione nella quale sono presenti popolazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, può assegnare, con criteri obiettivi da predeterminare, contributi ad associazioni di persone ed a persone giuridiche che abbiano fra i loro scopi la valorizzazione delle tradizioni e delle culture delle popolazioni.

2. Le associazioni e le persone giuridiche di cui al primo comma non debbono avere scopi politici né collegamenti con partiti politici.

14. 16.

Pazzaglia.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

1. Al solo fine della tutela della cultura e delle tradizioni locali, ogni regione può istituire, sulla base di criteri obiettivi e su parere di una commissione di alto livello culturale, provvidenze in favore di organi di stampa e di emittenti televisive a carattere privato per le pub-

blicazioni di opere di grande interesse culturale scritte nella parlata locale.

2. Tali provvidenze sono ad esclusivo carico delle disponibilità ordinarie di ogni singola regione.

14. 2.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Baghino, Nania.

Al comma 1, premettere le seguenti parole Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie.

14. 3.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Baghino, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole Ogni regione in cui siano *con le seguenti* La Regione in cui è.

14. 4.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Baghino, Nania.

Al comma 1, sopprimere la parola comunque.

14. 5.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Baghino, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole presenti i gruppi linguistici *con le seguenti* presente uno dei nuclei minoritari.

14. 6.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Viviani, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sostituire le parole i gruppi linguistici *con le parole* un gruppo linguistico.

14. 7.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Viviani, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sopprimere la parola linguistici.

14. 8.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Viviani. Colucci Gaetano.

Al comma 1, dopo le parole in base a criteri oggettivi, provvidenze *aggiungere le seguenti* in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quanto erogato a favore di organi ed emittenti che non utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.

14.13.

Camber.

Al comma 1, sostituire le parole una delle lingue ammesse a tutela *con le seguenti* una parlata locale.

14.9.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Viviani, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sostituire la parola lingue *con la parola* parlate.

14.10.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Viviani, Colucci Gaetano.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole purché tali interventi siano previamente garantiti alle associazioni italiane.

14.11,

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parigi, Colucci Gaetano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Tali provvidenze non possono superare il venti per cento di quelle erogate a favore della stampa e delle emittenti radiotelevisive private che non utilizzino una parlata locale.

14.12.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parigi, Colucci Gaetano.

Come relatore, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* Concordo con il parere del relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Tale articolo costituisce motivo di preoccupazione poiché per suo tramite si vogliono stabilire provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

Vi sono numerose questioni da affrontare. Vorrei sapere, in particolare, perché, in una regione dove sono presenti quelle che voi definite minoranze linguistiche, si debbano prevedere sovvenzioni per la stampa e per le televisioni private a favore di minoranze che, in alcune regioni, potrebbero costituire anche la maggioranza della popolazione e perché tali sovvenzioni non debbano invece essere previste per coloro che non utilizzano quella lingua. Se, per esempio, a Cagliari, fosse pubblicato un giornale in campidanese, ammesso che vi sia chi lo sappia scrivere...

PIETRO SODDU. È una lingua che si parla.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ho detto « sappia scrivere », non « sappia parlare »: si tratta di cosa ben diversa! Comunque, collega Soddu, faccio un altro esempio. A Cagliari si pubblica un giornale, da me diretto, che è destinato a chi parla bene in italiano (sempre ammesso che io sappia scriverlo). Perché le norme in esame dovrebbero introdurre condizioni di favore per coloro che scrivono nella parlata locale e non si dovrebbero prevedere invece specifici benefici per coloro che scrivono in italiano? Si tratta di un orientamento che non riesco a comprendere. Perché si vuole introdurre questa disposizione illegittima? Comunque, non appena se ne presenterà l'occasione, solleveremo la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

Abbiamo approvato leggi nel settore dell'editoria (ricordo in particolare quella che ha istituito la figura del garante), in modo da evitare che si creassero situazioni inaccettabili, e oggi invece vogliamo introdurre un vero e proprio monopolio delle trasmissioni e della stampa locale! La disposizione in esame, infatti consente un intervento delle regioni che si rifletterà a danno della parità di trattamento che dovrebbe essere assicurata per la stampa e per le radiotelevisioni private locali.

Mi permetto di insistere con i colleghi perché tale disposizione venga respinta. Basti pensare soltanto a quanti partiti ricorreranno alle trasmissioni in lingua locale, pur di ottenere le sovvenzioni previste! È evidente, infatti, che si verificherà una situazione di questo genere. Anche la legge sull'associazionismo – ed è un punto facilmente dimostrabile – ha fatto registrare un incremento nel settore delle presenze dei partiti, che hanno già costituito le proprie associazioni, anche perché oggi l'attività partitica non si svolge soltanto nel campo della discussione sulle idee, ma investe anche altri settori di carattere assistenziale.

Con questa norma voi introducete una corsa alle trasmissioni politiche, creando una situazione che vi invito a valutare attentamente fin d'ora. Sono favorevole a che le tradizioni di cultura e di lingua vengano tutelate, ma in questo caso si introducono norme che porteranno alla sostituzione della lingua nazionale con quella locale e che spingeranno a favorire quest'ultima rispetto alla lingua nazionale, perché, quando si tratta di far soldi, tutti « si buttano » e si finisce per favorire coloro i quali occupano una posizione particolare nell'ambito della cultura e della linguistica locale, per trasformare una grande qualità di carattere culturale in un vero e proprio affare.

Siamo contrarissimi a questo articolo, signor presidente, perchè convinti che si creerà un mercato della stampa e delle radiotelevisioni in parlata locale. Si tratta di un posizione che, nell'ipotesi in cui la Commissione giungesse ad approvare l'articolo in esame, ribadiremo con fermezza anche nel corso della discussione in Assemblea. Non vi lamentate poi se qualcuna di queste iniziative sarà assunta da persone di pochi scrupoli le quali, pur di avere a disposizione qualche emittente radiotelevisiva o qualche mezzo di

stampa, useranno una delle lingue ammesse (che tra l'altro non dovrà essere esclusiva, perchè sarà sufficiente che sia largamente usata perché le televisioni, le radio e i mezzi di stampa abbiano diritto alla sovvenzione). Tra l'altro, si tratta di una materia demandata alle regioni, giacché il legislatore non pone alcun divieto. In sostanza, stiamo procedendo verso la creazione di un altro mercato della stampa, della radio e della televisione. Volete anche questo? Non vi resta che approvare l'articolo 14 e respingere le nostre osservazioni espresse al riguardo, così come del resto avete fatto per quelle riferite agli articoli precedenti.

ANTONIO DEL PENNINO. A mio avviso, l'articolo 14 è emblematico della logica che ha ispirato il provvedimento in esame. Tale disposizione introduce una possibilità di aiuto (si parla, infatti, di provvidenze) a favore di organi di stampa e di emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela. In tal modo si crea una condizione di privilegio per tali emittenti televisive ed organi di stampa rispetto all'insieme delle emittenti televisive private o degli organi di stampa operanti in un certo territorio.

Da questo punto di vista, l'articolo 14 contrasta anche con i princìpi contenuti nella legge – recentemente approvata dal Parlamento – sulla emittenza radiotelevisiva, creando una disparità tra le emittenti che non operano in aree territoriali nelle quali sia promossa dalla regione la trasmissione di carattere locale e quelle che, invece, agiscono in aree territoriali nelle quali la regione svolge queste attività promozionali. Pertanto, di per sé la disposizione in esame comporta la violazione di un principio che dovrebbe essere osservato in una materia tanto delicata, cioé quello dell'uguale trattamento dell'emittenza televisiva rispetto alle provvidenze statali.

Vi è di più. In pratica, vi sarà l'incentivo per i gruppi radiotelevisivi più forti a promuovere trasmissioni in lingua minoritaria – mi si consenta questo termine – al fine di godere delle provvidenze che le regioni stabiliranno con « parametri oggettivi », così come stabilito dall'articolo 14; ma noi sappiamo bene come la norma « parametri oggettivi » nella concreta applicazione non trovi sempre conferma e come spesso l'oggettività si perda per strada.

Quindi, anche questo può diventare un elemento di squilibrio fra i gruppi televisivi, può diventare un elemento che riduce la possibilità di espressione delle emittenti minori, le quali non hanno supporti ed autorevolezza tali da ottenere dalle regioni le provvidenze « oggettive », che rispondono soprattutto ad una logica di intervento assistenziale in un settore che dovrebbe essere lasciato al libero dispiegarsi della capacità imprenditoriale dei singoli operatori agenti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva o in quello giornalistico.

Ricordava prima giustamente il collega Pazzaglia che questa logica è abbastanza simile a quella che ha ispirato la Commissione nell'approvazione della proposta di legge sull'associazionismo, sulla quale dovremo pronunciarci in Assemblea (mi auguro che essa sia « sepolta » dai voti per il non passaggio agli articoli). Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un intervento assistenziale che formalmente tutela e difende un'espressione libera del volontariato e dell'imprenditoria, ma in realtà è un modo attraverso il quale i partiti allargano il loro potere pervasivo anche in settori nei quali dovrebbe esprimersi la società civile.

Su questo articolo, vorrei conoscere l'autorevole parere del rappresentante del Governo, il quale, a proposito della pervasività dei partiti e della necessità di ridurre la loro interferenza nella vita delle imprese private, ha avuto varie occasioni per esprimersi.

Ritengo che sia opportuno sopprimere l'articolo 14, evitando così di prevedere uno strumento di contrattazione fra le regioni e le emittenti televisive locali che sembra finalizzato a favorire le minoranze linguistiche, ma, in realtà, favori-

rebbe le televisioni che più paiono amiche del potere politico regionale.

FRANCO FRANCHI. Vorrei subito tranquillizzare l'onorevole Pazzaglia a proposito della presunta fonte di spreco e – io aggiungo – di corruzione che sta per nascere con i vostri voti. Lo vorrei tranquillizzare perché è prevista una solida garanzia costituita dai « criteri oggettivi » (qualcuno dovrebbe spiegarmi da chi sarebbe valutata). Un articolo che, dopo il capolavoro costituito dall'articolo 12, apre una fonte incredibile di spreco e corruzione, prevede l'unica garanzia dei « criteri oggettivi ».

Onorevoli colleghi, noi, anzi voi, avete già costretto la RAI-TV a cedere spazi televisivi in ogni regione. Non vorrei essere quel presidente che dovrà emanare il decreto relativo alla lingua e alla cultura zingare, perché già so che si troverà in difficoltà nella ricerca dell'« ambito territoriale ». Ogni regione ha insediamenti di origine zingara e voi avete già previsto l'obbligo per la televisione di Stato di diffondere la lingua e la cultura zingare in tutte le regioni d'Italia.

Abbiamo svolto numerosissime indagini conoscitive e sarebbe stato opportuno svolgerne una anche sull'argomento in oggetto, per avere quella documentazione che ci avrebbe consentito per lo meno di individuare le dimensioni del fenomeno.

PRESIDENTE. Questo suo rilievo è giusto, ma non vi è stato bisogno di un'indagine perché tutto quello che ci ha detto l'onorevole Pazzaglia ha esaurito lo scibile umano sulle minoranze.

FRANCO FRANCHI. Mi permetto di sottolineare che non abbiamo in mano neppure una statistica.

Le finalità del provvedimento in esame sono ampiamente perseguite dalle *pro loco*, il cui ordinamento esalta gli usi, le tradizioni e le culture locali. Ma, ditemi, in Friuli chi leggerebbe giornali scritti in dialetto ?

RENZO PASCOLAT. Migliaia di persone.

FRANCO FRANCHI. Nessuno li saprebbe leggere e non avrebbero compratori. E non ditemi che non conosciamo la vita del Friuli !

RENZO PASCOLAT. Non la conoscete !

FRANCO FRANCHI. Fatemi l'elenco dei giornali in lingua letti in Friuli ! Se non ci fosse la filologica che tiene in piedi l'impalcatura, non ve ne sarebbe uno.

Per poter capire qualcosa dovremmo disporre di un elenco dei giornali e dei lettori. Se avessimo un quadro della situazione attuale, potremmo comprendere quale sarà la situazione dopo l'approvazione del provvedimento. Come hanno detto gli onorevoli Pazzaglia e Del Pennino, con le generose provvidenze previste, si verificherà una sorta di gara nell'inventare giornaletti letti da nessuno. Sarà sufficiente dimostrare che esistono per attuare ed incrementare questa incredibile fonte di corruzione, di spreco e – aggiungo per l'ennesima volta – di inquinamento della cultura e della lingua italiane.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Berselli ed altri 14.1, Camber 14.14 e Del Pennino e De Carolis 14.15.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che tali emendamenti siano votati per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franchi.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sugli identici emendamenti Ber-

selli ed altri 14.1, Camber 14.14 e Del Pennino e De Carolis 14.15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 30
Maggioranza..... 16
Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 26

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Bertoli, Breda, Ciocci Carlo Alberto, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Forleo, Frasson, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Mazzuconi, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Perani, Petrocelli, Renzulli, Samà, Sanna, Sapienza, Soddu e Speranza.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia 14.16.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intervenendo per dichiarazione di voto, desidero sottolineare che l'emendamento in questione ha carattere, per così dire, di compromesso rispetto alle posizioni assunte dal mio gruppo, e analogo discorso vale per l'emendamento 14.2. In sostanza, con entrambi gli emendamenti tendiamo non ad impedire che a spese delle regioni si realizzino pubblicazioni importanti, bensì ad evitare che, in pratica, si distribuiscano soldi ai partiti, in quanto ciò costituirebbe una deroga alle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

Non desidero, signor presidente, aprire polemiche che sarebbero fuori luogo, ma nel momento in cui si discute tanto pesantemente dei finanziamenti che sono arrivati a molti partiti – e prevalentemente ai due maggiori – la preoccupazione del legislatore dovrebbe essere soprattutto quella di evitare fonti di finanziamento surrettizio. Per tale motivo con l'emendamento 14.16 si stabilisce che i contributi possano essere assegnati « ad associazioni di persone ed a persone giuridiche che abbiano tra i loro scopi la valorizzazione delle tradizioni e delle culture delle popolazioni » e con il comma successivo si prevede che tali associazioni e persone giuridiche non debbano avere scopi politici né collegamenti con i partiti: in pratica, debbono avere esclusivamente scopi culturali.

Con l'emendamento 14.2, su cui voglio fin d'ora richiamare l'attenzione della Commissione, non vengono posti limiti in riferimento ai beneficiari – limiti peraltro molto prudenti, che dovrebbero essere tenuti presenti – bensì agli indirizzi; si propone, cioè, che vengano forniti contributi per la pubblicazione « di opere di grande interesse culturale scritte nella parlata locale ». Auspichiamo, insomma, un'ampia tutela della cultura, ma anche prudenza nella scelta dei destinatari, raccomandando altresì che si eviti di finanziare piccole pubblicazioni, che possono nascondere scopi diversi da quelli culturali.

Desidero inoltre che si concluda una polemica che è stata aperta in merito all'esistenza o meno di determinate pubblicazioni: ho visto pubblicazioni in friulano e, tra l'altro, un periodico mi ha dedicato un articolo che mi sono dovuto far tradurre perché, essendo scritto in quell'idioma, non potevo capirlo, ma comprendevo soltanto quelle parti in italiano in cui venivano riportati brani della mia relazione di minoranza, svolta tempo addietro. Per ora, quindi, seppure con criteri obiettivi, i contributi verrebbero destinati a simili pubblicazioni. Vorrei dirle, signor presidente, ma lei lo sa meglio di me, che questi gruppi locali sono quelli che poi contrattano gli appoggi alle giunte (e questo sarebbe il

meno, rispetto a ciò che avviene) con l'approvazione di leggi che favoriscono le parti di cui sono portavoce. Con l'attuale formulazione dell'articolo 14, se non verranno approvati i due emendamenti che ho illustrato, noi finiremo per anticipare queste operazioni politiche, che avverranno sicuramente nelle regioni in cui vi sono organizzazioni, partiti e soggetti politici che fanno capo a tali gruppi localistici.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor presidente, non m'illudo per nulla che i criteri più rigorosi che l'emendamento testé illustrato dal collega Pazzaglia vuole porre per limitare le possibilità discrezionali delle regioni di favorire determinate emittenti televisive o radiofoniche oppure testate di giornali con l'alibi di promuovere iniziative a favore delle cosiddette minoranze linguistiche, serva davvero ad impedire quel mercato che, come ho affermato nel mio precedente intervento, l'articolo 14 rischia di aprire. Non m'illudo, altresì, che la possibilità di fornire contributi possa essere limitata ad opere di grande valore culturale o di forte esaltazione della tradizione locale, nel suo significato più alto. Sono convinto che le scappatoie ci saranno sempre e credo che anche con la riscrittura dell'articolo 14 che conseguirebbe all'eventuale approvazione dell'emendamento illustrato dall'onorevole Pazzaglia vi sarebbe sempre la possibilità di utilizzare questa norma al fine di fornire aiuti a formazioni politiche o ad emittenti radiotelevisive legate a formazioni politiche oppure ad iniziative giornalistiche che, in qualche modo, siano connesse con qualche gruppo politico. Tuttavia, debbo riconoscere francamente che, rispetto alla generica espressione « criteri oggettivi » contenuta nell'attuale testo dell'articolo 14, l'emendamento proposto tende ad introdurre qualche correttivo, qualche limite, direi quasi a costruire una piccola « gabbia », certamente di paglia, non di acciaio, entro la quale dovranno muoversi le amministrazioni regionali. È per tale motivo che, essendo stato respinto l'emendamento soppressivo da me presentato, voterò a favore dell'emendamento 14.16, chiedendone, come ho fatto finora, la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia 14.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 23

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Bertoli, Breda, Ciocci Carlo Alberto, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Mazzuconi, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Perani, Petrocelli, Renzulli, Samà, Sanna, Soddu e Speranza.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 14.2.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 14.2 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 14.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 23

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Bertoli, Breda, Ciocci Carlo Alberto, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrandi, Gasparotto, Labriola, Mainardi Fava, Mazzuconi, Montanari Fornari, Pacetti, Pascolat, Perani, Petrocelli, Renzulli, Samà, Sanna, Soddu e Speranza.

Si riprende la discussione.

FILIPPO BERSELLI. Vorrei far presente che alle 15.50 sono previste votazioni in Assemblea.

ANTONIO DEL PENNINO. Il vicepresidente del mio gruppo mi ha comunicato l'avvenuta sconvocazione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Non è pervenuto alcun ordine di sconvocazione e ho incaricato gli uffici di informarci per tempo dell'approssimarsi delle votazioni.
Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 14.3.

ANTONIO DEL PENNINO. L'emendamento 14.3 potrebbe apparire pleonastico poiché è evidente che le regioni dovrebbero predisporre tali provvidenze nell'ambito delle proprie risorse ordinarie. Tuttavia non si tratta di una modifica così ultronea come potrebbe apparire a prima vista poiché sappiamo benissimo che esiste una tradizione contrattuale da parte delle regioni nei confronti dello Stato... Vorrei invitare il presidente ad ascoltarmi, se non altro per l'attenzione che l'argomento merita.

PRESIDENTE. La sto ascoltando, onorevole Del Pennino e la prego di continuare.

ANTONIO DEL PENNINO. Dal momento che esiste una tradizione contrattuale delle regioni e di rivendicazione di risorse nei confronti dello Stato le cui motivazioni sono spesso le leggi dello Stato che senza imporre hanno però facoltizzato le regioni a determinate iniziative o spese, anteporre all'articolo 14, come propone l'emendamento del collega Berselli, l'espressione « nell'ambito delle proprie risorse ordinarie » rappresenta una garanzia per evitare in futuro da parte delle regioni richieste di fondi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per fronteggiare le attività, che si vogliono porre in capo ad esse, di sostegno all'emittenza radiotelevisiva o alla stampa locale che dovrebbero (perché, come ho già accennato, credo che questo rappresenterà poi l'alibi per fare molte altre cose) tutelare le minoranze linguistiche.

PRESIDENTE. Come relatore accolgo l'emendamento Berselli ed altri 14.3 e presento l'emendamento 14.17, interamente sostitutivo dell'articolo 14 che recepisce l'emendamento Berselli ed altri 14.3 e sopprime la parola « comunque » dal testo dell'articolo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo al presidente di applicare la norma regolamentare che prevede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento interamente sostitutivo testé presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Non ritengo che l'emendamento interamente sostitutivo, in sede redigente, possa essere sottomesso alla norma regolamentare da lei invocata e respingo, pertanto, il suo richiamo al regolamento. Vi è un'altra questione sulla quale lei non ha abbastanza riflettuto; indipendentemente dall'emendamento 14.3, la Commissione, prima ancora di iniziare la discussione del testo, non poteva non sapere di essere vincolata ad accettare il riferimento al limite delle risorse ordinarie delle regioni, come indicato dalla condizione formulata dalla Commissione bilancio. Pertanto, se anche fosse vero – e non lo è – quanto lei sostiene circa il termine, sicuramente in questo caso non ricorrerebbe. Ne consegue il mantenimento dell'emendamento sostitutivo 14.17 da me presentato che si adegua alla condizione espressa dalla Commissione bilancio e recepisce l'emendamento 14.3.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intervengo per un richiamo al regolamento e osservo che il suo emendamento sostitutivo riproduce, con leggere modifiche, il testo dell'articolo 14; si tratta di un intervento legittimo che non elimina il dovere del presidente di rispettare l'articolo 94, comma 2, del regolamento. Una cosa, infatti, è quello che può fare il relatore (continuo ad insistere su tale argomento) e altra è quello che può fare il presidente. L'articolo 94, comma 2, per le Commissioni in sede legislativa (le stesse norme si applicano per la sede redigente) prevede che gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbano essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato (quindi, a differenza dell'Assemblea, la possibilità è estesa ad ogni deputato) può presentare nel termine stabilito dal presidente subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione. L'emendamento del presidente è stato presentato prima della votazione e quindi deve essere stabilito un termine per la presentazione dei subemendamenti.

A prescindere da questo problema, signor presidente, poiché in Assemblea sono in corso votazioni, credo che la seduta debba essere sospesa per consentire ai deputati di prendervi parte. Il problema potrà essere affrontato in un momento successivo.

ANTONIO DEL PENNINO. Poiché il mio richiamo al regolamento sarebbe dettato dalle stesse considerazioni testé indicate dal collega Pazzaglia, mi limito a dichiararmi a favore del richiamo al regolamento ora svolto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fermo restando che in questo caso non si pone comunque la questione del preavviso (perché – lo ribadisco –, a parte l'emendamento opportunamente presentato dal collega Berselli, viene assorbita la condizione posta dalla Commissione bilancio e questa era una questione ben nota a tutti i colleghi, tant'è vero che l'onorevole Berselli ne ha preso atto), non posso tener conto del richiamo al regolamento più volte riproposto dall'onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione ...

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, lei ha affermato in precedenza che sa-

rebbe intervenuto contestualmente per dichiarazione di voto e per richiamo al regolamento. Per tale ragione, non posso darle la parola.

ALFREDO PAZZAGLIA. In questo caso, desidero che rimanga a verbale che non parteciperò al voto, perché siamo in presenza di una procedura illegittima instaurata in questa Commissione!

ANTONIO DEL PENNINO. Signor presidente, lei ha fornito un'intepretazione del regolamento, sostenendo che nella fattispecie considerata non ricorre l'ipotesi testé richiamata; tuttavia, lei ha anche presentato un emendamento interamente sostitutivo, al quale io desidero presentare come subemendamento l'emendamento Camber 14.13. Se lei, signor presidente, non fissa un termine per consentire tale presentazione, sarebbe di fatto violato l'articolo 94 del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, in realtà non sarebbe violata alcuna norma. Bisogna stare molto attenti, perché su queste questioni si creano precedenti ed anche fatti politici. Il regolamento implica la convivenza tra i gruppi all'interno della Commissione.

ANTONIO DEL PENNINO. Certo!

PRESIDENTE. Nessuno può negare allora che nel corso di questo procedimento vi sono state discussioni in sede referente, in sede legislativa e per giungere ad intese in sede legislativa (mentre in contemporanea si raccoglievano firme per la revoca della sede legislativa). Si sono inoltre svolte discussioni per il trasferimento in sede redigente e discussioni in quest'ultima sede. È del tutto evidente che ricorre una fattispecie molto particolare di procedura, rispetto alla quale i colleghi possono considerare la decisione del presidente più o meno giusta e conforme al regolamento. Io, tuttavia, la mantengo ferma e ricordo all'onorevole Pazzaglia – che più volte ha sollevato la questione –, perché ne tenga conto e se ne faccia una ragione, che il presidente è sempre relatore, salvo quando deleghi altro deputato a svolgere tale funzione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.7 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 14, che assorbe l'emendamento Berselli ed altri 14.3 e sopprime la parola « comunque ».

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che tale emendamento sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sarà appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento 14.17.

(Segue la votazione).

Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, dovrei rinviare la seduta di un'ora. Tuttavia, poiché stanno per aver luogo votazioni in Assemblea, la sospendo fino al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16,5, è ripresa alla 18,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

ALFREDO PAZZAGLIA. Faccio presente che l'onorevole Franchi, rappresentante in Commissione del gruppo del MSI-destra nazionale, mi ha conferito

delega per l'esercizio dei poteri spettanti al rappresentante di gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la questione della delega dei poteri da lei posta potrà essere esaminata dopo lo svolgimento della votazione.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.17, interamente sostitutivo dell'articolo 14.

(È approvato)

I restanti emendamenti presentati all'articolo 14 risultano pertanto preclusi.

Intendo chiarire che fino a questo momento formalmente non si è verificata la situazione alla quale l'onorevole Pazzaglia si è richiamato con tanta passione – cioè una situazione che rientri sotto la disciplina dell'articolo 94 del regolamento –, perché finora abbiamo votato emendamenti interamente sostitutivi così come sono stati presentati. Da ultimo, in realtà, la Commissione ha discusso l'emendamento Berselli ed altri 14.13, del quale il 14.17 da me presentato in qualità di relatore è sostanzialmente una riformulazione.

Se in seguito si verificasse il caso di un emendamento interamente sostitutivo, presentato dal Governo o dal relatore, allora esamineremmo la questione dei termini temporali per la presentazione dei subemendamenti.

ALFREDO PAZZAGLIA. Posso tentare di dissipare l'equivoco. Ringrazio innanzi tutto il presidente per la sua dichiarazione, che ci pone nella condizione di andare avanti. La mia interpretazione circa il contenuto e il significato dell'emendamento 14.17, in relazione al quale ho sollevato la questione, è diversa, ma voglio adottare quella del presidente, soprattutto in relazione ai programmi per il futuro. Vorrei pregare il presidente di una cortesia, per tentare di trovare il modo di proseguire serenamente: non proceda momento per momento all'indicazione del termine, non mi metta nella condizione di effettuare un ulteriore richiamo al regolamento. Risolviamo il problema una volta per tutte.

PRESIDENTE. Arriverà pure una prima volta, il caso ad ogni modo non è ancora emerso.

ALFREDO PAZZAGLIA. Se dovesse emergere, dovremmo regolarci nel modo da me indicato e in tal caso non faremmo un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Posso assicurare l'onorevole Pazzaglia che se il problema si ponesse, arriveremmo ad una decisione. Ribadisco che finora non è mai emerso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico degli enti locali.

15. 1.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Tassi, Del Donno.

Al comma 1, dopo le parole dagli enti locali *aggiungere le seguenti* dettagliatamente documentate.

15. 2.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tremaglia, Parigi.

Al comma 1, sostituire le parole 75 per cento *con le seguenti* 25 per cento.

15. 3.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Valensise, Matteoli.

Al comma 1, sostituire le parole 75 per cento *con le seguenti* 40 per cento.

15. 4.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parigi, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sostituire le parole nella misura del 75 per cento *con le seguenti* nella misura del 50 per cento.

15. 5.

Camber.

FRANCO FRANCHI. Se ben ricordo, avevamo stabilito di iniziare la nostra riunione alla fine della seduta dell'Assemblea, non durante una sospensione di un'ora della stessa. Per la verità, sono stato diligente, ho chiesto più volte e mi è stato sempre ribadito che i nostri lavori sarebbero iniziati a fine seduta, invece, mi consenta il presidente, ora dobbiamo fare su e giù come se fossimo delle scimmiette !

PRESIDENTE. La prossima volta la nostra seduta si svolgerà nella sala del Governo, in modo che non saremo costretti a prendere in continuazione l'ascensore !

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, l'articolo 15 pone innanzitutto il problema al quale mi sono richiamato poc'anzi e che desidero riproporre alla sua attenzione.

Quando in Assemblea si è discusso sull'assegnazione del provvedimento alla I Commissione in sede redigente, è stato posto anche il problema del parere della Commissione bilancio, ma si è affermato che tale parere era stato espresso precedentemente alla richiesta di trasferimento e che quindi non si poteva sostenere che non vi fosse. La mia opinione era diversa, ma non sono tanto presuntuoso da ritenere che soltanto le mie opinioni siano giuste: io ne sono convinto, ma può darsi che mi sbagli.

Adesso si pone nuovamente il problema del parere della V Commissione. Non voglio ricordare ai colleghi notizie che già conoscono, ma esiste una lettera del presidente della Commissione bilancio che considera revocati tutti i pareri espressi dalla Commissione in data anteriore al 30 settembre 1991. Sull'articolo che stiamo discutendo è stato espresso dalla Commissione bilancio un parere favorevole, con alcune condizioni, perché esso prevede spese a carico dello Stato: di tale natura ve ne sono anche altri, come avrò occasione di illustrare a proposito dell'articolo 19.

Ritengo dunque che l'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti relativi debba essere condizionato all'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio, non potendosi, in relazione alla legge finanziaria del 1992, ritenere ancora efficace il parere che era stato espresso in base alla legge finanziaria 1991. Sull'inefficacia mi pare che non vi possano essere discussioni, anche perché vi è stata quest'anno in sede di discussione finanziaria una specifica deliberazione dell'Assemblea in tal senso. Non posso dire alcunché, perché non conosco i termini di tale discussione riguardante la finanza pubblica, ma ricordo che si trattava di un ordine del giorno che invitava a non riferire le norme di legge contenenti oneri alle previsioni relative all'anno successivo.

Quindi su questo articolo, signor presidente, come sugli emendamenti, che comportano anch'essi spese, ci troviamo in pratica privi del parere della Commissione bilancio.

Rilevo inoltre che le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi

erogati. Quali sono le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi ?

Voi avete approvato l'articolo 8, che prevede la pubblicazione degli atti dello Stato e delle regioni, e questa è una spesa degli enti locali. Avete approvato l'articolo 10, che prevede la modificazione dei toponomi conformi alle tradizioni, e questo comporterà senz'altro alcune spese; infatti, alle modifiche delle targhe stradali dovute a motivi politici, con il passare delle varie realtà politiche, si aggiungeranno quelle conseguenti all'uso delle parlate locali. Per di più, l'articolo 7 prevede la possibilità di realizzare un servizio di traduzione delle dichiarazioni rese dai membri dei consigli comunali e circoscrizionali e da quelli degli organi circoscrizionali della scuola. Anche tale servizio grava in parte sullo Stato, in quanto quest'ultimo vi deve provvedere per dare effetti giuridici alle dichiarazioni che negli organi circoscrizionali della scuola vengono rese nelle parlate locali.

Di conseguenza, presidente, questo articolo 15 deve essere valutato nei suoi aspetti finanziari e, a mio avviso, poco o molto che sia l'onere che comporta, deve essere valutato in termini negativi. Abbiamo, infatti, una finanza pubblica particolarmente disastrata; si sta pensando ad una legge finanziaria che cerchi di evitare i disastri determinati da un lassismo in materia finanziaria di tanti anni e di tanti governi; non si può, nel contempo, prevedere un'altra spesa che graverà sul bilancio dello Stato e su quello degli enti locali e che, per altro, è destinata ad iniziative che non sono affatto meritevoli. Ecco, quindi, signor presidente, il motivo per il quale il mio gruppo è contrario al rimborso, come pure al sostenimento di queste spese da parte dei comuni anche nel caso in cui il rimborso non vi fosse.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor presidente, l'articolo 15, così come è scritto, innesca un meccanismo destinato a moltiplicare le richieste da parte delle amministrazioni locali, le quali compiranno ogni sforzo per richiedere alle regioni di essere inserite tra quelle nelle quali esistano minoranze linguistiche che possano consentire la tutela prevista da questa legge.

Il meccanismo del rimborso del 75 per cento degli oneri erogati che viene introdotto mi ricorda tanto il sistema del pie' di lista – per altro criticato da diverse parte politiche – che ha caratterizzato la finanza locale all'epoca dei decreti Stammati, Pandolfi e così via. Mi si replicherà che si tratta di un pie' di lista al 75 per cento e non al cento per cento, ma non vi è dubbio che la logica innescata da questa norma spingerà le amministrazioni locali verso un tipo di spese (per la cosiddetta tutela delle minoranze linguistiche) di carattere prettamente elettorale. Infatti, non stiamo varando una legge che tuteli le minoranze linguistiche in ottemperanza dell'articolo 6 della Costituzione; abbiamo, invece scoperto due nuove lingue, il friulano ed il sardo, nelle loro varie eccezioni ed articolazioni, che inseriamo in questo testo normativo.

È chiaro che tutti gli interventi aggiuntivi che verranno compiuti nel Friuli o in Sardegna a tutela delle cosiddette minoranze linguistiche saranno interventi, vuoi nel settore scolastico, vuoi nel settore della pubblica amministrazione, con riferimento a quanto previsto nell'articolo 9, che si presenteranno come servizi – direi: cosiddetti servizi – ulteriori che le amministrazioni locali forniranno ai cittadini. Quindi anche un rimborso nella misura del 75 per cento costituirà nei confronti delle amministrazioni un incentivo a sviluppare queste iniziative, a creare questo tipo di attività, che non saranno essenziali, ma potranno essere giudicate capaci di garantire consenso politico.

Ecco, quindi, che questo tipo di norma va contro la logica della responsabilizzazione delle amministrazioni locali, va contro la logica del contenimento della spesa degli enti locali attraverso la responsabilizzazione degli amministratori; si colloca in una prospettiva che è esat-

tamente opposta a quella che il Governo dovrebbe perseguire. Ed ancora in questo momento devo rilevare che se vi è un personaggio latitante in questo dibattito è il Governo, il quale assiste ma non batte un colpo, non fa una proposta, non dà una indicazione, non dice in quale misura le affermazioni che esso fa sul piano della politica economica e finanziaria generale siano compatibili con le scelte che avalla in questa sede rispetto a questo provvedimento.

Vorrei, inoltre, sottolineare che nell'articolo 19 del testo al nostro esame viene richiamato l'articolo 15 con riferimento ad una quantificazione di 5 miliardi annui e di un miliardo per l'esercizio 1987, dal quale sono ormai trascorsi quattro anni. Ritengo che questo tipo di servizi, che dovrebbero essere finanziati solo per il 25 per cento dagli enti locali e per il rimanente 75 per cento dallo Stato, abbiano avuto una naturale lievitazione di costi e che quindi la percentuale del 75 per cento non risponda nemmeno alla logica quantitativa che il legislatore aveva voluto introdurre con l'indicazione della copertura contenuta nell'articolo 19. Quindi, se ci si vuole mantenere coerenti con le previsioni dell'articolo 19, è necessario quanto meno modificare tale percentuale. A nostro avviso, non deve essere previsto alcun rimborso a favore degli enti locali ed anzi, allo scopo di responsabilizzarli al massimo, questa spesa deve essere posta a carico dei bilanci degli stessi; in tal modo gli amministratori saranno in grado di valutare più attentamente se si tratti o meno di spesa prioritaria. In ogni caso, se anche non accedeste a questo principio e valutaste l'utilità dell'intervento a favore delle cosiddette minoranze linguistiche (uso il termine cosiddette perché nel provvedimento in esame si mescolano minoranze linguistiche vere con posizioni di difesa di forme di dialetto e di cultura locale che hanno di certo un loro valore, ma che non possono essere poste sullo stesso piano delle prime), non v'è dubbio che dovreste almeno rivedere la quantificazione del rimborso, che non può rimanere fissata nella percentuale del 75 per cento sulla base di una previsione di spesa riferita al 1987.

Ecco, quindi, che la modifica di questa disposizione legislativa diventa indispensabile se vogliamo garantire una copertura corretta del provvedimento; per tale motivo il parere della Commissione bilancio, che deve essere espresso sul testo in esame, non può non essere riformulato alla luce delle modifiche intervenute e degli oneri reali che il provvedimento comporta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADRIANO CIAFFI

ANTONIO DEL PENNINO. Tale considerazione mi consente di eccepire un altro elemento che nel nostro procedimento legislativo è stato trascurato. Con il provvedimento in esame, ed in particolare con riferimento agli enti locali, introduciamo una serie di modifiche, di correzioni e di nuovi oneri in materia di pubblico impiego, senza aver acquisito il parere della Commissione lavoro, parere che non era stato espresso al momento del trasferimento del progetto di legge in sede redigente. Ciò ha comportato che la stessa previsione dei nuovi impegni che debbono essere sostenuti dagli enti locali per fronteggiare i compiti che agli stessi cadranno in capo a seguito dell'approvazione di questo provvedimento è divenuta ancor più aleatoria. Sono queste le ragioni per le quali esprimiamo un giudizio negativo sull'articolo 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, con vivo rammarico devo comunicarle che con questo suo apprezzato intervento il gruppo repubblicano ha esaurito il tempo a sua disposizione.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* A nome del Governo, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 15.1.

FRANCO FRANCHI. Il collega Pazzaglia ha esaminato l'articolo 15 sotto il profilo finanziario; io vorrei occuparmene relativamente alle competenze.

L'articolo 2 prevede che il presidente della giunta regionale emani il decreto che definisce l'ambito territoriale in cui si applica la tutela delle minoranze linguistiche. Nell'articolo 3 vi è la fuggevole ed insignificante presenza del ministro della pubblica istruzione relativamente alla fissazione dei programmi e degli orari relativi all'educazione linguistica, peraltro soggetti a vincoli tassativi. Nel medesimo articolo 3 si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare nomine di insegnanti anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento. L'articolo 14 stabilisce che ogni regione può determinare provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela. Infine, l'articolo 15 dispone che gli enti locali iscrivano nei loro bilanci le previsioni di spesa per le esigenze derivanti da questo testo di legge.

Sulla base di tutto questo, dovete spiegarmi il motivo per il quale lo Stato è tenuto a pagare, visto che nel provvedimento non esiste neppure una competenza statale. Infatti, avete respinto l'emendamento da noi proposto per far sì che almeno il decreto per delimitare l'ambito territoriale fosse emanato dal Governo, preferendo lasciare ogni competenza agli enti locali, i quali – questo è davvero singolare – fanno le previsioni di una spesa che poi sarà pagata dalla Presidenza del Consiglio. Vi prego, allora, di considerare l'assurdità di tutto questo. Indubbiamente, se lo Stato non versa in buone condizioni, gli enti locali stanno forse anche peggio, ma logica vuole che siano essi ad affrontare queste spese, e ciò anche perché in tal modo si hanno maggiori garanzie, visto che le spese effettuate dagli enti locali sono sotto gli occhi della comunità che può controllare.

Per queste considerazioni, vi invitiamo a considerare favorevolmente il nostro emendamento 15.1 e ne chiediamo la votazione per appello nominale.

ALFREDO PAZZAGLIA. Vorrei ribadire la necessità di chiedere l'espressione di un nuovo parere alla Commissione bilancio, in quanto quello di cui disponiamo è ormai scaduto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, non si tratta di una mancanza di riguardo nei suoi confronti, ma tutte le volte che lei torna su tale questione, che il presidente ritiene risolta con la decisione assunta dall'Assemblea mediante la deliberazione positiva sul trasferimento del provvedimento in sede redigente, non posso che richiamarmi a quella decisione.

Domando se la richiesta di votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 15.1 sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 15.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Alessi, Bertoli, Breda, Ciaffi, Diaz, Di Pietro, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Forleo, Frasson, Labriola, Mazzuconi, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Samà, Sanna, Santuz, Serra Giuseppe, Soddu e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 15.2.

FRANCO FRANCHI. Chiedo che tale emendamento sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 15.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 21

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Berselli, Del Pennino, Franchi e Pazzaglia.

Hanno votato no:

Alessi, Bertoli, Breda, Ciaffi, Diaz, Di Pietro, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Forleo, Frasson, Labriola, Mazzuconi, Pascolat, Petrocelli, Renzulli, Samà, Sanna, Santuz, Serra Giuseppe, Soddu e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che, per quanto riguarda gli emendamenti Berselli ed altri 15.3, Pazzaglia ed altri 15.4 e Camber 15.5, mi avvarrò della facoltà di cui all'articolo 85, comma 8, del regolamento; porrò pertanto in votazione per primo l'emendamento Camber 15.5, considerando conseguentemente assorbiti gli altri.

Passiamo all'emendamento Camber 15.5. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunziato.

FRANCO FRANCHI. Dichiaro di fare mio l'emendamento Camber 15.5.

I nostri emendamenti all'articolo 15 erano volti a ridurre fortemente le spese dello Stato, sempre nello spirito di diminuire le spese assurde cui lo Stato va incontro: in questo caso, inoltre, lo Stato non potrebbe fare previsioni e si dovrebbe fidare di quelle degli enti locali.

L'emendamento Camber 15.5 mira a ridurre le spese al 50 per cento, prevedendo che metà siano a carico dello Stato e metà a carico delle regioni. Se sarà approvato, gli enti locali saranno maggiormente responsabilizzati nel fare le previsioni e inoltre gli oneri dello Stato risulteranno diminuiti.

Chiedo che l'emendamento sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino. Con riferimento all'imminente votazione per appello nominale, faccio presente che, essendo stata la richiesta formulata dai rappresentanti dei gruppi del MSI-destra nazionale e repubblicano, saranno considerati presenti ai fini del computo del numero legale i deputati appartenenti a tali gruppi.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, in base all'articolo 51, comma 2, del regolamento, in Commissione per chiedere la votazione per appello nominale sono sufficienti quattro deputati o due o più rappresentati di gruppi, che separatamente o congiuntamente risultino di pari consistenza numerica. Non vi è alcuna norma che affermi che si considerano presenti i deputati di questi gruppi. Come lei ricorderà, questa norma fu introdotta perché, se i gruppi hanno una determinata consistenza, è inutile andare a verificare in concreto la presenza dei deputati: la richiesta di appello nominale costituisce una scelta politica che si deve consentire ai gruppi di una certa consistenza. Le due ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono distinte. Perciò, nelle votazioni non possono essere considerati presenti tutti gli appartenenti ai gruppi che hanno formulato la richiesta.

PRESIDENTE. Il rilievo dell'onorevole Pazzaglia è convincente, nel senso che i due tipi di richiesta di votazione qualificata sono tra loro diversi. Ciò non toglie che, qualora la richiesta sia avanzata da due rappresentanti di gruppo e non siano presenti almeno quattro deputati, devono essere computati ai fini del numero legale tutti gli appartenenti ai gruppi richiedenti.

ANTONIO DEL PENNINO. Vi è un precedente anche in Assemblea: non essendo presenti i deputati del gruppo repubblicano e avendo io chiesto la votazione per appello nominale, furono calcolati, ai fini del computo del numero legale, i venti deputati del gruppo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non credo che quel precedente possa essere invocato, visto l'andamento di quella seduta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi 15.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 20.

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Ricordo che il deputato Caveri è in missione.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Angius, Azzolini, Balestracci, Barbera, Barbieri, Bassanini, Berselli, Binetti, Ciocci Carlo Alberto, Forleo, Gitti, Ingrao, La Ganga, Mancini, Mattarella, Novelli, Occhetto, Pacetti, Rodotà, Sarti, Strumendo e Tortorella per la serata sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pascolat, Righi, Ciccardini, Gasparotto,

Montanari Fornari, Becchi, Servello, Fronza Crepaz, Carrus, Lorenzetti Pasquale, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Renzulli, Raffaelli, Piccirillo, Sanna, Pedrazzi Cipolla, Taddei, Diaz, Costa Silvia, Prandini Onelio e Migliasso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.5.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Tale richiesta non è appoggiata da un numero sufficiente di deputati.

Pongo in votazione l'emendamento Camber 15.5, fatto proprio dall'onorevole Franchi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Berselli ed altri 15.3 e Pazzaglia ed altri 15.4.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 15, ritengo di dover dare una risposta alla questione posta dall'onorevole Pazzaglia relativamente al valore del parere espresso dalla Commissione bilancio. Ribadisco che, una volta stabilito il deferimento in sede redigente, la questione concernente la necessità del parere della Commissione bilancio è da ritenersi risolta con il voto espresso dall'Assemblea. Non sono tuttavia insensibile alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Pazzaglia e ritengo utile e doveroso presentare, prima di procedere alla votazione dell'articolo, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15 con il quale recepisco la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio il 13 febbraio 1991. Tale emendamento risulta pertanto del seguente tenore:

Al comma 1, dopo la parola misura *aggiungere la seguente* massima, *e alla fine, le seguenti* e comunque nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 19.

15.6.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo che l'emendamento testé illustrato dal presidente sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento 15.6 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato *sì* 22
Hanno votato *no* 4

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bertoli, Carrus, Ciccardini, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Gei, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Pascolat, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Sanna e Zampieri.

Hanno votato no:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parigi, Colucci Gaetano.

Al comma 1, dopo le parole di appositi istituti *aggiungere le seguenti* per lo studio e per la tutela.

16. 4.

Camber.

Al comma 1, sopprimere le parole linguistiche e.

16. 2.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parigi, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sostituire le parole considerate dalla *con le seguenti* di cui alla.

16. 3.

Berselli, Franchi, Pazzaglia, Parlato, Nania.

In qualità di relatore esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

FRANCO FRANCHI. Onorevoli colleghi, l'articolo 16 va considerato insieme agli articoli 12 e 14 ed un loro esame complessivo mostra quale capolavoro si sia compiuto.

L'articolo 12 costringe la RAI-TV a trasmettere programmi in dialetto in tutte le regioni d'Italia...

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prestare attenzione alle dichiarazioni dell'onorevole Franchi. Manca pochissimo alla definizione del provvedimento e vorrei che quest'ultimo tratto di strada, brevissimo, fosse percorso con serenità.

FRANCO FRANCHI. ...con conseguenze di spesa che vi lascio immaginare. Con l'articolo 14 avete dato la stura alle provvidenze generose ed incontrollate che saranno stabilite dalle regioni. Con l'articolo 16 si completa l'opera, creando appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, anche in questo caso senza garanzie e senza limiti di spesa, se non quelli della fantasia, con la proliferazione di sezioni autonome di questi istituti.

Non voglio usare un'espressione che potrebbe risultare offensiva, non è nelle mie intenzioni, ma questo articolo costituisce una norma che favorisce la nascita di quelli che tutti definiamo « carrozzoni » e quindi la spesa incontrollata ed illimitata. Mi auguro, onorevoli colleghi, che da parte vostra non vi sia l'idea di approvare questo articolo – basando su di esso la vostra campagna elettorale – nell'auspicio che il Senato possa modificarlo. Un atteggiamento del genere sarebbe delittuoso: avete, infatti, creato un meccanismo in base al quale qualsiasi spesa preventivata ed effettuata verrà poi pagata dallo Stato, anche per la creazione di questi istituti. Tuttavia, non oso sperare che mi prestiate attenzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.1.

ALFREDO PAZZAGLIA. Abbiamo sollevato alcune questioni relative agli oneri che comporta il progetto di legge in esame. Mi permetta, signor presidente, di non considerarmi soddisfatto – non è un richiamo formale al regolamento, che farò sull'articolo 19 – del fatto che sono state introdotte, sulla base del precedente parere espresso dalla Commissione bilancio, quelle modifiche all'articolo 15 che la Commissione bilancio stessa aveva richiesto come condizione per il parere favorevole. Non è soltanto l'articolo 15 che comporta oneri.

Se non verrà data ragione alle nostre obiezioni, presenteremo in Assemblea una questione pregiudiziale, perché resta ferma la nostra obiezione relativa al fatto che le valutazioni d'ordine finanziario compiute dalla Commissione bilancio sono riferite all'esercizio 1991: non possiamo oggi deliberare con riferimento al bilancio del 1991, ma dobbiamo fare riferimento alla manovra finanziaria che la Camera sta per esaminare.

Resta in piedi anche la questione relativa alla quantità delle spese previste dalla legge, perché l'articolo 16 costituisce l'esempio tipico della creazione di oneri non calcolabili. Non si sa quali spese faranno capo agli istituti di cui si prevede la costituzione, dei quali sarà presidente, come sempre, un politico messo a riposo volontariamente o dagli elettori.

In questa linea non ci dovremmo collocare soltanto noi, onorevoli colleghi, bensì tutte le opposizioni; il vostro desiderio, onorevoli colleghi del PDS, di approvare la proposta di legge non vi fa cogliere neanche questi aspetti pesantissimi della norma. Voi vi illudete di poterli gestire... *(Commenti del deputato Ferrara)*.

Ne avete gestiti tanti, di carrozzoni, insieme con la maggioranza! Adesso sperate di poterne gestire qualcuno...

GIOVANNI FERRARA. Non profitti del fatto che non voglio interloquire per non darle una mano!

ALFREDO PAZZAGLIA. Grazie, evidentemente io e lei abbiamo alcune opinioni in comune.

GIOVANNI FERRARA. Non le darò una mano.

ALFREDO PAZZAGLIA. Forse, riuscirete a gestirne qualcuno: comunque, dovrebbe essere contro la vostra linea il fatto di dar vita, per qualunque scopo, e soprattutto per iniziativa delle regioni, che in materia di enti sono di gran lunga peggiori e molto più clienteliste dello Stato, ad istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali. Noi auguriamo alla collega del PDS, che è tanto preparata per quanto riguarda il Friuli, di poter svolgere la propria attività, ma non creda a queste cose, onorevole collega, perchè – essendo sorto un carrozzone – lei stessa, in un futuro, per i titoli culturali che ha, dovrà subire numerosissime pressioni clientelari, certamente molto lontane dallo spirito che anima questo dibattito. Purtroppo, però, la realtà alla quale si va incontro con l'approvazione dell'articolo 16 è questa.

Ecco perché, signor presidente, voterò a favore del mio emendamento soppressivo; mi auguro che su di esso si pronuncino in senso positivo non soltanto i deputati del mio gruppo ed il collega repubblicano, onorevole Del Pennino, ma anche le opposizioni, facendo così il proprio dovere e compiendo un gesto per dimostrare che per lo meno non si battono per i carrozzoni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che tale emendamento sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 16.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 28

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Costa Silvia, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Pascolat, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Soddu, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Camber 16.4. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 16.2. Informo i colleghi del MSI-destra nazionale che hanno ancora a loro disposizione 28 minuti.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, noi vorremmo restituire otto o dieci minuti a chi ci ha dato un'ora di tempo.

PRESIDENTE. Ritengo che non siano ammissibili trattative tra i gruppi in questa materia. Voi potete rinunciare ad una parte del vostro tempo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ci è stata data un'ora, perché non possiamo restituire dieci minuti ?

PRESIDENTE. No, non è possibile *(Commenti del deputato Del Pennino)*. No, onorevole Del Pennino... Svolga la sua dichiarazione di voto, onorevole Franchi. Il suo tempo è esaurito, onorevole Del Pennino, non c'è una trattativa privata, lei non può parlare più.

FRANCO FRANCHI. Un'ora non ci è stata concessa dal gruppo repubblicano, ma dal presidente, sottraendola a tale gruppo. Stamattina ci è stato detto che avevamo due ore di tempo, però un'ora...

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, per cortesia svolga la sua dichiarazione di voto, la prego.

FRANCO FRANCHI. Ma prenda atto...

PRESIDENTE. La prego, in questo momento lei può fare la sua dichiarazione di voto sull'emendamento 16.2.

FRANCO FRANCHI. Si prenda atto che c'era stato comunicato che ci veniva offerta un'ora dal gruppo repubblicano; quindi, non vi è stata una trattativa, noi ringraziamo per aver ottenuto un'ora e restituiamo 10 minuti, poi lei deciderà come riterrà opportuno. Questa è la realtà.

PRESIDENTE. Svolga la sua dichiarazione di voto, onorevole Franchi, i minuti passano.

FRANCO FRANCHI. Lei sa, signor Presidente, che io sono sempre stato sereno: il gruppo repubblicano è stato citato da lei, non da me.

Per quanto riguarda l'articolo in discussione, senza ritornare su ciò che è stato detto, vi sembra possibile che, dopo aver già approvato norme – e non ne do lettura, perché i colleghi le conoscono meglio di me – che affidano alla scuola materna, alle scuole elementari ed alle medie l'insegnamento di quei dialetti, si debbano realizzare anche istituti appositi? Se avete già deliberato di far diventare l'insegnamento obbligatorio a richiesta, che necessità vi è di dar vita anche a tali istituti, di far proliferare quella spesa, di porvi nelle condizioni di commettere ingiustizie, o di farvi dire da noi quanti sprechi si avranno, sprechi che può darsi non siano nemmeno nelle vostre intenzioni! È già previsto l'insegnamento nella scuola, è già stabilito che esso sia obbligatorio, ma anche gli istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche...!

L'emendamento Pazzaglia ed altri 16.2 tende ad eliminare la parola « linguistiche », poiché non vi è bisogno di creare un dualismo fra istituti non meglio identificati e scuole bene individuate, a cominciare da quella materna, dalle elementari e dalle medie. Pertanto, la soppressione di quel termine non vi dovrebbe minimamente turbare ed un vostro gesto di buona volontà su questo terreno potrebbe anche indurci ad esprimere un voto di astensione.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che l'emendamento Pazzaglia ed altri 16.2 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appogiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 16.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 29

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Costa Silvia, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Soddu, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, non avrei voluto prendere la parola poiché non ho seguito la questione e quindi, da parte mia, esprimermi al riguardo è un'ostentazione. Tuttavia, mi permetto di osservare, in merito alla sua risposta sull'offerta del collega Franchi, che è consuetudine ormai invalsa quella di trasferire alcuni minuti da un gruppo ad un altro quando i tempi sono contingentati, anche per dar modo a qualche gruppo, non si a bene se di maggioranza o di opposizione, di esprimersi dopo che

il tempo che gli spettava è stato consumato nella discussione in corso. Mi sembra che appartenesse a questo stile l'appello che è stato formulato dal collega Franchi.

PRESIDENTE. È evidente che terremo conto dell'esigenza, se sarà espressa dall'onorevole Del Pennino, di pronunciare una dichiarazione di voto alla fine dell'esame del provvedimento, come fatto politico.

FRANCESCO SERVELLO. Mi domando se il tempo impiegato nell'ultimo intervento sia stato calcolato.

PRESIDENTE. Non lo è stato, anche se avrei dovuto calcolarlo.

Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 16.3.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 16.3 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 16.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 29

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Silvia Costa, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Soddu, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si continua a chiedere l'appello nominale per votazioni che evidentemente sono emulative e dilatorie e poi si chiede di applicare le norme dettate da una prassi di cortesia: mi limito a constatare ciò e ad osservare che tali richieste dovrebbero essere contestuali.

Ricordo che la Commissione bilancio ha posto una condizione riferita all'articolo 16. Propongo pertanto un emendamento che riformula interamente l'articolo 16, nel senso di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

ALFREDO PAZZAGLIA. Le chiedo di leggere il testo dell'articolo riformulato. Ne dobbiamo essere in possesso, per potere eventualmente presentare subemendamenti. A tale fine dovrebbe essere fissato un termine.

PRESIDENTE. Su questo sono pronto a respingere qualsiasi questione lei voglia fare. Non le darò la parola per un

richiamo al regolamento, perché si tratta di recepire il parere della Commissione bilancio. Come relatore, sono tenuto a presentare tale emendamento, perché l'Assemblea ha affidato alla Commissione la redazione del testo a condizione che sia rispettato appunto quel parere. Le posso dare la parola solo per dichiarazione di voto sull'articolo 16.

ALFREDO PAZZAGLIA. Il testo riformulato deve essere portato a conoscenza della Commissione.

PRESIDENTE. Tale testo è noto perchè è pubblicato negli atti parlamentari ed è stato distribuito a tutti i colleghi all'inizio della discussione del provvedimento. Siccome ogni deputato è diligente (e l'onorevole Pazzaglia in questo è un maestro), ognuno è in grado di conoscere questo testo in partenza e la Commissione non può votare l'articolo 16 se non in quella formulazione.

FRANCESCO SERVELLO. Io partecipo per la prima volta ai lavori della Commissione, non sono diligente e desidero votare un testo che il presidente cortesemente dovrebbe leggere.

PRESIDENTE. Lo leggo per un atto di cortesia nei confronti dell'onorevole Servello, ascoltate le motivazioni della sua richiesta, ma non sono tenuto a comunicare ai colleghi ciò che essi debbono conoscere nell'ambito della loro funzione. Infatti, le condizioni da osservare per la redazione del testo sono state deliberate dall'Assemblea nel momento in cui ci ha trasmesso il provvedimento.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso una condizione riferita all'articolo 16 nel senso di sostituire al comma 1 la parola « provvedono » con le parole « possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie » e la parola « favoriscono » con le parole « possono favorire ».

Propongo, pertanto, il seguente emendamento, che riformula interamente l'articolo 16, nel senso di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

16.5.

Lo pongo in votazione.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, emana, entro sei mesi dalla pubblicazione

della presente legge, i provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della legge stessa.

17. 11.

Pazzaglia.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni interessate emanano le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli.

17. 2.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Baghino, Tremaglia.

Al comma 1, sostituire le parole le norme regolamentari *con le seguenti* i regolamenti di attuazione.

17. 4.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole le norme regolamentari *con le seguenti* i regolamenti.

17. 3.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire la parola saranno, *con la seguente* sono.

17. 8.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Valensise, Tassi.

Al comma 1, sostituire le parole saranno emanate *con le seguenti* debbono essere emanate.

17. 5.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole sei mesi *con le seguenti* un anno.

17. 10.

Franchi, Pazzaglia, Berselli, Del Donno, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sopprimere le parole sentite le regioni interessate.

17. 6.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole sentite le regioni interessate *con le seguenti* sentita una apposita commissione parlamentare composta di 12 senatori e di 12 deputati nominati dai rispettivi presidenti su segnalazione dei capigruppi e con il rispetto della presenza delle minoranze.

17. 7.

Franchi, Berselli, Pazzaglia, Tremaglia, Parigi.

Al comma 1, sostituire le parole sentite le regioni interessate *con le seguenti* le regioni interessate esprimono pareri vincolanti.

17. 9.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Caradonna, Baghino.

Su tali emendamenti esprimo parere contrario.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 17.1, soppressivo dell'articolo, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 17.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 17.2.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo che l'emendamento Franchi ed altri 17.2 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, l'appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 17.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

Segue la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 29

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Silvia Costa, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Soddu, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 17.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 17.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 17.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 17.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 17.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 17.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Franchi ed altri 17.7.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo che tale emendamento sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, l'appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Franchi ed altri 17.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico i risultati della votazione:

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 28

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Costa Silvia, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Soddu, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 17.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.
Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire le parole Le disposizioni della presente legge non si applicano *con le seguenti* La presente legge non si applica.

18. 2.
Pazzaglia, Berselli, Franchi, Caradonna, Colucci Gaetano.

Sopprimere il comma 2.

18. 3.
Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui gli statuti speciali prevedano una disciplina più favorevole.

18. 4.
Franchi, Berselli, Pazzaglia, Maceratini, Nania.

Al comma 2 sostituire le parole di questa legge *con le seguenti* della presente legge.

18. 5.
Franchi, Berselli, Pazzaglia, Maceratini, Poli Bortone.

Sopprimere il comma 3.

18. 6.
Pazzaglia, Berselli, Franchi, Caradonna, Valensise.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. La regione autonoma Valle d'Aosta può applicare la presente legge in favore della comunità germanofona della valle del Lys.

18. 7.

Caveri, Bertoli, Fachin Schiavi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

18. 8.

Fachin Schiavi, Bertoli, Ferrandi, Azzolini, Renzulli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. Alle popolazioni di cui all'articolo 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 109 del codice di procedura penale.

18. 01.

Berselli, Pazzaglia, Franchi, Tremaglia, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore, per quanto riguarda la scuola, dall'anno scolastico successivo alla emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17; per quanto riguarda le altre misure il 1° gennaio successivo all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17.

18. 02.

Pazzaglia.

FRANCO FRANCHI. Onorevoli colleghi, dalla lettura dell'ultimo articolo ci si rende conto dei reali destinatari del provvedimento. Le norme non si applicano infatti ai gruppi linguistici tutelati da alcune regioni a statuto speciale, vale a dire alle minoranze che parlano francese, tedesco e ladino. Avevamo quindi ragione all'inizio quando sostenevamo che il provvedimento non prendeva atto di realtà già esistenti, ma le inventava. Tali realtà sono rappresentate, ad esempio, dalle minoranze che parlano lingua tedesca. Esse sono da noi contestate, ma si tratta di una presenza indiscutibile. Un'altra realtà è rappresentata dalla lingua slovena, che si parla al confine con la Iugoslavia e dalla lingua francese in Valle d'Aosta. Tutto il resto è inventato. Qualora le *pro*-loco fossero state finanziate meglio, avrebbero svolto un'azione più che sufficiente per tutelare le tradizioni, gli usi, i costumi e i dialetti, che voi volete chiamare lingue. Senza offendere nessuno, a ciò, ripeto, sarebbero state sufficienti le *pro*-loco ampiamente potenziate. Ecco perché vi diciamo che questo articolo illumina sulle vere finalità della legge.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Franchi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Fachin Schiavi ed altri 18.8 e parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 18.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Berselli ed altri 18.1.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, chiedo che l'emendamento Berselli ed altri 18.1 sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Berselli ed altri 18.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 27

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Costa Silvia, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia ed altri 18.2.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che tale emendamento sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia ed altri 18.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 28

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Costa Silvia, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berselli ed altri 18.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 18.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 18.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 18.6...

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ho già indetto la votazione. Parlerà, se lo ritiene, sull'emendamento successivo.

ANTONIO DEL PENNINO. Farò la mia dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri 18.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Caveri ed altri 18.7.

ALFREDO PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che tale emendamento sia votato per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.
Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Caveri ed altri 18.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17

Hanno votato *sì* 4
Hanno votato *no* 29

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia e Servello.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Carrus, Ciccardini, Costa Silvia, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Soddu, Taddei e Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi 18.8.

(È approvato).

Do la parola all'onorevole Del Pennino per dichiarazione di voto sull'articolo 18. Come vede, collega, largheggiamo!

ANTONIO DEL PENNINO. Presidente, la ringrazio del suo buon cuore.

PRESIDENTE. Sì, ma non si fidi troppo.

ANTONIO DEL PENNINO. Effettivamente lo spirito liberale con cui ella ha condotto i lavori non può che essere motivo di gratitudine da parte del mio gruppo.

PRESIDENTE. Ne sono convinto e la gratitudine è ricambiata, onorevole Del Pennino.

ANTONIO DEL PENNINO. Debbo dire che se vi è un articolo che riveli l'incongruenza di tutto il provvedimento, il suo non rispondere all'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, il suo non riguardare la tutela delle minoranze linguistiche, il suo creare, al contrario, condizioni di favore per alcune forme di dialetto del nostro paese questo è l'articolo 18. Possiamo dire, approvandolo, che non alle minoranze linguistiche, ma alla cultura ed alla lingua delle popolazioni friulane e sarde si riferisce questo provvedimento. E non è un caso che la grande maggioranza dei parlamentari che hanno garantito diligentemente il numero legale in questa Commissione siano friulani o sardi.

GIOVANNI FERRARA. Non è così.

ANTONIO DEL PENNINO. Lo abbiamo visto durante tutti i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Veramente è stato sempre presente anche il suo collega di gruppo, onorevole De Carolis, il quale ci ha anche aiutato a sbloccare molte situazioni, per cui gliene siamo molto grati. E l'onorevole De Carolis è emiliano.

ANTONIO DEL PENNINO. Infatti è un ragazzo molto ingenuo. Quelle tre ore della mia assenza le sono state molto utili, signor presidente, non c'è dubbio!

Dunque, come dicevo, l'articolo 18 dimostra il carattere della legge che andiamo ad approvare. Una legge che non risponde all'attuazione di un principio costituzionale; risponde alle sollecitazioni che possono venire da alcuni gruppi locali, risponde ad una linea di tendenza in atto di favorire le spinte localistiche senza corrispondere ad una logica, di carattere generale, di rispetto dei diritti delle minoranze.

Che la tutela delle minoranze linguistiche non sia frutto di questo provvedimento è dimostrato proprio dall'articolo 18, poiché se si trattasse di un problema di tutela delle minoranze linguistiche tale articolo non sarebbe stato scritto. Invece esso è stato scritto perché la legge, nel suo complesso, è fatta per consentire alle amministrazioni locali interventi, che non esito definire di tipo clientelare, nei confronti di piccoli gruppi, attraverso provvidenze previste sia per quanto riguarda il funzionamento della pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda le televisioni e la stampa locale, sia per quanto riguarda alcuni istituti culturali che, probabilmente, per il loro intrinseco valore – se valore vi fosse – non avrebbero bisogno di una normativa di questo genere. È per questa serie di motivi che il gruppo repubblicano esprime voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Berselli ed altri 18.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pazzaglia 18.02.

ALFREDO PAZZAGLIA. Prendendo brevemente la parola per dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo 18-*bis* da me presentato – o 19, la collocazione potrebbe essere meglio precisata in sede di coordinamento – faccio rilevare che è necessario stabilire una data di entrata in vigore non della legge, poiché questa è già fissata dalla Costituzione, bensì delle singole disposizioni. Per quanto riguarda la scuola ritengo opportuno prevedere che esse entrino in vigore l'anno successivo all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17; infatti, affinché tali norme abbiano efficacia, è necessaria non soltanto l'approvazione della legge, ma anche quella del regolamenti previsti all'articolo 17; di conseguenza, le disposizioni riguardanti la scuola non possono che

entrare in vigore a partire dall'anno scolastico successivo all'approvazione di quei regolamenti.

Per quanto riguarda le altre misure, prevediamo un termine non dilatorio ma ordinatorio, quello del 1° gennaio successivo all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17.

Non mi dilungherò ulteriormente sulle ragioni che ci hanno indotti a presentare l'articolo aggiuntivo 18.02; credo, comunque, sarebbe buona regola stabilire alcune scadenze precise anche se non nella forma da noi proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pazzaglia 18.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4 e 6, 4 comma 1, 5, 9, 12, 15, comma 1, stimati in lire 65 miliardi annui e per l'esercizio 1992 in lire 18 miliardi si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro capitolo ..... voce Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

19. 2

Pazzaglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri per l'attuazione della presente legge provvedono le regioni.

19. 1.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parlato, Caradonna.

ALFREDO PAZZAGLIA. Come abbiamo avuto modo di rilevare, l'articolo 19 prevede, onorevoli colleghi, che il provvedimento in esame comporti un onere iniziale di un miliardo e successivamente di 5 miliardi per ogni anno.

Tuttavia, mi sembra che i conti non tornino. Infatti, vi sono gli oneri derivanti dall'insegnamento nelle scuole elementari, materne e medie di cui agli articoli 3, comma 2, 6 e 4; tali oneri sono dovuti alla circostanza che coloro i quali dovranno insegnare le lingue diverse da quella italiana non possono appartenere alla categoria degli insegnanti in servizio, tant'è vero che al comma 6 dell'articolo 3 è stato previsto che la nomina degli insegnanti possa avvenire anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento. Vi sono poi gli oneri previsti all'articolo 4, comma 1, che riguarda l'insegnamento della cultura e delle tradizioni locali nell'ambito delle discipline di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica, ma considerandole come materie del tutto nuove. Vi è poi l'articolo 5 che prevede iniziative che possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali; non v'è dubbio che anche per l'assunzione di tali iniziative dovranno sostenersi taluni oneri.

Non basta: l'articolo 9 consente l'uso orale delle lingue ammesse a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica, sia pure in base ad un decreto del presidente della giunta regionale. Tuttavia, evidentemente ciò deve avvenire da parte di persone che non provengono di certo né da Napoli né da Roma, ma che devono essere originarie delle regioni in cui quelle lingue si parlano, e ciò comporta oneri suppletivi.

All'articolo 12, inoltre, è prevista una spesa per i programmi radiofonici e televisivi regionali, spesa che, essendo stato approvato l'emendamento Bertoli ed altri 12.11, non sarà certamente di lieve entità e servirà probabilmente per pagare i vari Pippo Baudo regionali. Tra l'altro, gli intrattenimenti non possono essere condotti da elementi che svolgono la stessa professione dell'onorevole, anzi, del presentatore Pippo Baudo. Non preoccupatevi, eleggeranno deputato anche lui ed allora potrà fare un po' di propaganda in più, perché forse non si accontentano di quella che fa per adesso. D'altra parte, un nostro collega svolge tale attività e non per questo non lo chiamiamo onorevole.

Il primo comma dell'articolo 15...

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, stiamo discutendo dell'articolo 19.

ALFREDO PAZZAGLIA. Lo so. Proseguendo nel mio ragionamento, volevo far presente che l'articolo 15 prevede ulteriori spese, anche se sono state recepite sotto forma di emendamenti le condizioni poste nel parere dalla Commissione bilancio.

A tutti gli oneri da me indicati si può far fronte con 5 miliardi l'anno ? Neanche per sogno ! Ho cercato di fare un calcolo approssimativo dal quale è risultato che la spesa iniziale dovrebbe ammontare a 18 miliardi e che annualmente essa sarebbe di 65 miliardi circa. Può darsi che la mia stima sia approssimata, ma forse lo è per difetto, non per eccesso.

Tutto questo impone, signor presidente, una rivalutazione di questa norma finanziaria, ma soprattutto – non se ne dispiaccia – l'acquisizione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio. Il presidente non se ne dispiacerà: dirà di no e noi proseguiremo nei nostri lavori, ma il fatto che io dica di sì ed il presidente di no non risolve certo i problemi, che esistono e sono di carattere finanziario. Se quanto io dico non servirà a convincere i colleghi che stiamo per varare un provvedimento che comporterà notevoli spese, deve almeno risultare a verbale che la spesa da affrontare non è quella indicata dall'articolo 19 – e lo dico pensando già alle dichiarazioni di voto che svolgeremo in aula – perché, come ho già rilevato e come ritengo, è necessario sottoporre nuovamente il provvedimento al parere della V Commissione bilancio perché questa effettui un calcolo realistico degli oneri finanziari che il progetto di legge comporta.

Sono questi i motivi per cui ho presentato l'emendamento 19.2; non ho potuto precisare il capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in quanto quello indicato nel testo al nostro esame si riferisce all'esercizio finanziario 1987. Mi chiedo, allora, come sia possibile approvare una norma di legge in queste condizioni indicando un onere che non corrisponde alla realtà e non facendo riferimento alle norme che vigeranno nel 1992 e di cui il Parlamento deve tener conto nel momento in cui assume decisioni di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che la copertura indicata dal provvedimento si riferisce agli obblighi, non alle facoltà poste dallo stesso; gli obblighi previsti dalla legge debbono risultare coperti, mentre le facoltà possono anche non esserlo per quanto riguarda il profilo finanziario e, se non lo sono, non sono concretamente affidabili.

In qualità di relatore, presento il seguente emendamento che riformula l'articolo 19 al fine di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere espresso il 13 febbraio 1991:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche ».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

19. 3.

Il relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. La cifra di 10 miliardi costituisce una sua valutazione, non un'indicazione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, in pratica ho letto il parere della Commissione bilancio; la prego di credere a ciò che dice il presidente.

Passiamo all'emendamento 19.3.

ANTONIO DEL PENNINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, lei ha già utilizzato tutto il tempo a disposizione del suo gruppo; pertanto, se lei la chiederà, le darò la parola in sede di esame degli emendamenti riferiti al titolo del progetto di legge.

Pongo in votazione l'emendamento 19.3 del relatore.

(È approvato).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti Pazzaglia 19.2 e Pazzaglia ed altri 19.1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti riferiti al titolo del progetto di legge:

Sostituire il titolo con il seguente Disposizioni per la valorizzazione delle tradizioni e delle culture locali.

Tit. 2.

Franchi.

Sostituire il titolo con il seguente Norme per la tutela della cultura e delle tradizioni locali.

Tit. 3.

Pazzaglia.

Sostituire il titolo con il seguente Norme per la tutela delle parlate locali.

Tit. 1.

Pazzaglia, Franchi, Berselli, Parlato, Caradonna.

ANTONIO DEL PENNINO. Sono favorevole agli emendamenti presentati, perché in effetti il titolo è improprio: non ci troviamo in presenza di norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche, com'è suggerito negli emendamenti presentati e come fu proposto nella passata legislatura dallo stesso Governo. Questa volta, il Governo è stato il « convitato di pietra » di questo dibattito, non avendo assunto alcuna iniziativa e non presentando alcuna proposta. Ma ricordo che il ministro Vizzini, nella passata legislatura, avanzò una proposta di modifica del titolo proprio nel senso dell'emendamento del collega Pazzaglia. Quella fu l'indicazione di una presa di coscienza che il Governo Craxi allora fece e che il Governo Andreotti non mi risulta, attraverso il silenzio del sottosegretario D'Onofrio, oggi abbia fatto, sulla natura di questo provvedimento.

Il provvedimento, infatti, non è di tutela delle minoranze linguistiche, ma tenta di elevare a rango di minoranza linguistica due dialetti, importanti, che hanno certamente il loro valore culturale, ma che francamente non giustificano una normativa come quella che stiamo esa-

minando e che è tutta finalizzata a consentire alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna una serie di interventi particolari con lo scopo della valorizzazione di questi dialetti. La previsione di spesa è del tutto incongrua, non solo perché la Commissione bilancio ha ritenuto – direi per decenza – di aumentare a 10 miliardi la previsione di 5 miliardi risalente al 1987, ma anche perché nella normativa è contenuta una serie di misure relative a impegni per l'organizzazione degli uffici pubblici. Torno a ripetere che per tale organizzazione manca il parere della Commissione lavoro, per cui l'assegnazione alla Commissione affari costituzionali del provvedimento in sede redigente è avvenuta in modo irrituale dal punto di vista regolamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, è poco informato. La Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sul testo in esame il 17 ottobre scorso.

ANTONIO DEL PENNINO. Al momento dell'assegnazione in sede redigente, presidente, il parere della Commissione lavoro non era ancora stato espresso, come ammise lo stesso Presidente di turno in Assemblea. Che poi sia arrivato successivamente è altra questione, che non modifica l'irritualità dell'assegnazione in sede redigente.

Dicevo che manca un calcolo degli effettivi oneri che ricadranno sul bilancio dello Stato per quanto riguarda l'organizzazione del personale amministrativo e insegnante per ottemperare alla norma del bilinguismo. Pertanto, nell'annunciare il voto favorevole agli emendamenti al titolo, ribadisco che ci troviamo ancora una volta in presenza di una proposta di legge senza copertura – mi auguro che il Senato la riveda profondamente – e che costituisce un'aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

FRANCO FRANCHI. Intervenendo sul titolo, onorevoli colleghi, vi prego, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, di notare che l'articolo 1 e l'articolo 18 non hanno senso. L'articolo 1, infatti, prevede che si tutelano le lingue germanica, francese e slovena; l'articolo 18, invece, prevede che per la lingua germanica, quella francese e quella slovena questa legge non si applica. Che senso ha questa assurdità della tecnica legislativa? Ha un senso, perché neanche voi, colleghi, vi sareste sentiti di approvare una legge intitolata « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » se non aveste messo in vetrina le vere minoranze linguistiche, cioè quella tedesca, quella francese e quella slovena, alle quali invece le disposizioni della legge non si applicheranno.

Il combinato disposto degli articoli 1 e 18 indica come stiamo per approvare una legge per la tutela delle popolazioni di lingua albanese, catalana, greca, zingara e occitana. Il titolo, quindi, non sarebbe più giustificato. Questa è un'assurdità dal punto di vista legislativo: ti tutelo, ma la legge a te non si applica! Vi prego, colleghi, correggete il titolo, non scrivete « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

So con certezza che da parte di diversi colleghi di vari gruppi, anche del comunista-PDS e di quello democristiano, si era parlato di formulare il titolo in modo diverso. Voi stessi avete proposto qualcosa che poteva essere accettabile anche da noi: « Norme a tutela delle lingue minoritarie ». Non è una nostra invenzione, ma a noi questo titolo sarebbe piaciuto. Vedete di ripensarci.

ALFREDO PAZZAGLIA. Preannuncio il mio voto favorevole sugli emendamenti al titolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi Tit. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo la votazione per appello nominale del mio emendamento Tit. 3.

PRESIDENTE. Domando se tale richiesta sia appoggiata.

ANTONIO DEL PENNINO. A nome del gruppo repubblicano, la appoggio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino.

Passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sull'emendamento Pazzaglia Tit. 3 non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 3
Hanno votato *no* 28

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Del Pennino, Franchi, Pazzaglia.

Hanno votato no:

Becchi, Bertoli, Ciaffi, Costa Silvia, Diaz, D'Onofrio, Fachin Schiavi, Ferrara, Frasson, Fronza Crepaz, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Lorenzetti Pasquale, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Prandini Onelio, Raffaelli, Renzulli, Righi, Sanna, Soddu, Taddei, Zampieri.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia ed altri Tit. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame del titolo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, nel ringraziare i colleghi che hanno collaborato a sostenere le nostre tesi contrarie, desidero anche chiederle di prendere atto che usciamo da questo dibattito senza polemiche personali, anche se non siamo convinti che si siano eseguite applicazioni ortodosse delle norme regolamentari. Ringrazio anche i colleghi che hanno avuto opinioni diverse dalle nostre, perché hanno voluto, seppure nella divergenza di punti di vista, rispettare lo spirito e la ragione della nostra battaglia, pur non condividendoli.

Il gruppo del MSI-destra nazionale ha condotto una battaglia, e quindi voterà contro il titolo, perché riteniamo che non esistono in Italia minoranze linguistiche sarde e friulane e che le altre non sono minoranze di entità tale e in condizioni tali da meritare un riconoscimento. A valle dei riconoscimenti per i sardi e per i friulani e per le altre categorie, vi sono a nostro avviso conseguenze che forse sono state sottovalutate e che non possiamo non considerare negative.

L'unità linguistica è un pilastro dell'unità nazionale e questa, a sua volta, è una condizione per essere in futuro inseriti a pieno titolo nella Comunità europea. L'indicazione di nuovi studi per i giovani è in contrasto con la necessità di apprendimento delle lingue più diffuse e di quelle europee. In particolare, non individuiamo soluzioni accettabili nelle proposte, che sono state approvate, di istituire enti e di attribuire competenze alle regioni.

È per questi motivi e soprattutto perché il titolo venisse modificato che ci siamo battuti. È dal titolo, infatti, che prende significato la legge ed è questo che attribuisce ai gruppi locali, che hanno certamente parlate originali rispetto all'italiano, la possibilità di veder considerate queste parlate come lingue, che tali sono dal punto di vista glottologico, ma non da quello politico. Non è una mia opinione personale: queste parlate non sono mai state lingue di uno Stato e quindi non possono essere considerate come il tedesco o il francese; non altrettanto si può dire dello sloveno, che solo fra poco sarà lingua di uno Stato. Dunque, pur consi-

derando le differenze esistenti sul piano glottologico, ribadisco che queste parlate non danno luogo all'esistenza di minoranze linguistiche, perché esse non sono lingue dal punto di vista politico.

PIETRO SODDU. Signor presidente, a conclusione del dibattito vorrei confermare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al titolo del progetto di legge in esame, confermando le ragioni di tale orientamento.

Non condividiamo assolutamente il timore che questa legge possa portare alla rottura nazionale e crediamo che essa non comporti privilegi o rischi, ma anzi concorra a rafforzare il legame unitario dello Stato.

Siamo convinti che, approvando questa legge e non accettando impostazioni più radicali, secondo le quali la lingua viene considerata costitutiva di uno Stato nazionale, siamo rimasti fedeli al dettato della Costituzione, che riconosce le minoranze linguistiche, pur seguendo una strada diversa da quella adottata per la Valle d'Aosta ed il Trentino Alto Adige. La differenza, desidero rispondere al collega Franchi, non vuol dire che non esistano altre minoranze linguistiche da tutelare; in tal caso non sarebbe necessario l'articolo 6. L'articolato segue la linea dell'interesse nazionale, perché conserva al patrimonio italiano, non sardo o friulano, quella ricchezza che abbiamo cercato di illustrare più volte, perché l'impoverimento di queste lingue e la loro decadenza non sarebbe soltanto un danno per i friulani ed i sardi, ma per tutta l'Italia.

È per questa ragione che esprimeremo un voto favorevole.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, nel corso della discussione svoltasi nelle varie sedi, referente, legislativa e poi redigente, i colleghi del gruppo comunista-PDS hanno ampiamente argomentato le ragioni del nostro consenso attivo e fattivo per l'approvazione delle proposte di legge in esame. In questo momento non possiamo che rilevare con soddisfazione che verrà portato al voto dell'Assemblea il testo da noi preferito.

Per rispondere alle argomentazioni di altra parte politica, riteniamo che questa legge – di cui auspichiamo una definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento – rappresenti una conquista di civiltà e rafforzi l'unità nazionale, garantendo appieno la ragione del pluralismo cui si ispira la Costituzione repubblicana.

GIANNI LANZINGER. Il testo che stiamo esaminando rappresenta il punto di passaggio da un atteggiamento di mera tolleranza verso le minoranze linguistiche, nei casi migliori, ad una attiva e positiva azione di salvaguardia; questa è esattamente la differenza tra la Costituzione italiana e le convenzioni internazionali. La prima, come giustamente rilevato dal sottosegretario D'Onofrio, promuove un intervento attivo e non una neutrale tolleranza del diverso, per integrare in un contesto pluralistico valori che sono anche nostri, pur non essendo noi rappresentanti della minoranza che viene tutelata, mentre le convenzioni internazionali garantiscono minore protezione.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e per gli affari regionali*. Chiedo alla cortesia del presidente e dei membri della Commissione di poter esprimere l'opinione del Governo, che sinora è stato operosamente silenzioso e con il suo silenzio ha consentito la conclusione dell'esame in sede redigente.

Il Governo in carica, pur nella continuità con i governi di questa e della passata legislatura, ha ritenuto di lasciare prevalentemente all'iniziativa parlamentare la definizione di un quadro normativo che non costituisce un'esclusiva del programma delle forze di maggioranza. Il Governo ha assunto un atteggiamento di particolare rispetto nei confronti della Commissione, secondo il suo consueto orientamento in materia di attuazione della Costituzione.

In secondo luogo, desidero chiarire quale sia l'interpretazione del Governo di questa norma di attuazione della Costituzione. Innanzitutto, rilevo che l'articolo 3 della Costituzione, al quale è stato fatto limitatamente riferimento nel corso del dibattito, pone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione del diritto alla libertà, all'uguaglianza ed al pieno dispiegarsi della personalità umana nelle diverse formazioni sociali. Il Governo ritiene che la tutela delle minoranze linguistiche si debba svolgere nel rispetto del principio sostanziale di uguaglianza, pur in un differenziato trattamento delle minoranze che hanno nella loro storia e nel fatto di aver costituito la base etnico-linguistica di alcune formazioni statuali una tutela particolarmente forte, diversa da quella prevista per la formazione linguistica di minoranze che non hanno dato vita a formazioni statuali. Il Governo in carica non accetta l'identificazione della nazione con lo Stato, negando il principio in base al quale la comunità esiste solo se esiste uno Stato che la riconosca; anzi in base alla legge n. 152 si è affermato il principio opposto, cioè che la comunità in quanto tale è tutelata anche quando non vi sia un'istituzione che la rappresenti.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato al dibattito, ed in particolare l'onorevole Pazzaglia per il garbo e la cortesia che hanno contraddistinto la sua appassionata presenza in questa sede, nonché tutti coloro che hanno collaborato ai lavori della Commissione. L'apporto di ciascuno ha consentito di giungere a quella che è la conclusione inevitabile dell'attività parlamentare: decidere.

Pongo in votazione il titolo del progetto di legge.

(È approvato).

Gli articoli del progetto di legge saranno trasmessi all'Assemblea ai fini della votazione prevista dall'articolo 96, comma 1, del regolamento.

La seduta termina alle 21,10 del 24 ottobre 1991.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 gennaio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO